

SENTENZA 120/2018 (ECLI:IT:COST:2018:120)

GIUDIZIO GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI

PRESIDENTE: LATTANZI - REDATTORE CORAGGIO

CAMERA DI CONSIGLIO DEL 11/04/2018 DECISIONE DEL 11/04/2018

DEPOSITO DEL 13/06/2018 PUBBLICAZIONE IN G. U.

NORME IMPUGNATE: ART. 1475, C. 2°, DEL DECRETO LEGISLATIVO 15/03/2010, N. 66.

MASSIME:

ATTI DECISI: ORD. 111 E 198/2017

SENTENZA N. 120

ANNO 2018

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Giorgio LATTANZI; Giudici : Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1475, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), promossi dal Consiglio di Stato e dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto con ordinanze del 4 maggio e del 3 novembre 2017, iscritte rispettivamente ai numeri 111 e 198 del registro ordinanze 2017 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 2017, e n. 3, prima serie speciale, dell'anno 2018.

Visti l'atto di costituzione dell'Associazione solidarietà diritto e progresso (AS.SO.DI.PRO.) e di F. S., nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri, di P. D.N. e altri, della SILP CGIL – Sindacato Italiano Lavoratori Polizia CGIL, della FICIESSE – Associazione Finanziari Cittadini e Solidarietà, della F.P. CGIL – Federazione Lavoratori della Funzione Pubblica CGIL, della CGIL – Confederazione Generale Italiana del Lavoro, di S. D. e altri, di P. C. e altri e di A. B. e altri;

udito nella udienza pubblica del 10 aprile e nella camera di consiglio dell'11 aprile 2018 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio;

uditi gli avvocati Andrea Saccucci per AS.SO.DI.PRO e F. S., Emanuela Mazzola per P. D.N. e altri, per la SILP CGIL, per la FICIESSE, per la F.P. CGIL, per la CGIL e per S. D. e altri, Romano Vaccarella per P. C. e altri, e Egidio Lizza per A. B. e altri e gli avvocati dello Stato Maurizio Greco e Carlo Sica per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.– Con ordinanza del 4 maggio 2017 (reg. ord. n. 111 del 2017), il Consiglio di Stato ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1475, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), per contrasto con l'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione sia agli artt. 11 e 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, e alle sentenze emesse in data 2 ottobre 2014 dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, quinta sezione, *Matelly contro Francia e Association de Défense des Droits des Militaires (ADefDroMil)* contro Francia; sia all'art. 5, paragrafo unico, terzo periodo, della Carta sociale europea, riveduta, con annesso, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996, ratificata e resa esecutiva con la legge 9 febbraio 1999, n. 30.

2.– Premette il giudice a quo che, con ricorso proposto innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, F. S., brigadiere della Guardia di finanza, e l'Associazione solidarietà diritto e progresso (AS.SO.DI.PRO.) avevano impugnato la nota con cui il Comando generale della Guardia di finanza aveva rigettato l'istanza volta ad ottenere «l'autorizzazione a costituire un'associazione a carattere sindacale fra il personale dipendente del Ministero della difesa e/o del Ministero dell'economia e delle finanze o, in ogni caso, ad aderire ad altre associazioni sindacali già esistenti», in ragione del divieto sancito dal comma 2 dell'art. 1475 del d.lgs. n. 66 del 2010, a tenore del quale «i militari non possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali».

I ricorrenti avevano lamentato la contrarietà di tale disposizione con l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 11 e 14 della CEDU.

Il giudice amministrativo di primo grado aveva escluso la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale prospettata dai ricorrenti in relazione al citato art. 1475, comma 2, cod. ordinamento militare, e aveva rigettato il ricorso richiamando la sentenza n. 449 del 1999 della Corte costituzionale.

La decisione del TAR veniva appellata davanti al Consiglio di Stato, chiedendosene la riforma anche in ragione di due sopravvenute pronunce della Corte EDU, *Matelly contro Francia e ADefDroMil* contro Francia, nonché della decisione del Comitato europeo dei diritti sociali, in data 4 luglio 2016, emessa su un reclamo collettivo proposto da un sindacato francese di appartenenti alla Gendarmerie nationale (reclamo n. 101/2013, Conseil Européen des Syndicats de Police – CESP – contro Francia).

3.– Il Consiglio di Stato ha ritenuto la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1475, comma 2, del d.lgs. n. 66 del 2010 rilevante e non manifestamente infondata.

4.– Affermata la rilevanza in re ipsa della questione, il rimettente ha osservato quanto segue a sostegno della non manifesta infondatezza.

L'art. 1475, comma 2, del d.lgs. n. 66 del 2010 vieta in radice ai militari di «costituire associazioni professionali a carattere sindacale», nonché di «aderire ad altre associazioni sindacali».

Il principio di diritto chiaramente affermato dalle due pronunce della Corte EDU richiamate dai ricorrenti è, invece, di segno opposto: la restrizione dell'esercizio del diritto di associazione sindacale dei militari non può spingersi sino alla negazione della titolarità stessa di tale diritto, pena la violazione degli artt. 11 e 14 della CEDU.

In relazione al suddetto parametro interposto il ricorrente ricorda la sentenza n. 348 del 2007, ove la Corte costituzionale ha affermato che «tra gli obblighi internazionali assunti dall'Italia con la sottoscrizione e la ratifica della CEDU vi è quello di adeguare la propria legislazione alle norme di tale trattato, nel significato attribuito dalla Corte specificamente istituita per dare ad esse interpretazione ed applicazione». Il giudice a quo soggiunge che le norme della CEDU vivono nell'interpretazione che delle stesse viene data dalla Corte EDU; pertanto, la verifica di compatibilità costituzionale deve riguardare la norma come prodotto dell'interpretazione, non la disposizione in sé e per sé considerata.

Il rimettente osserva che la norma denunciata ha il fine di assicurare la coesione interna, la neutralità e la prontezza delle Forze armate, presupposti strumentali necessari ed imprescindibili per assicurare l'efficacia della relativa azione, posta a tutela di un valore dell'ordinamento di carattere supremo e per così dire primario, quale è la difesa militare dello Stato. Tuttavia – ad avviso dello stesso rimettente – tali finalità non possono determinare l'esclusione del diritto di associazione sindacale; né la predisposizione legislativa di un articolato sistema istituzionale di organismi di rappresentanza militare (artt. 1476-1482 del d.lgs. n. 66 del 2010) può comunque soddisfare le esigenze indicate dalla Corte EDU, giacché la libertà sindacale presuppone ontologicamente la facoltà di dare vita a forme autonome di rappresentanza anche al di fuori di eventuali strutture create ex lege.

5. – Il Consiglio di Stato dubita della legittimità costituzionale della norma in esame in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., anche in relazione all'art. 5, paragrafo unico, terzo periodo, della Carta sociale europea.

Ricorda che la Carta sociale prevede un organo denominato Comitato europeo dei diritti sociali, nominato dagli Stati contraenti, cui è rimessa, tra l'altro, la decisione dei reclami collettivi circa un'attuazione insoddisfacente della Carta che possono essere proposti da associazioni, nazionali od internazionali, di lavoratori e datori di lavoro. La decisione su tali reclami, tuttavia, non solo è priva di efficacia diretta negli ordinamenti degli Stati membri, ma, prima ancora, non è idonea a costituire obblighi di carattere internazionale a carico dello Stato interessato. La Carta sociale europea, inoltre, non assegna al Comitato europeo dei diritti sociali la competenza esclusiva ad interpretare la Carta stessa.

Il Consiglio di Stato, quindi, interpretando la disposizione, ritiene che l'art. 5, paragrafo unico, terzo periodo, della Carta, laddove rimette alla legislazione nazionale di determinare il «principio dell'applicazione» delle garanzie sindacali ai militari nonché la «misura» di tale applicazione, intende evocare un nucleo essenziale – sia pure ristretto, limitato e circoscritto – di libertà sindacali che non può non essere riconosciuto anche a favore dei militari.

Ne consegue, per il rimettente, che la norma denunciata, in quanto priva in radice i militari del diritto di «costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali», si pone in contrasto con tale disposizione.

Del resto, la stessa Carta, nel consentire in via di eccezione, all'art. G della Parte V, restrizioni ai diritti ed ai principi enunciati nella Parte I, fra cui quello afferente alle libertà sindacali, nelle ipotesi «stabilite dalla legge e che sono necessarie, in una società democratica, per garantire il rispetto dei diritti e delle libertà altrui o per proteggere l'ordine pubblico, la sicurezza nazionale, la salute pubblica o il buon costume», sembra negare la liceità di radicali esclusioni del diritto.

6.– È intervenuto nel giudizio di legittimità costituzionale il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o non fondata.

6.1.– Preliminarmente, la difesa dell'interveniente ha rilevato che il Consiglio di Stato non ha trattato la questione pregiudiziale afferente all'integrità del contraddittorio, con conseguente inammissibilità della sollevata questione per vizio dell'ordinanza di rimessione.

6.2.– Nel merito, l'Avvocatura dello Stato richiama i principi affermati nella sentenza n. 449 del 1999, che ha ritenuto conforme a Costituzione l'art. 8, primo comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382 (Norme di principio sulla disciplina militare), norma analoga a quella denunciata.

Osserva la stessa Avvocatura dello Stato che il singolo diritto, nella specie libertà di associazione e libertà sindacale, in quanto avente natura sostanzialmente individualistica, può incontrare determinati limiti, e determinate restrizioni possono giustificarsi in ragione di quanto stabilito nella Costituzione.

Nella specie, per l'interveniente, rilevano come limite i principi di cui all'art. 52 Cost., laddove la locuzione «sacro dovere» sta a significare che il fine della norma è quello di qualificare più fortemente, rispetto a tutti gli altri doveri, quello di difesa della Patria e delle istituzioni. Il dovere di difesa della Patria sarebbe specificazione del più generico dovere di fedeltà alla Repubblica e di obbedienza alla Costituzione e alle leggi e contemplerebbe il dovere militare, organizzato nelle Forze armate, presidio dell'indipendenza e libertà della Nazione (è richiamata la sentenza n. 16 del 1973).

Il legislatore ordinario – sempre secondo l'interveniente – ben può non consentire ai militari l'esercizio indiscriminato di determinati diritti, ancorché trovino riconoscimento e garanzia costituzionale, ove ciò pregiudichi la disciplina, che nell'ordinamento militare rappresenta un bene giuridico degno di tutela, atteso che su di essa si fonda l'efficienza delle Forze armate e quindi, in ultima ratio, il perseguimento di quei fini che la Costituzione solennemente tutela.

6.3.– È richiamata, quindi, la giurisprudenza costituzionale sul ruolo delle norme della CEDU, mettendo in evidenza come lo stesso art. 53 della CEDU stabilisce che dette norme non possono essere interpretate in modo da pregiudicare i livelli di tutela dei valori essenziali per la collettività riconosciuti dalle fonti nazionali. Si assume che la restrizione imposta dalle norme denunciate persegua uno scopo legittimo, avuto riguardo ai compiti e alle finalità delle Forze armate, che si fondano su coesione interna e sull'ordinamento gerarchico, che rischierebbero, diversamente, di essere compromessi da contrapposizioni interne.

Si afferma anche che sarebbe garantita la proporzionalità della suddetta restrizione in ragione degli organismi della rappresentanza militare, che salvaguardano gli interessi collettivi delle Forze armate.

6.4.– L'Avvocatura dello Stato osserva, quindi, che l'ordinanza del Consiglio di Stato riconosce la finalità della norma censurata di coesione interna, neutralità e prontezza delle Forze armate, ma ha ommesso di considerare il più ampio quadro normativo e non ha attribuito adeguato rilievo alla rappresentanza militare e al procedimento di concertazione di cui all'art. 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 (Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate).

Inoltre, la difesa dell'interveniente rileva che il Consiglio di Stato non ha tenuto conto che le sentenze della Corte EDU hanno ad oggetto situazioni diverse da quella nazionale e non escludono misure alternative all'adesione ad associazioni sindacali.

Né è ravvisabile, peraltro, disparità di trattamento.

7.– A sostegno della declaratoria di illegittimità costituzionale, si sono costituiti, in data 20 settembre 2017, l'Associazione solidarietà diritto e progresso (AS.SO.DI.PRO.) ed F. S., parti del giudizio a quo.

Gli stessi invocano, come ulteriore parametro, l'art. 6 della Carta sociale europea, relativo al diritto alla contrattazione collettiva, e richiamano altre fonti internazionali e sovranazionali che hanno affermato il diritto alla libertà di associazione sindacale.

8.– A sostegno della declaratoria di illegittimità costituzionale, sono intervenuti, in data 10 agosto 2017, con distinti atti, P. D.N. e altri; la SILP CGIL – Sindacato Italiano Lavoratori Polizia CGIL, la FICIESSE – Associazione Finanziari, Cittadini e Solidarietà, la F.P. CGIL – Federazione Lavoratori della Funzione Pubblica CGIL, CGIL – Confederazione generale italiana del lavoro; in data 25 settembre 2017, S. D. e altri; in data 26 settembre 2017, P. C. e altri.

Dopo aver ripercorso la disciplina e la missione della Guardia di finanza, gli interventori assumono l'illegittimità costituzionale della norma denunciata, anche in relazione all'art. 6 della Carta sociale europea.

9.– Sempre a sostegno della declaratoria di illegittimità costituzionale, sono intervenuti, in data 26 settembre 2017, A. B. e altri.

Gli stessi espongono di essere membri del Corpo forestale dello Stato, per i quali a seguito della soppressione del Corpo medesimo, si è disposto il passaggio nell'Arma dei carabinieri e la conseguente applicazione della relativa disciplina ivi compresa la disposizione di cui all'art. 1475 del d.lgs. n. 66 del 2010. Assumono, quanto alla legittimazione ad intervenire, che l'eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale avrebbe sulla loro posizione lo stesso effetto che essa produrrebbe sul rapporto oggetto del giudizio a quo.

Nel merito insistono per la pronuncia di accoglimento della questione, anche in riferimento all'art. 14 della CEDU.

10.– Con ordinanza del 3 novembre 2017 (reg. ord. n. 198 del 2017), anche il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, adito in sede di impugnazione del provvedimento di irrogazione di una sanzione disciplinare, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1475, comma 2, del d.lgs. n. 66 del 2010, in relazione agli stessi parametri già invocati dal Consiglio di Stato con l'ordinanza di cui al reg. ord. n. 111 del 2017.

11.– Quanto alla rilevanza, il TAR osserva che il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale, essendo stata, nel caso di specie, irrogata una sanzione disciplinare di stato, in ragione della violazione del divieto di cui all'art. 1475, comma 2, del d.lgs. n. 66 del 2010.

A sostegno della non manifesta infondatezza il TAR deduce argomentazioni del tutto analoghe a quelle prospettate dal Consiglio di Stato.

12.– È intervenuto nel giudizio di legittimità costituzionale il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, prospettando difese analoghe a quelle esposte in relazione alla questione sollevata dal Consiglio di Stato.

13.– Il Presidente del Consiglio dei ministri in data 20 marzo 2018 ha depositato, nel giudizio di cui al reg. ord. n. 111 del 2017, una memoria, nonché una nota per la discussione, con le quali, nel ripercorrere la giurisprudenza europea e la disciplina nazionale, deduce l'inammissibilità degli altri interventi e insiste per l'inammissibilità e l'infondatezza della questione, ricordando che la Guardia di finanza è Forza di polizia ad ordinamento militare, facente parte delle Forze armate.

Nella medesima data, lo stesso Presidente del Consiglio ha depositato memoria nel giudizio di cui al reg. ord. n. 198 del 2017, con la quale assume la mancanza di rilevanza della questione sollevata dal TAR Veneto, atteso che l'addebito disciplinare contestato all'appartenente all'Arma dei carabinieri andava ricondotto all'art. 1470, comma 2, del d.lgs. n. 66 del 2010.

14.– Sempre in data 20 marzo 2018, l'AS.SO.DI.PRO. e F. S., ricorrenti nel giudizio a quo di cui all'ordinanza n. 111 reg. ord. del 2017, hanno depositato memoria con la quale insistono nell'accoglimento della questione e richiamano la decisione del 12 settembre 2017 del Comitato europeo dei diritti sociali, Organisation européenne des associations militaires («EUROMIL») contro Irlanda (reclamo n. 112/2014), relativa agli artt. 5 e 6 della Carta sociale.

Prospettano che gli organi della rappresentanza militare, che si presentano caratterizzati da una struttura gerarchica, non costituiscono espressione del diritto di associazione, e che tali organi sono stati prorogati nel tempo arbitrariamente.

15.– Anche gli altri interventori hanno depositato memorie con le quali hanno prospettato la sussistenza dell'interesse all'intervento pur non essendo parti nel giudizio a quo, in quanto appartenenti all'Arma dei carabinieri o alla Guardia di finanza, in parte già membri del Corpo delle Guardie forestali, o quali associazioni sindacali. A sostegno della fondatezza della questione hanno richiamato, altresì, la giurisprudenza della Corte EDU e le decisioni del Comitato europeo dei diritti sociali.

Considerato in diritto

1.– Con ordinanza del 4 maggio 2017 (reg. ord. n. 111 del 2017), il Consiglio di Stato ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1475, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), per contrasto con l'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione sia agli artt. 11 e 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, e alle sentenze emesse in data 2 ottobre 2014 dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, quinta sezione, Matelly contro Francia e Association de Défense des Droits des Militaires (ADefDroMil) contro Francia; sia all'art. 5, paragrafo unico, terzo periodo, della Carta sociale europea, riveduta, con annesso, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996, ratificata e resa esecutiva con la legge 9 febbraio 1999, n. 30.

2.– Analoga questione di legittimità costituzionale è stata sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto con ordinanza del 3 novembre 2017 (reg. ord. n. 198 del 2017).

3.– I giudizi vanno riuniti per essere decisi con un'unica pronuncia, data l'identità delle questioni.

4.– Con ordinanza dibattimentale del 10 aprile 2018, che si allega, sono stati dichiarati inammissibili gli interventi spiegati nel giudizio promosso dal Consiglio di Stato da F. P. CGIL – Federazione Lavoratori della Funzione Pubblica CGIL, CGIL – Confederazione Generale Italiana del

Lavoro, SILP CGIL – Sindacato Italiano Lavoratori Polizia CGIL, FICIESSE – Associazione Finanziari Cittadini e Solidarietà, P. D.N. e altri, S. D. e altri, A. B. e altri, P. C. e altri, in quanto soggetti estranei al giudizio principale e privi di un interesse qualificato, inerente in modo diretto ed immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio.

5.– La questione di legittimità costituzionale prospettata dall'Associazione solidarietà diritto e progresso (AS.SO.DI.PRO.) e da F. S., con riguardo all'art. 6 della Carta sociale europea, è inammissibile in quanto amplia il thema decidendum delimitato dall'ordinanza di rimessione (ex multis, sentenze n. 276 e n. 203 del 2016, n. 56 del 2015 e n. 271 del 2011).

6.– L'eccezione d'inammissibilità della questione, prospettata dall'Avvocatura generale dello Stato in relazione alla asserita mancanza di integrità del contraddittorio nel giudizio principale pendente davanti al Consiglio di Stato, non può trovare accoglimento attesa l'autonomia del procedimento incidentale dinanzi alla Corte costituzionale.

Non è implausibile la valutazione della rilevanza della questione effettuata dal TAR Veneto (ordinanza di rimessione n. 198 del 2017). Va perciò respinta l'eccezione di inammissibilità prospettata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo cui nel giudizio principale l'addebito disciplinare andava ricondotto all'art. 1470, comma 2, del d.lgs. n. 66 del 2010.

7.– Entrambi i rimettenti ricordano che la sentenza n. 449 del 1999 di questa Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'analogo art. 8, primo comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382 (Norme di principio sulla disciplina militare), sollevata in riferimento agli artt. 3, 39 e 52, terzo comma, Cost., ma ritengono che i parametri interposti ora invocati evidenzino nuovi profili di illegittimità, in quanto le fonti internazionali che concorrono a integrare l'art. 117, primo comma, Cost. riconoscono il diritto di associazione sindacale anche ai militari ed escludono per ciò stesso la possibilità per gli ordinamenti nazionali di negarlo o di prevedere restrizioni al suo esercizio tali da comportarne la sostanziale soppressione; né ritengono che possano costituire adeguate misure compensative organismi come quelli della rappresentanza militare previsti attualmente dall'ordinamento italiano.

8.– Il primo parametro interposto è costituito dall'art. 11 della CEDU, la cui rubrica reca «Libertà di riunione e di associazione». Esso riconosce al paragrafo 1 il diritto di associazione sindacale, diritto il cui esercizio, ai sensi del paragrafo 2, non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscano in una società democratica misure necessarie alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale e alla protezione dei diritti e delle libertà altrui. Lo stesso art. 11 precisa, inoltre, che la norma non osta a che «restrizioni legittime» siano imposte all'esercizio di tali diritti da parte dei membri delle Forze armate, della polizia o dell'amministrazione dello Stato (paragrafo 2, secondo periodo).

L'art. 14 della CEDU, a sua volta, sancisce che il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione.

8.1.– Come si ricorda nelle ordinanze di rimessione, l'art. 11 è stato oggetto delle recenti sentenze della Corte di Strasburgo (Corte europea dei diritti dell'uomo), casi *Metelly* e *ADefDroMil*, in cui veniva in rilievo la costituzione di un'associazione professionale a carattere sindacale fra militari, associazione dichiarata incompatibile dalle autorità francesi con l'allora vigente articolo L.4121-4 del code de la Défense.

La Corte EDU in tali decisioni illustra i principi generali della propria giurisprudenza in materia, ricordando che l'art. 11, paragrafo 1, delinea la libertà di associazione sindacale come una forma o un aspetto speciale della libertà di associazione (paragrafo 55 della sentenza *Matelly*, paragrafo 41 della sentenza *ADefDroMil*); prosegue, quindi, ricordando che il successivo paragrafo 2 dello stesso articolo non esclude alcuna categoria professionale dal proprio ambito di applicazione e che, rispetto ai membri delle Forze armate, della polizia o dell'amministrazione dello Stato, gli Stati possono, al più, introdurre «restrizioni legittime», ma senza mettere in discussione il diritto alla libertà di associazione dei loro membri, né possono imporre restrizioni che riguardano gli elementi essenziali della libertà di associazione («l'essence même du droit»), senza i quali verrebbe meno il contenuto di tale libertà, quale è il diritto di costituire un sindacato e di aderirvi, dato che «le droit de former un syndicat et de s'y affilier fait partie de ces éléments essentiels».

Le sentenze sono espressione di un approdo giurisprudenziale stabile, che riafferma i principi già enunciati nella sentenza della grande camera 12 novembre 2008, *Demir e Baykara contro Turchia* (in relazione ad un sindacato costituito da funzionari municipali), e poi richiamati nella successiva pronuncia *Junta Rectora Del Ertzainen Nazional Elkartasuna (ER.N.E.) contro Spagna*, resa il 21 aprile 2015 dalla terza sezione della Corte EDU (con riguardo ad un sindacato costituito da funzionari di polizia).

È significativo che in adempimento delle sentenze *Matelly* ed *ADefDroMil* il legislatore francese, con la legge n. 2015-917 del 28 luglio 2015, abbia modificato la previsione incompatibile con la CEDU, riconoscendo il diritto di associazione professionale secondo quanto stabilito con una specifica disciplina.

9.– La norma convenzionale, nel significato attribuitole dalla Corte EDU, cui – come è noto – l'art. 32 della Convenzione riserva il potere interpretativo, porta ad escludere che la facoltà riconosciuta agli Stati contraenti, di introdurre restrizioni all'esercizio dei diritti sindacali dei militari, possa spingersi fino a negare in radice il diritto di costituire associazioni a carattere sindacale.

Pertanto, il divieto di costituire tali associazioni, contenuto nella disposizione censurata, è incompatibile con l'art. 11 della CEDU.

10.– Nell'ordinanza di rimessione si deduce anche la violazione della Carta sociale europea, oggetto di revisione nel 1996, che riunisce in un solo trattato i diritti riconosciuti dalla versione originaria del 1961 e quelli che sono stati aggiunti attraverso il Protocollo addizionale del 5 maggio 1988, entrato in vigore il 4 settembre 1992.

10.1.– Ai fini dell'ammissibilità dell'evocazione di tale parametro interposto, va rilevato che esso presenta spiccati elementi di specialità rispetto ai normali accordi internazionali, elementi che la collegano alla CEDU. Se quest'ultima, infatti, ha inteso costituire un «sistema di tutela uniforme» dei diritti fondamentali civili e politici (sentenza n. 349 del 2007), la Carta ne costituisce il naturale completamento sul piano sociale poiché, come si legge nel preambolo, gli Stati membri del Consiglio d'Europa hanno voluto estendere la tutela anche ai diritti sociali, ricordando il carattere indivisibile di tutti i diritti dell'uomo.

Per queste sue caratteristiche la Carta, dunque, deve qualificarsi fonte internazionale, ai sensi dell'art. 117, primo comma, Cost. Essa è priva di effetto diretto e la sua applicazione non può avvenire immediatamente ad opera del giudice comune ma richiede l'intervento di questa Corte, cui va prospettata la questione di legittimità costituzionale, per violazione del citato primo comma dell'art. 117 Cost., della norma nazionale ritenuta in contrasto con la Carta. Ciò tanto più in considerazione

del fatto che la sua struttura si caratterizza prevalentemente come affermazione di principi ad attuazione progressiva, imponendo in tal modo una particolare attenzione nella verifica dei tempi e dei modi della loro attuazione.

10.2.– Peraltro l'art. 5 della Carta sociale ha un contenuto puntuale. La sua rubrica reca «Diritti sindacali», e prevede che: «Per garantire o promuovere la libertà dei lavoratori e dei datori di lavoro di costituire organizzazioni locali, nazionali o internazionali per la protezione dei loro interessi economici e sociali ed aderire a queste organizzazioni, le Parti s'impegnano affinché la legislazione nazionale non pregiudichi questa libertà né sia applicata in modo da pregiudicarla. La misura in cui le garanzie previste nel presente articolo si applicheranno alla polizia sarà determinata dalla legislazione o dalla regolamentazione nazionale. Il principio dell'applicazione di queste garanzie ai membri delle forze armate e la misura in cui sarebbero applicate a questa categoria di persone è parimenti determinata dalla legislazione o dalla regolamentazione nazionale».

La norma ha, dunque, un contenuto simile a quello corrispondente della CEDU e, conseguentemente, si deve egualmente concludere che sia incompatibile con essa l'esclusione nei confronti dei militari del diritto di associazione sindacale da parte degli Stati sottoscrittori.

11.– Alla stregua di entrambi i parametri, vincolanti ai sensi dell'art. 117, primo comma, Cost., va riconosciuto ai militari il diritto di costituire associazioni professionali a carattere sindacale.

12.– La portata e l'ambito di tale diritto vanno, tuttavia, precisati alla luce dell'intero contenuto delle norme internazionali evocate.

Come si è anticipato, esse fanno entrambe seguire all'affermazione di principio della libertà sindacale il riconoscimento della possibilità che siano adottate dalla legge restrizioni nei confronti di determinate categorie di pubblici dipendenti. Va dunque verificato se e in quale misura tale facoltà possa o debba essere esercitata, e ciò anche alla stregua dei principi costituzionali che presiedono all'ordinamento militare.

13.– È in relazione a questo duplice profilo che viene anzitutto in rilievo la parte dell'art. 1475, comma 2, del d.lgs. n. 66 del 2010 – complessivamente censurato – che vieta ai militari di «aderire ad altre associazioni sindacali».

13.1.– Quanto alla CEDU, la questione non è stata oggetto di esplicita pronuncia della Corte di Strasburgo, che riguarda il caso specifico della libertà di costituire associazioni tra militari, e di aderirvi. D'altro canto, il divieto non appare incompatibile con il testo della disposizione di riferimento, come interpretato in via generale dalla giurisprudenza, non comportando il venir meno di un elemento essenziale della libertà di associazione.

13.2.– Ciò, del resto, è coerente con i nostri principi costituzionali, principi oggetto di approfondite ricostruzioni ed analisi da parte della giurisprudenza di questa Corte.

Già con la sentenza n. 126 del 1985 si è affermato che la legge n. 382 del 1978, prevedendo che spettano ai militari i diritti dei cittadini e stabilendo che, ex lege, possono essere imposte ai militari limitazioni nell'esercizio di tali diritti e l'osservanza di particolari doveri al (solo) fine di garantire l'assolvimento dei compiti propri delle Forze armate, «rispecchia l'esigenza, la quale promana dalla Costituzione, che la democraticità dell'ordinamento delle Forze armate sia attuata nella massima misura compatibile col perseguimento da parte di queste dei propri fini istituzionali».

Con la pronuncia n. 278 del 1987, questa Corte ha poi chiarito che la Costituzione repubblicana ha superato radicalmente la logica istituzionalistica dell'ordinamento militare e ha ricondotto anche

quest'ultimo nell'ambito del generale ordinamento statale, particolarmente rispettoso e garante dei diritti sostanziali e processuali di tutti i cittadini, militari oppure no.

Di particolare rilevanza, infine, i principi richiamati nella sentenza n. 449 del 1999. Questa Corte era chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell'art. 8, primo comma, della legge n. 382 del 1978, in relazione all'art. 39, letto in sistema con l'art. 52, terzo comma, Cost. La disposizione, abrogata a seguito dell'adozione del d.lgs. n. 66 del 2010, era sostanzialmente identica a quella attuale, prevedendo che «I militari non possono esercitare il diritto di sciopero, costituire associazioni professionali a carattere sindacale, aderire ad altre associazioni sindacali», e questa Corte, nel dichiarare non fondata la questione, ha affermato la sussistenza di peculiari esigenze di «coesione interna e neutralità», che distinguono le Forze armate dalle altre strutture statali; ha rilevato in particolare che l'art. 52, terzo comma, Cost. «parla di "ordinamento delle Forze armate", non per indicare una sua (inammissibile) estraneità all'ordinamento generale dello Stato, ma per riassumere in tale formula l'assoluta specialità della funzione».

13.3.– Le specificità dell'ordinamento militare giustificano, pertanto, la esclusione di forme associative ritenute non rispondenti alle conseguenti esigenze di compattezza ed unità degli organismi che tale ordinamento compongono.

13.4.– Analogamente, l'inammissibilità di tale limite non può desumersi dalla disposizione della Carta sociale europea, la cui formulazione – come si è visto – non si discosta da quella convenzionale.

Né in senso contrario può essere addotta la decisione assunta dal Comitato europeo dei diritti sociali il 27 gennaio 2016 e pubblicata il 4 luglio 2016, Conseil Européen des Syndicats de Police (CESP) contro Francia (reclamo n. 101/2013).

A differenza della CEDU, la Carta sociale europea non contiene una disposizione di effetto equivalente all'art. 32, paragrafo 1, secondo cui «La competenza della Corte si estende a tutte le questioni concernenti l'interpretazione e l'applicazione della Convenzione e dei suoi Protocolli che siano sottoposte a essa [...]». A sua volta, il Protocollo addizionale alla Carta sociale europea, che istituisce e disciplina il sistema dei reclami collettivi, non contiene una disposizione di contenuto analogo all'art. 46 della CEDU, ove si afferma che «Le Alte Parti contraenti si impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte sulle controversie nelle quali sono parti», disposizione che fonda l'autorità di res iudicata delle sentenze rese dalla Corte EDU relativamente allo/agli Stato/Stati in causa ed alla controversia decisa dalla Corte stessa.

Pertanto, rispetto alle decisioni del Comitato europeo dei diritti sociali, non può trovare applicazione quanto affermato da questa Corte nella sentenza n. 348 del 2007: «Poiché [...] le norme della CEDU vivono nell'interpretazione che delle stesse viene data dalla Corte europea, la verifica di compatibilità costituzionale deve riguardare la norma come prodotto dell'interpretazione, non la disposizione in sé e per sé considerata».

Nel contesto dei rapporti così delineati fra la Carta sociale europea e gli Stati sottoscrittori, le pronunce del Comitato, pur nella loro autorevolezza, non vincolano i giudici nazionali nella interpretazione della Carta, tanto più se – come nel caso in questione – l'interpretazione estensiva proposta non trova conferma nei nostri principi costituzionali.

14.– Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale nella parte che investe il divieto di «aderire ad altre associazioni sindacali», divieto dal quale consegue la necessità che le associazioni in questione siano composte solo da militari e che esse non possano aderire ad associazioni diverse.

15.– La corretta attuazione della disciplina costituzionale della materia impone a questa Corte un'ulteriore verifica; difatti i valori che essa sottende sono di tale rilevanza da rendere incompatibile con la disciplina stessa un riconoscimento non specificamente regolamentato del diritto di associazione sindacale. La previsione di condizioni e limiti all'esercizio di tale diritto, se è infatti facoltativa per i parametri internazionali, è invece doverosa nella prospettiva nazionale, al punto da escludere la possibilità di un vuoto normativo, vuoto che sarebbe di impedimento allo stesso riconoscimento del diritto di associazione sindacale.

Occorre dunque accertare se tale evenienza nella specie si verifica, ovvero se sono rinvenibili nell'ordinamento disposizioni che, in attesa dell'intervento del legislatore, siano idonee a tutelare questi valori.

16.– Quanto alla costituzione delle associazioni sindacali, trova allo stato applicazione la non censurata disposizione dell'art. 1475, comma 1, del d.lgs. n. 66 del 2010, secondo cui «La costituzione di associazioni o circoli fra militari è subordinata al preventivo assenso del Ministro della difesa». Si tratta di una condizione di carattere generale valida a fortiori per quelle a carattere sindacale, sia perché species del genere considerato dalla norma, sia per la loro particolare rilevanza.

In ogni caso gli statuti delle associazioni vanno sottoposti agli organi competenti, e il loro vaglio va condotto alla stregua di criteri che senza dubbio è opportuno puntualizzare in sede legislativa, ma che sono già desumibili dall'assetto costituzionale della materia.

A tal fine fondamentale è il principio di democraticità dell'ordinamento delle Forze armate, evocato in via generale dell'art. 52 Cost., che non può non coinvolgere anche le associazioni fra militari.

Sotto altro profilo tale principio viene in evidenza nella prospettiva del personale interessato, quale titolare della libertà di associazione sindacale sancita dal primo comma dell'art. 39 Cost.: l'esercizio di tale libertà è infatti possibile solo in un contesto democratico.

Altresì rilevante è il principio di neutralità previsto dagli artt. 97 e 98 Cost. per tutto l'apparato pubblico, e valore vitale per i Corpi deputati alla "difesa della Patria"; anch'esso ha come necessario presupposto il rigoroso rispetto della democrazia interna all'associazione.

16.1.– La verifica dell'esistenza di questi requisiti comporta in particolare l'esame dell'apparato organizzativo, delle sue modalità di costituzione e di funzionamento; ed è inutile sottolineare che tra tali modalità spiccano per la loro rilevanza il sistema di finanziamento e la sua assoluta trasparenza.

17.– Quanto ai limiti dell'azione sindacale, va anzitutto ricordato il divieto di esercizio del diritto di sciopero. Si tratta indubbiamente di una incisione profonda su di un diritto fondamentale, affermato con immediata attuazione dall'art. 40 Cost. e sempre riconosciuto e tutelato da questa Corte, ma giustificata dalla necessità di garantire l'esercizio di altre libertà non meno fondamentali e la tutela di interessi costituzionalmente rilevanti (sentenza n. 31 del 1969).

18.– Con riguardo agli ulteriori limiti, invece, è indispensabile una specifica disciplina legislativa. Tuttavia, per non rinviare il riconoscimento del diritto di associazione, nonché l'adeguamento agli obblighi convenzionali, questa Corte ritiene che, in attesa dell'intervento del legislatore, il vuoto normativo possa essere colmato con la disciplina dettata per i diversi organismi della rappresentanza militare e in particolare con quelle disposizioni (art. 1478, comma 7, del d.lgs. n. 66 del 2010) che escludono dalla loro competenza «le materie concernenti l'ordinamento, l'addestramento, le operazioni, il settore logistico-operativo, il rapporto gerarchico-funzionale e

l'impiego del personale». Tali disposizioni infatti costituiscono, allo stato, adeguata garanzia dei valori e degli interessi prima richiamati.

19.– Conclusivamente, va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1475, comma 2, del d.lgs. n. 66 del 2010, in quanto prevede che «I militari non possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali» invece di prevedere che «I militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale alle condizioni e con i limiti fissati dalla legge; non possono aderire ad altre associazioni sindacali».

20.– Restano assorbiti i profili di censura relativi all'art. 14 della CEDU.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1475, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), in quanto prevede che «I militari non possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali» invece di prevedere che «I militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale alle condizioni e con i limiti fissati dalla legge; non possono aderire ad altre associazioni sindacali».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 aprile 2018.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Giancarlo CORAGGIO, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 13 giugno 2018.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

ALLEGATO:

ORDINANZA EMESSA ALL'UDIENZA DEL 10 APRILE 2018

ORDINANZA

Rilevato che nel giudizio di cui all'ordinanza del Consiglio di Stato n. 111 del reg. ord. 2017 sono intervenuti: F.P. CGIL - Federazione Lavoratori della Funzione Pubblica CGIL; CGIL - Confederazione Generale Italiana del Lavoro; SILP CGIL - Sindacato Italiano Lavoratori Polizia CGIL; FICIESSE - Associazione Finanziari Cittadini e Solidarietà; Di Natale Pierluigi e altri; Dellabella Stefano e altri; Bassi Attilio e altri; Cappellino Piercarlo e altri.

Considerato che, per costante giurisprudenza di questa Corte, sono ammessi a intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale, in base all'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), e all'art. 3 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale del 7 ottobre 2008, i soggetti che erano parti del giudizio a quo al momento dell'ordinanza di rimessione (ex plurimis, sentenze n. 275, n. 85 e n. 16 del 2017; n. 187 del 2016 e allegata ordinanza letta all'udienza del 17 maggio 2016);

che l'intervento di soggetti estranei al detto giudizio principale (art. 4, comma 3, delle Norme integrative) è ammissibile soltanto per i terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di censura (ex plurimis, citate sentenze n. 275, n. 85 e n. 16 del 2017; n. 187 del 2016 e allegata ordinanza letta all'udienza del 17 maggio 2016);

che questa Corte ha più volte espresso tale orientamento anche in relazione alla richiesta di intervento da parte di soggetti rappresentativi di interessi collettivi o di categoria (ex plurimis, ordinanza n. 227 del 2016);

che la circostanza che un soggetto sia parte in un giudizio diverso da quello oggetto dell'ordinanza di rimessione, sul quale la decisione della Corte costituzionale possa influire, neppure è sufficiente a rendere ammissibile l'intervento (ex plurimis, sentenza n. 69 del 2017 e allegata ordinanza letta all'udienza del 22 febbraio 2017);

che, nel caso in esame, F.P. CGIL - Federazione Lavoratori della Funzione Pubblica CGIL, CGIL - Confederazione Generale Italiana del Lavoro, SILP CGIL - Sindacato Italiano Lavoratori Polizia CGIL, non sono parti del giudizio a quo;

che FICIESSE - Associazione Finanziari Cittadini e Solidarietà, non è parte nel giudizio a quo e non è titolare di un interesse, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, che ne legittimi l'intervento;

che Di Natale Pierluigi e altri, Dellabella Stefano e altri, Bassi Attilio e altri, Cappellino Piercarlo e altri, non sono parti nel giudizio a quo; né lo status di militare, quali appartenenti all'Arma dei Carabinieri o alla Guardia di Finanza, li rende titolari di un interesse, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili gli interventi spiegati da F.P. CGIL - Federazione Lavoratori della Funzione Pubblica CGIL; CGIL - Confederazione Generale Italiana del Lavoro; SILP CGIL - Sindacato Italiano Lavoratori Polizia CGIL; FICIESSE - Associazione Finanziari Cittadini e

Solidarietà; Di Natale Pierluigi e altri; Dellabella Stefano e altri; Bassi Attilio e altri; Cappellino Piercarlo e altri.

F.to: Giorgio Lattanzi, Presidente

Oggi 10 Aprile 2018 è un giorno importante per i Diritti dei Militari. Come Assodipro, nel lungo percorso di democratiche battaglie, che percorriamo da 26 anni come associazione, ed a più di 40 dalle richieste del Movimento Militari Democratici che, nella seconda metà degli anni 70 portò migliaia di militari a scendere in piazza, anche in divisa, per chiedere migliori diritti e tutele, ritorniamo in Corte Costituzionale dopo la sentenza della stessa Corte nel 1999. ATTENDIAMO CON FIDUCIA E RISPETTO LA DECISIONE DELLA SUPREMA CORTE che dovrebbe arrivare entro 2 mesi . Oggi, rafforzati nelle nostre richieste da importanti pronunciamenti Europei , l'avv. prof. Andrea SACCUCCI ha esposto le nostre ragioni come segue:

CORTE COSTITUZIONALE

Reg. Ord. n. 111/2017 – Udienza del 10 aprile 2018

MEMORIA

Nell'interesse di **ASSOCIAZIONE SOLIDARIETÀ DIRITTO E PROGRESSO (AS.SO.DI.PRO.)** e del sig. FRANCESCO SOLINAS, rappresentati e difesi dall'Avv. Prof. Andrea Saccucci ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, via Lisbona n. 9, in virtù di procura speciale in calce all'atto di costituzione nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 1475, comma 2, del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), per violazione dell'art. 117, comma 1, Cost., in relazione all'art. 11 e all'art. 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva in Italia con la l. 4 agosto 1955, n. 848, e in relazione all'art. 5, par. 3, della Carta sociale europea riveduta, firmata a Strasburgo il 3 maggio 1996 e resa esecutiva in Italia con la l. 9 febbraio 1999, n. 30;

promosso

con l'ordinanza n. 2043/2017 del 4 maggio 2017 del Consiglio di Stato, Sez. IV, resa nel corso del giudizio introdotto con ricorso n. 10495/2014, iscritta nel Registro ordinanze della Corte costituzionale al n. 111/2017, pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale – Corte costituzionale n. 36 del 6 settembre 2017.

* * *

Richiamate le deduzioni e le difese dispiegate nell'atto di costituzione nel giudizio di legittimità costituzionale, che qui si intendono integralmente trascritte, AS.SO.DI.PRO. e il sig. Francesco Solinas, come rappresentati e difesi, espongono quanto segue.

1. LA NATURA CONSOLIDATA DEL DIRITTO ALLA LIBERTÀ SINDACALE DEI MEMBRI DELLE FORZE ARMATE: LA DECISIONE DEL COMITATO EUROPEO DEI DIRITTI SOCIALI SUL CASO EUROMIL

- Nelle more del presente giudizio, il Comitato europeo dei diritti sociali ha ribadito l'illegittimità non soltanto del divieto assoluto, per i militari, di costituire/aderire ad associazioni di natura sindacale, ma anche del divieto previsto le associazioni sindacali militari già costituite di aderire a federazioni e confederazioni, pronunciandosi, in data 27 febbraio 2018, sul reclamo collettivo promosso nei confronti dello Stato irlandese da EUROMIL (European Organisation of Military Associations), organizzazione fondata nel 1972 al fine di rappresentare e promuovere gli interessi morali e materiali ed i diritti fondamentali dei membri delle forze armate europee e delle loro famiglie.

- La reclamante lamentava la violazione degli artt. 5 e 6 della Carta Sociale Europea poiché alle associazioni sindacali rappresentative delle forze armate in Irlanda (PDFORRA e RACO) non sono consentiti né l'affiliazione a confederazioni a livello nazionale (come l'ICTU, Irish Congress of Trade Unions) senza il consenso del Ministro della Difesa, né il diritto alla contrattazione collettiva sui salari, né il diritto di intraprendere azioni collettive.
- Ancora una volta, il Comitato ha fornito un'interpretazione delle disposizioni della Carta alla luce degli strumenti internazionali complementari, primo fra tutti la Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Immediato è, infatti, nella decisione il richiamo ai principi espressi dalla Corte europea nelle sentenze Matelly e Adefdromil del 2 ottobre 2014 e nella successiva sentenza Juncta Rectora del ER.N.E c. Spagna del 21 aprile 2015, seguito dal riferimento al proprio precedente CESP c. Francia del 4 luglio 2016, già commentato nell'atto di costituzione, che ha confermato l'illegittimità del divieto assoluto, per i militari, di costituire associazioni di carattere sindacale (cfr. CEDS, Euromil c. Irlanda, 12 febbraio 2018, § 46).
- In quest'occasione, il Comitato si è spinto ad affermare l'illegittimità del divieto non solo per i singoli membri delle forze armate, ma anche per le organizzazioni sindacali da essi costituite, precisando che l'art. 5 della Carta, da un lato, garantisce ai lavoratori – a livello locale, nazionale o internazionale – il diritto di formare sindacati o di aderirvi, dall'altro, implica il diritto per le organizzazioni sindacali così costituite di affiliarsi in federazioni e confederazioni.
- Lo Stato membro, secondo il Comitato, non può limitare il livello al quale i lavoratori possono organizzarsi ed è tenuto a consentire alle organizzazioni sindacali di affiliarsi, essendo provato che le federazioni godono di un peso maggiore nei negoziati a livello nazionale (cfr. ibidem, §§ 47- 48).
- Il divieto assoluto di affiliazione previsto dalla legislazione irlandese si traduce nella privazione di uno strumento effettivo di negoziazione delle condizioni di lavoro e, in particolare, dei salari. Un tale divieto non può ritenersi necessario e proporzionato, risultando, pertanto, incompatibile con l'art. 5 della Carta (cfr. ibidem, §§ 56 – 57).
- Per ciò che concerne il diritto alla contrattazione collettiva, garantito dall'art. 6 della Carta, il Comitato ha, in primo luogo, stabilito che la capacità dell'organizzazione sindacale di trattare in nome degli associati deve essere garantita in modo effettivo ancor più nelle situazioni in cui l'attività sindacale subisce delle restrizioni (cfr. ibidem, § 87).
- Il Comitato ha, inoltre, rilevato che le associazioni rappresentative dei militari irlandesi sono consultate in un procedimento parallelo senza alcun coinvolgimento diretto e significativo e che lo strumento di conciliazione previsto per tali associazioni investe essenzialmente le condizioni di servizio e non le questioni attinenti alla retribuzione, che restano loro precluse (cfr. ibidem, §§ 9293).
- Non rinvenendo ragioni sufficienti a giustificare una tale restrizione, il Comitato ha riscontrato la violazione dell'art. 6, par. 2, della Carta.
- L'ultimo dei profili censurati da EUROMIL, quello relativo al divieto di sciopero, è stato invece ritenuto compatibile con lo strumento convenzionale poiché finalizzato, secondo il Comitato, a mantenere l'ordine pubblico e la sicurezza nazionale ed a garantire diritti e libertà altrui.

2. IL CANONE DELLA TUTELA PIÙ INTENSA QUALE GRUNDNORM DELLE RELAZIONI INTER-ORDINAMENTALI

- La Carta sociale europea riveduta, firmata a Strasburgo il 3 maggio 1996, ratificata e resa esecutiva con legge 9 febbraio 1999 n. 30, si colloca come gli altri strumenti internazionali di tutela dei diritti umani in una dimensione che mira all'integrazione delle garanzie tratte dai vari livelli ordinamentali al fine di ottenere la maggior tutela possibile per l'individuo.
- Espressione concreta di tale orientamento sono due recenti pronunce della Corte di Cassazione che, nel richiamare espressamente la Carta sociale europea, valorizzano la necessità di "un'interpretazione sistematica di corretta contestualizzazione della norma da interpretare" (cfr. Cass., sez. lav., 5 settembre 2016, n. 17589) "secondo una logica di integrazione tra fonti di

protezione dei diritti fondamentali interne, convenzionali, sovranazionali e internazionali che costituisce una preziosa e significativa indicazione anche per il Giudice comune” (cfr. Cass., sez. lav., 4 febbraio 2016, n. 2210).

- Le pronunce citate seguono la sentenza di codesta Ill.ma Corte n. 178 del 23 luglio 2015 dalla quale emerge chiaramente la ricerca di un’integrazione sistematica delle tutele tendente alla più ampia garanzia per i diritti fondamentali.
- La Corte ha precisato al riguardo che “numerose fonti internazionali soccorrono nella definizione del nesso funzionale che lega un diritto a esercizio collettivo, quale è la contrattazione, con la libertà sindacale. Pertanto, l’interpretazione della fonte costituzionale nazionale si collega sincronicamente con l’evoluzione delle fonti internazionali e da queste trae ulteriore coerenza” (cfr. Corte cost., 23 luglio 2015, n. 178).
- Tra queste fonti è fatta espressa menzione alla Carta sociale europea. Indubbiamente, dunque, le disposizioni di quest’ultima sono idonee a integrare il parametro dell’art. 117, co. 1, Cost. quali norme interposte. Ed è altrettanto evidente che il ragionamento formulato da codesta Ill.ma Corte, in base al quale le norme CEDU devono essere valutate così come interpretate dalla Corte di Strasburgo, deve essere logicamente esteso anche alle norme della Carta, così come interpretate dal Comitato europeo dei diritti sociali.
- Non può dunque condividersi l’assunto del remittente secondo cui l’esegesi della Carta spetti in via esclusiva al giudice nazionale e non al Comitato, che ne costituisce l’organo di controllo e garanzia. Così come non si spiega l’asserita inidoneità, secondo il Consiglio di Stato, delle decisioni rese da tale organo a costituire obblighi di carattere internazionale a carico dello Stato interessato.
- Di fatti, attraverso l’interpretazione sistematica propugnata da codesta Corte i distinti strumenti di tutela dei diritti umani, tra cui pacificamente rientra la Carta sociale europea, ai quali il nostro Stato si è volontariamente assoggettato, vengono interconnessi e calati nell’ordinamento interno allo scopo di ricavare dalle loro disposizioni, nell’interpretazione di esse fornita dal rispettivo organo di controllo, la tutela più favorevole per gli individui, nel rispetto dei principi fondamentali del nostro ordinamento.
- La portata precettiva delle disposizioni degli art. 5 e 6 della Carta Sociale europea (considerati addirittura self-executing in alcuni Stati europei) penetrano, come l’art. 11 CEDU, nel nostro ordinamento qualificandosi come norme interposte con un vincolo per il legislatore e l’interprete derivante dall’art. 117, co. 1, Cost.
- Sotto diverso profilo, l’idoneità delle norme internazionali citate a integrare il parametro costituzionale non può certamente essere messa in discussione invocando la c.d. dottrina dei contro-limiti, non rinvenendosi a livello costituzionale norme o principi ostativi al riconoscimento della libertà sindacale dei membri delle forze armate.
- L’art. 39 Cost. non pone, infatti, limiti di carattere soggettivo alla libertà di associazione sindacale. Per contro, l’art. 52, co. 3, Cost. stabilisce che l’ordinamento delle forze armate debba uniformarsi “allo spirito democratico della Repubblica”, favorendo l’esercizio di tale libertà anche all’interno dei corpi militari.
- Le ragioni di ordine pubblico e sicurezza nazionale potrebbero essere invocate a fronte di un eventuale riconoscimento indiscriminato del diritto di sciopero, ma non a fronte del riconoscimento della libertà sindacale in sé, che attiene alla tutela dell’interesse professionale alla disciplina del rapporto di impiego, che, con le sue peculiarità, è pur sempre un rapporto alle dipendenze dell’Amministrazione dello Stato.
- I diritti sindacali dunque, in quanto strumenti di rappresentazione degli interessi di categoria, non rischiano di pregiudicare né la disciplina, né il funzionamento regolare del corpo militare.
- È evidente, inoltre, che l’ordine democratico possa essere meglio tutelato quando, se e nella misura in cui esso venga riconosciuto come tale dai suoi tutori. L’uso di strutture democratiche, quali sono le associazioni sindacali, finirebbe per rafforzare la democrazia, senza in alcun modo minarne le fondamenta.

- Ciò è testimoniato non solo dalla storia costituzionale di Paesi, quali Olanda, Germania e Svezia, che detengono una lunga tradizione di sindacalizzazione dei corpi militari, ma anche dal riconoscimento di tale libertà nel nostro ordinamento alle forze di polizia ad orientamento civile.
- La storia del corpo di Polizia dimostra non solo la piena compatibilità tra l'esercizio dell'associazionismo sindacale e professionale e l'assolvimento delle funzioni istituzionali, ma anche come il riconoscimento della libertà sindacale abbia costituito un elemento di trasparenza, controllo sociale e di miglioramento dei servizi.
- Proprio tale precedente della Polizia di Stato ci porta, infine, a concludere che il diritto alla libertà sindacale, così come garantito nelle fonti internazionali, costituisca un valore tutt'altro che "alieno" nel nostro ordinamento, con la conseguenza dell'indiscussa idoneità dell'art. 11 CEDU e degli artt. 5 e 6 CSE a integrare il parametro costituzionale dell'art. 117, co. 1, Cost.

3 L'INSUFFICIENZA DEL SISTEMA ITALIANO DELLA RAPPRESENTANZA MILITARE ALLA LUCE DEGLI STANDARD INTERNAZIONALI IN MATERIA DI LIBERTÀ SINDACALE

- La grave compromissione degli elementi essenziali della libertà sindacale derivante dal divieto posto dall'art. 1475 del d.lgs. n. 66/2001 non è minimamente compensata dalla disciplina interna della rappresentanza militare. Quest'ultima presenta, a ben vedere, numerose analogie con quella francese, sicché le conclusioni cui la Corte europea è pervenuta al riguardo nelle citate sentenze Matelly e Adefdromil valgono anche per la situazione esistente nel nostro Paese.
- La rappresentanza militare nell'ambito delle forze armate è disciplinata dagli artt. 1476 ss. del d.lgs. n. 66/2010 e dal d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 ("Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246").
- Sotto il profilo organizzativo, la compagine rappresentativa di cui trattasi è di tipo piramidale ed è strutturata, ai sensi dell'art. 871 del d.P.R. n. 90/2010, su tre livelli: un organo centrale (c.d. CoCeR), degli organi intermedi (c.d. CoIR) e degli organi di base (c.d. CoBaR). L'organismo centrale ha carattere nazionale ed è articolato in commissioni interforze di categoria e in sezioni di forza armata o di corpo armato. Quello intermedio opera presso gli alti comandi, mentre quello di base agisce presso le c.d. unità di base, compatibilmente con la struttura di ciascuna forza armata o corpo armato.
- Gli organismi in parola hanno (rectius: dovrebbero avere!) base elettiva ed il relativo sistema elettorale prevede che i membri dei consigli di base vengano eletti tra (e da) i militari in servizio presso la corrispondente unità di base. I rappresentanti così eletti negli organismi di base provvedono poi all'elezione dei delegati negli organismi intermedi, i quali, a loro volta, eleggono i membri dell'organo centrale.
- Quanto alle competenze, gli organi di rappresentanza si occupano, in via generale, delle materie individuate dall'art. 1478 del d.lgs. n. 66/2010 e, segnatamente: i) conservazione dei posti di lavoro durante il servizio militare; ii) qualificazione professionale; iii) inserimento nell'attività lavorativa di coloro che cessano dal servizio; iv) provvidenze per gli infortuni subiti e per le infermità contratte in servizio e per causa di servizio; v) attività assistenziali, culturali, ricreative e di promozione sociale, anche a favore dei familiari; e vi) organizzazione delle sale convegno e delle mense; condizioni igienico-sanitarie; alloggi.
- Oltre a tali competenze generali, i singoli organismi di rappresentanza sono investiti, a ciascun livello, di alcuni poteri specifici, disciplinati dagli artt. 879 e 880 del d.P.R. n. 90/2010. Da un lato, il CoCeR (l'organismo rappresentativo a livello nazionale) ha il potere di formulare pareri, proposte e richieste su tutte le materie che formano oggetto di norme legislative o regolamentari circa la condizione, il trattamento, nonché la tutela di natura giuridica, economica, previdenziale, sanitaria, culturale e morale dei militari. Dall'altro, il CoIR e il CoBaR (rispettivamente, l'organo intermedio e quello di base) hanno competenze ricollegabili

unicamente “alle istanze di carattere collettivo e di natura locale che possono trovare soluzione attraverso il solo rapporto fra le sezioni di Forza armata o Corpo armato, gli organi intermedi e gli organi di base della rappresentanza e le autorità militari competenti”.

- Il sistema così articolato non soddisfa le esigenze di salvaguardia del diritto di libertà sindacale così come garantito dall’art. 11 CEDU e dall’art. 5 della Carta sociale europea per le ragioni indicate di seguito.
- In primo luogo, manca un soggetto autenticamente sindacale, giacché i tre livelli di organismi di rappresentanza sono, a tutti gli effetti, organi di natura pubblicistica, direttamente “istituiti” da legge dello Stato. La natura pubblicistica è peraltro confermata alla luce di due elementi: a) gli organismi si riuniscono nell’ambito dei luoghi militari o comunque destinati al servizio; e b) ai componenti dei CoCeR spettano i compensi previsti dall’art. 1 del d.P.R. 11 gennaio 1956, n. 5 (i c.d. gettoni di presenza), con la conseguenza che lo svolgimento di attività rappresentative è considerato a tutti gli effetti come “servizio”. In proposito, significativamente l’OSCE ha rilevato che, in un sistema in cui gli organi di rappresentanza sono imposti dall’alto, il “difetto di responsabilità democratica” nei confronti dei soggetti rappresentati incide negativamente sulla credibilità stessa degli organi e sulla loro capacità di farsi autorevolmente portavoce degli interessi dei membri delle forze armate (cfr. OSCE, Handbook, cit., p. 65).
- Stante la natura profondamente gerarchizzata dell’intera struttura rappresentativa, gli organismi in parola difettano anche dei caratteri dell’autonomia e dell’indipendenza, elementi essenziali di qualsivoglia associazione sindacale.
- Gli organismi di rappresentanza non sono soggetti di diritto, mancano radicalmente della stessa capacità giuridica e sono, pertanto pacificamente privi di legittimazione processuale (cfr., ad esempio, Trib. Torino, Sez. IV pen., ordinanza del 31 maggio 2013, R.G. 5230/12, con la quale il Tribunale ha escluso la costituzione di parte civile del CoBaR della GdF Piemonte e il CoIR dell’Arma dei Carabinieri nel processo NO-Tav, ammettendo invece tutti i sindacati della Polizia di Stato). Gli organismi sono parimenti privi di autonomia decisionale e finanziaria. Non possono richiedere pareri a esperti e non possono neanche curare la formazione dei militari.
- L’istituzione, l’elezione (ivi inclusa la determinazione della procedura elettiva) e la composizione numerica di tali organismi sono predeterminate dai rispettivi comandi militari in applicazione degli artt. 875 e 933 del d.P.R. n. 90/2010 e sono modificabili solo con decreto del Ministero della Difesa e/o del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
- I pubblici poteri hanno una diretta influenza sulle cariche e sui procedimenti elettorali. In passato si sono registrati episodi di sospensione degli stessi e di proroga degli organismi in carica, in spregio della durata triennale stabilita per legge e dell’obbligo di indizione dei procedimenti elettorali prima della scadenza degli organi in carica.
- Nel 2002, difatti, con determinazione n. 8/2988 del 21 gennaio, il Capo di Gabinetto del Ministero della difesa ha disposto la sospensione sine die dell’attività elettorale in corso e la proroga degli organi di rappresentanza scaduti, giustificando la misura con l’esigenza di assicurare l’avvio delle trattative per le attività di concertazione relative al quadriennio normativo 2002-2005 e al biennio economico 2002-2003, trattative che avrebbero potuto svolgersi anche se il rinnovo degli organi avesse seguito il calendario già stabilito. Tale atto e le conseguenti determinazioni dello Stato Maggiore della difesa e del Comando dell’ufficio rapporti con la rappresentanza militare sono stati impugnati dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio che, in sede cautelare, ha accolto la sospensiva per far sì che fosse stabilito il calendario dei procedimenti elettorali per l’anno 2002 (cfr. doc. n. 9 allegato al ricorso nel giudizio a quo).
- Negli ultimi anni, poi, si sono succedute, del tutto arbitrariamente, numerose proroghe del mandato dei componenti in carica dei Consigli della rappresentanza militare. Ciò dimostra, ancora una volta, come la rappresentanza militare sia ben lontana dal poter garantire gli interessi morali e materiali dei soggetti rappresentati, essendo totalmente asservita alle volontà dei vertici ministeriali e delle gerarchie militari con cui, invece, dovrebbe confrontarsi.
- Sempre in tema di procedimenti elettorali, si evidenzia il carattere estremamente limitato delle forme di propaganda elettorale. Ai sensi dell’art. 892 del d.P.R. n. 90 del 2010, ogni eleggibile

può rendere noti solo nei luoghi militari gli orientamenti personali secondo i quali, se eletto, intende assolvere il suo mandato. La manifestazione del pensiero è, inoltre, concessa esclusivamente nel corso di un'adunata unica di categoria convocata dal comandante in appositi locali nei quali è fatto divieto di utilizzo di materiali, cartelloni, video, diapositive e scritte murali.

- Il carattere gerarchizzato della struttura di rappresentanza è confermato anche dal fatto che gli incontri tra gli organi rappresentativi ai vari livelli (di base, intermedio e centrale) sono ammessi solo previo coordinamento con l'autorità militare corrispondente (art. 928 del d.P.R. n. 90/2010). Le forme e le modalità di trattazione delle materie di competenza degli organi di rappresentanza devono essere concordate con i comandi e gli organi dell'amministrazione militare, garantendo, così, un raccordo fra le diverse articolazioni della rappresentanza e la struttura gerarchica dell'ordinamento militare.
- In tale ottica, proprio al fine di contenere le attività degli organi rappresentativi all'interno del quadro disciplinare militare, i delegati sono tenuti, ai sensi dell'art. 882 del d.P.R. 90/2010, a rispettare i seguenti divieti: a) formulare pareri e proposte o avanzare richieste e istanze che esulino dalle materie e dai campi di interesse indicati dall'articolo 1478 del codice; b) rilasciare comunicati e dichiarazioni o aderire ad adunanze o svolgere attività di rappresentanza al di fuori degli organi di appartenenza; c) avere rapporti di qualsiasi genere con organismi estranei alle Forze armate, salvo quanto disposto dal libro IV del titolo IX del capo III del codice e dal regolamento; (...) e) promuovere e raccogliere sottoscrizioni ai fini dell'esercizio delle attività di rappresentanza.
- Come è evidente, non solo i divieti investono attività paradigmatiche della libertà sindacale, come ad esempio la possibilità di svolgere attività di proselitismo ovvero quella di aderire ad altre organizzazioni sindacali, ma la loro violazione è espressamente qualificata come grave mancanza disciplinare ai sensi dell'art. 751 del d.P.R. n. 90/2010 ed è punibile, dunque, con la consegna semplice e/o di rigore. La sanzione disciplinare scatta anche in tutti i casi in cui il delegato ponga in essere comportamenti contrastanti con le norme di principio sulla disciplina militare contenute nel libro IX del Codice e nel Regolamento.
- Un dato ulteriore che denota l'assenza di carattere sindacale degli organismi di rappresentanza emerge dall'art. 887 del d.P.R. n. 90/2010 che, imponendo al militare "il dovere di partecipare alle elezioni della rappresentanza", gli nega il diritto di libertà negativa di associazione. Anche in assenza di un'espressa previsione nella CEDU, tale diritto è tutelato dalla giurisprudenza di Strasburgo dalla quale emerge chiaramente come il rifiuto di affiliazione sindacale non debba avere conseguenze eccessivamente penalizzanti per il lavoratore (cfr., ex multis, Sigurdur A. Sigurjónsson c. Islanda, sentenza del 30 giugno 1993, § 35). La disciplina italiana considera, invece, l'inosservanza delle disposizioni in materia di attività rappresentative – tra cui, quindi, anche quella relativa all'elezione dei rappresentanti in seno ai vari organi – come una grave mancanza disciplinare punibile, ai sensi del citato art. 751 del medesimo d.P.R., addirittura con la consegna di rigore (equivalente ad una misura restrittiva della libertà personale!).
- Se si guarda, poi, alle competenze degli organi di rappresentanza, si nota subito che essi svolgono funzioni prevalentemente consultive e propositive che, certamente, non investono l'intero ventaglio delle problematiche che possono sorgere in seno all'istituzione militare (si pensi, in modo particolare, al contenzioso ed alle rivendicazioni di carattere retributivo).
- Ma vi è di più. Nessuno spazio di tutela è riservato al diritto di contrattazione collettiva, diritto pacificamente riconosciuto dalla Corte europea dei diritti dell'uomo e dal Comitato europeo dei diritti sociali come uno degli elementi essenziali della libertà sindacale (cfr. supra §§ IV.b e V).
- L'art. 3 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche") esclude, infatti, espressamente il personale militare dall'ambito di applicazione soggettiva delle norme ivi contenute in materia di contrattazione collettiva in seno alle Pubbliche Amministrazioni. Nelle intenzioni del legislatore, tale esclusione sarebbe controbilanciata dalla specifica procedura di concertazione in seno alle Forze armate, disciplinata dal d.lgs. 12 maggio 1995, n. 195, successivamente modificato dal d.lgs. 31 marzo 2000, n. 129, che si concretizza in una serie di incontri fra una delegazione di

parte pubblica (costituita da rappresentanti dei vari ministeri), i Capi di Stato maggiore (relativamente alle figure lavorative per le quali si sta negoziando) e la delegazione dei lavoratori (ossia il CoCeR).

- La partecipazione degli organi di rappresentanza alla fase di concertazione, che precede l’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica, si realizza soltanto all’interno della delegazione del Ministero della difesa e degli altri ministeri competenti e, inoltre, la normativa in questione non introduce un reale confronto tra le parti, ma una semplice consultazione. I CoCeR, infatti, non hanno alcun reale potere negoziale – diversamente rispetto a quanto accade in seno alla Polizia di Stato – ma soltanto un ruolo consultivo. Gli organi di rappresentanza (ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 195/1995) possono unicamente esprimere pareri o proporre modifiche a degli schemi di provvedimento che vengono loro proposti. La loro approvazione non è neppure necessaria, tanto è vero che il mancato raggiungimento di un accordo fa sì che, in luogo di un atto bilaterale, venga adottato un mero atto unilaterale da parte dei Comandanti Generali o dal Capo di Stato maggiore.
- Il potere di concertazione incontra peraltro un limite significativo quanto al suo ambito di applicazione *ratione materiae*: le tematiche oggetto di negoziazione sono, infatti, esclusivamente quelle delineate dagli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 195/1995. Correlativamente, alle rappresentanze militari è del tutto preclusa la possibilità di occuparsi di questioni inerenti l’ordinamento, l’addestramento, le operazioni, il settore logistico-operativo, il rapporto gerarchico-funzionale e l’impiego del personale. In altri termini, viene meno il confronto sindacale su questioni che costituiscono l’essenza stessa dei corpi militari.
- In ragione di quanto sopra e alla luce del consolidato orientamento della Corte europea dei diritti dell’uomo e del Comitato europeo dei diritti sociali, è evidente che gli organismi di rappresentanza, a dispetto di quanto apoditticamente sostenuto dal giudice di prime cure, non sono in alcun modo in grado di “rappresentare e difendere, nelle sedi istituzionali, le aspirazioni, le esigenze, le proposte comunque connesse con gli interessi collettivi delle singole categorie”.

Per quanto sopra esposto, si chiede l’accoglimento delle conclusioni rassegnate nell’atto di costituzione del presente giudizio costituzionale.

Avv. Prof. Andrea Saccucci



Ministero della Difesa

Gabinetto del Ministro

Via XX Settembre, 8 00187 ROMA
PEI: udc@gabmin.difesa.it PEC: udc@postacert.difesa.it

All./Ann.: ///
Uf./Class.: APM / 11.7.291 / 18_AP

Oggetto: Sentenza della Corte Costituzionale n. 120 in data 13 giugno 2018. Procedure per la costituzione di associazioni professionali tra militari a carattere sindacale.

AL CAPO DI STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
AL SEGRETARIO GENERALE DELLA DIFESA/DNA
AL DIRETTORE DELL'UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI
AL DIRETTORE DELL'UFFICIO CENTRALE PER LE ISPEZIONI AMMINISTRATIVE
AL COMMISSARIO GENERALE PER LE ONORANZE AI CADUTI IN GUERRA

e, per conoscenza:

AL CAPO DI STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO
AL CAPO DI STATO MAGGIORE DELLA MARINA
AL CAPO DI STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA
AL COMANDANTE GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Seguito:

- a. fgl. n. 1/18802/11.7.141.3195 in data 18 marzo 1996;
- b. fgl. n. 1/1822/11.7.155/02R in data 15 gennaio 2002;
- c. fgl. n. 1/36211/11.7/02 ML in data 10 luglio 2003;
- d. fgl. n. 1/55455/11.7.0/05 in data 8 novembre 2005.

Riferimento: fgl. SMD n. 29.4/1060/C123-2 in data 8 marzo 2006.

L'articolo 1475, comma 2, del Codice dell'ordinamento militare (COM) va oggi letto alla luce del dettato della sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 13 giugno 2018 (pubblicata in G.U. Serie speciale - n. 25 del 20 giugno 2018). I giudici costituzionali hanno infatti deliberato che *"I militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale alle condizioni e con i limiti fissati dalla legge"*. Resta fermo che i militari non possono aderire ad altre associazioni sindacali ed esercitare il diritto di sciopero (articolo 1475, comma 4, del COM).

Nelle more di un intervento organico del legislatore in materia e al fine di dare attuazione a quanto previsto dalla Corte, si ritiene opportuno integrare le disposizioni emanate con le circolari cui si fa seguito, impartendo specifiche indicazioni per consentire l'avvio delle procedure di costituzione dei sodalizi in disamina.

Al riguardo, va innanzitutto considerato che le associazioni professionali tra militari a carattere sindacale necessitano, al fine di poter svolgere la loro regolare e ordinata attività in un quadro giuridico omogeneo e coerente con i limiti imposti dalla normativa vigente, del preventivo assenso del Ministro della difesa, previsto dall'articolo 1475, comma 1, del COM, trattandosi di una "condizione di carattere generale, valida per ogni associazione, a fortiori per quelle a carattere sindacale, sia perché species del genere più ampio considerato dalla norma, sia per la loro particolare rilevanza"¹.

Nell'esercizio di tale potere autorizzativo si realizza peraltro, come sancito dalla sentenza della Corte Costituzionale, il necessario bilanciamento del riconosciuto diritto alla costituzione dei sodalizi in parola e l'adesione agli stessi con il valore supremo di difesa della Patria e assoluta neutralità delle Forze armate, in modo da assicurare, sempre e comunque nell'interesse nazionale, la massima coesione interna e prontezza operativa di queste ultime e del Corpo della Guardia di finanza.

In ordine alla tempistica procedimentale, il termine massimo per l'esercizio della prerogativa di assenso è fissato dall'articolo 1038, comma 2, let. a), del Testo unico regolamentare in materia di ordinamento militare (D.P.R. n. 90 del 2010 - TUOM) in 180 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta ed è sospendibile ai fini istruttori per un periodo non superiore a 30 giorni, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge n. 241 del 1990, per permettere alle costituenti associazioni di regolarizzare eventuali indispensabili adempimenti.

Relativamente all'attività istruttoria, in armonia con quanto avviene per le altre tipologie associative, le istanze dovranno pervenire al Gabinetto del Ministro corredate delle bozze di atto costitutivo e di statuto e dei pareri dei Capi di Stato Maggiore di Forza Armata/Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri e del Capo di Stato Maggiore della Difesa, fondati su valutazioni ampie e complete.

Per l'area tecnico amministrativa, le istanze andranno invece corredate dei pareri della scala gerarchica e del Segretario Generale della Difesa/DNA, mentre, per le associazioni aventi carattere interforze dovranno essere acquisiti i pareri dei Capi di Forza Armata interessati/Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, nonché del Comandante Generale della Guardia di Finanza qualora il sodalizio contempli anche personale appartenente a tale Corpo.

Per quanto concerne i requisiti per la legittima costituzione delle associazioni in tratto, si segnala la necessaria coesistenza delle seguenti condizioni soggettive, oggettive e funzionali:

- divieto di avvalersi del diritto di sciopero;
- divieto di aderire o federarsi ad altre associazioni sindacali non militari²;
- uso di una denominazione idonea ad evidenziarne la natura di associazione professionale militare, sia pure a carattere sindacale, e che non richiami, in modo equivoco, sigle sindacali per le quali sussiste il divieto di adesione³;
- adesione del solo personale militare in servizio e di quello in ausiliaria, quest'ultimo in quanto pienamente assoggettabile ad obblighi di servizio, destinatario di una specifica indennità per tale disponibilità e comunque soggetto a determinati vincoli dall'art. 994 del COM. Tale limite associativo è ricavabile dal diritto, riconosciuto dalla Corte costituzionale, di costituire non già associazioni sindacali militari *latu sensu*, ma associazioni professionali militari a carattere sindacale, con ciò rimarcandone la destinazione al solo personale militare in attività di servizio. Del resto il termine "professione", nella sua più ampia accezione, definisce un'attività lavorativa esercitata in modo continuativo a scopo di guadagno, mentre l'art. 893 del COM prevede che "il

¹ Corte Costituzionale, sentenza n. 120 del 2018, punto 16.

² La seconda parte del comma 2 dell'articolo 1475 del COM non è stata, infatti, censurata dalla Corte costituzionale, la quale ha anzi affermato la legittimità del divieto per i militari di adesione ad "altre associazioni sindacali" (Corte Costituzionale, sentenza n. 120 del 2018, punti 14 e 19, e art. 1475, comma 2, D Lgs. n. 66/2010, nella parte non caducata).

³ Vedasi nota 2.


militare in servizio permanente è fornito di rapporto di impiego che consiste nell'esercizio della professione di militare”;

- iscrizione del personale militare di qualsiasi ruolo e grado e tutela degli interessi di tutti gli iscritti, a prescindere dal ruolo di appartenenza. Tale condizione è necessaria per evitare, in caso di costituzione di associazioni sindacali di categoria, forme di conflittualità interna alla compagine militare, con conseguente lesione del fondamentale principio di coesione già affermato dalla Corte costituzionale⁴;
- esclusione dalle competenze, o comunque dalle finalità statutarie, della trattazione delle materie attinenti a ordinamento, addestramento, operazioni, settore logistico-operativo, rapporto gerarchico-funzionale e impiego del personale;
- estraneità, anche solo in termini di partecipazione e sostegno, alle competizioni politiche e amministrative comunitarie, nazionali e territoriali di qualsivoglia livello e natura;
- rispetto del principio di democraticità delle Forze Armate ai sensi dell'articolo 52 della Costituzione, anche al fine di rendere effettiva la libertà di associazione riconosciuta, con particolare attenzione alla elettività delle cariche direttive, per le quali deve essere dunque prevista una durata temporale ben definita e la rieleggibilità solo dopo un adeguato periodo di tempo;
- osservanza del principio di neutralità delle Forze Armate ai sensi degli articoli 97 e 98 della Costituzione, valido per tutto il pubblico impiego e a maggior ragione per i Corpi deputati alla difesa della Patria;
- chiarezza inequivocabile riguardo alla struttura organizzativa, alle modalità di costituzione e di funzionamento nonché alle fonti di finanziamento, consistenti esclusivamente nei proventi derivanti dalle deleghe connesse al versamento delle quote da parte degli associati;
- assenza di finalità lucrative e previsione di rendiconti patrimoniali annuali, con carattere di massima trasparenza e visibilità;
- rispetto dei principi di trasparenza e *privacy*, come dettati dall'ordinamento.

Restano ferme, a legislazione vigente, le competenze degli organismi della rappresentanza militare.

Le disposizioni previste dalle precedenti direttive rimangono vigenti qualora non in contrasto con la presente circolare.

IL CAPO DI GABINETTO
(Gen. S.A. Alberto ROSSO)



⁴ Corte Costituzionale, sentenza n. 449 del 13 dicembre 1999, punti 2 e 3.

ATTO COSTITUTIVO
DELL'ASSOCIAZIONE SINDACALE
S I U L M

SINDACATO UNITARIO LAVORATORI MILITARI

In data 24.06.18 a Roma, si sono riuniti:

- **RULLO Salvatore** nato a Cosenza il 10.02.1959
residente a Collevero (RM) Via R. Sanzio 64
cittadino italiano militare AM CF RLLSVT59B10D086R
- **ALTIERI Annalisa** nata a Caserta il 18.09.83
residente a Martignacco (UD) Via Udine 79 B
cittadina italiana militare EI CF LTRNLS83P58B963U
- **COSTANTINO Sebastian** nato a Novara 16.07.79
residente a Scorze (VE) Via Venezia 5
cittadino italiano militare EI CF CSTSST79L16F952M
- **GIULI Francesco** nato a Velletri 12.09.81
residente a Pomezia (RM) Via Pratica di mare 45
cittadino italiano militare AM CF GLIFNC81P12L719V
- **FANTINI Gianluca** nato a Roma 24.08.69
residente a Roma Via Felice Stroppiana 25
cittadino italiano militare EI CF FNTGLC69M24H501V
- **DI CINTIO Ezio** nato a Capistrello AQ 17.05.61
residente a Scoppito (AQ) Via San Fabiano 5
cittadino italiano militare CC for. CF DCNZEI61E17B656U
- **CUNDARI Giacinto** nato a Catanzaro 14.06.66
residente a Tiriolo (CZ) Via Monte 7
cittadino italiano militare CC for. CF CNDGNT66H14C352H
- **ABBAMONDI Achille** nato a Solpaca 1.1. 69
residente a Solopaca (BN) Via Procusi 59
cittadino italiano militare CC CF BBMCLL68A01I809E
- **GRANO Maurizio** nato a Napoli 28.7.67
residente a Carpaneto PC Via G. Rapaccioli 26
cittadino italiano militare AM CF GRNMRZ67L28F839K



- **COTRONEI Gaetano** nato a Vibo Valentia 26.10.76
residente a Montalto Uffugo (CS) Via G. Verdi 6 cittadino
italiano militare EI CF CRTGTN76R26F537V
- **BASCIANI Valerio** nato a L'Aquila 18.4.73
residente a Forlimpopoli (FC) Via Savio 4 A
cittadino italiano Militare CC CF BSCVLR73D18A345G
- **TESONE Luigi** nato a Napoli 20.7.73
residente a Istrana (TV) Via Divisione Julia 46
cittadino italiano militare AM CF TSNLGU73L20F839R
- **GARZIA Luigi** nato a Galatina 2.5.86
residente a Galatina (LE) Via Kennedy 8
cittadino italiano militare AM CF GRZLGU86E02D862R
- **GRASSI Arturo** nato a Napoli 18.8.66
residente a Mariglianella (NA) Via Roma 149
cittadino italiano militare CC CF GRSRTR66M18F839R
- **RIFINO GIUSEPPE** nato a Altamura 4.12.78
residente a Altamura (BA) Via S. Annibale di Francia 34
cittadino italiano militare CC CF RFNGPP78T04A225V



che, di comune accordo, stipulano e convengono quanto segue:

Art. 1 - Dai suddetti componenti, in qualità di Soci fondatori - così individuati nel prosieguo del presente Atto costitutivo - è costituita un'associazione sindacale denominata "Sindacato Unitario Lavoratori Militari" (di seguito ed in sigla, SIULM).

Art. 2 - Il SIULM ha come scopo l'organizzazione, la rappresentanza e la tutela dei soggetti di cui all'art. 1 dello statuto associativo allegato al presente atto alla lettera "A".

Art. 3 - Il SIULM si propone di raggiungere lo scopo di cui al precedente art. 2 del presente Atto costitutivo tramite l'esercizio delle attività di cui all'art. 2 dello Statuto e di quelle ulteriori di cui al medesimo Statuto che in allegato alla lettera "A" forma parte integrante del presente Atto costitutivo.

Art. 4 - Il SIULM ha durata illimitata nel tempo.

Art. 5 - Il SIULM non ha scopo di lucro ed è organizzato secondo una struttura democratica ed elettiva; è indipendente da ogni forza politica, è apolitico ed aconfessionale.

Art. 6 - Il Patrimonio sociale è costituito: a) dal Fondo iniziale di cui al seguente art. 11 del presente Atto costitutivo; b) dalla quota associativa annuale versata da ciascun associato fissata per il primo anno in €. 20; c) dai beni mobili ed immobili acquisiti; d) da sovvenzioni ricevute da organizzazioni nazionali ed internazionali, governative, singoli, enti ed istituzioni pubbliche e private per la realizzazione degli obiettivi conformi alle finalità stabilite con il presente atto costitutivo e con lo Statuto che si allega al presente atto, alla lettera "A"; e) da qualsiasi contributo ed elargizione di associati e non associati solidali con il SIULM. Ogni contributo al Patrimonio sociale deve rispondere a canoni di pubblicità e trasparenza.

Art. 7 - Sono organi del SIULM quelli indicati nello Statuto allegato alla lettera "A" e facente parte integrante del presente Atto costitutivo.

Art. 8 - I Soci fondatori costituiscono un Comitato direttivo provvisorio composto da ciascuno di essi e stabiliscono che il detto Comitato direttivo provvisorio dirigerà collegialmente il SIULM fino alla prima assemblea nazionale degli iscritti, da tenersi entro 12 mesi dalla registrazione del presente Atto costitutivo, che ratificherà lo Statuto del SIULM secondo la volontà assembleare e nel rispetto delle leggi vigenti.

Art. 9 - Il Comitato direttivo provvisorio è incaricato di nominare i responsabili e referenti regionali provvisori, suddivisi per Forza armata di appartenenza. Il Comitato direttivo ha facoltà di costituire articolazioni territoriali, attivare servizi, convenzioni e nominare responsabili in specifici settori, decisioni che dovranno essere ratificate alla prima assemblea nazionale degli iscritti. Il Comitato direttivo provvisorio cessa di esistere all'atto della ratifica dello Statuto da parte della prima assemblea nazionale degli iscritti.

Art. 10 - E' nominato Segretario il sign. Garzia Luigi . E' nominato Presidente del Comitato direttivo provvisorio il Sig. Rullo Salvatore nato a Cosenza il 10/02/1959, al quale è conferito mandato per la registrazione del presente atto e l'espletamento degli ulteriori adempimenti necessari, ivi compresa la promozione dell'istanza ex art. 1475, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.













Art. 11 - I Soci fondatori costituiscono il Fondo iniziale del SIULM dell'ammontare di €. 1.200 tramite versamento di €. 80 pro capite effettuato su apposito conto corrente acceso in primario istituto bancario ed intestato al SIULM. La quota pro capite versata si intende comprensiva della quota di iscrizione annuale per l'anno in corso al SIULM.

Art. 12 - La sede legale del SIULM è in Roma alla Via Valadier, n. 43

allegati: Statuto;



Letto, confermato e sottoscritto

| | |
|--|--|
|  RULLO Salvatore |  GARZIA Luigi |
|  ALTIERI Annalisa |  COTRONEI Gaetano |
|  COSTANTINO Sebastiano |  BASCIANI Valerio |
|  GIULI Francesco |  TESONE Luigi |
|  FANTINI Gianluca |  GRANO Maurizio |
|  DI CINTIO Ezio |  GRASSI Arturo |
|  CUNDARI Giacinto |  RIFINO Giuseppe |
|  ABBAMONDI Achille | |



DIREZIONE
 DELLE
 ENTRATE
 DIREZIONE
 PROVINCIALE DI
 ROMA
 Ufficio
 Territoriale di
 Velletri

N. 420
 Anno 3
 Data 03/07/18

RECELIATO
 CON S.M.O.

200,00

IL DIRIGENTE
 IL DIRETTORE DELL'UFFICIO (*)
 MARIA CARMELA VARDÉ
 (*) firma su delega del Direttore Provinciale

STATUTO provvisorio Sindacato Unitario Lavoratori Militari (S I U L M)**ART. 1 DEFINIZIONE**

Il **SIULM** Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Militari è un'Organizzazione sindacale di Militari in servizio e non, costituita senza alcuna distinzione di sesso, fede religiosa, etnia, ruolo, qualifica o funzione.

Il **SIULM** è composto, diretto e rappresentato da appartenenti a Esercito, Aeronautica Militare, Marina Militare, Capitaneria di Corpo, Carabinieri e Guardia di Finanza in attività di servizio e non. L'adesione al **SIULM** è volontaria. Essa comporta piena eguaglianza di diritti e di doveri nel pieno rispetto dell'appartenenza a gruppi etnici, nazionalità, lingua, orientamento sessuale, identità di genere, culture e formazioni politiche, sociali e di interessi, dell'essere credente o non credente.

Essa, inoltre, comporta l'accettazione dei principi e delle norme del presente Statuto, in quanto assumono i valori delle libertà personali, civili, economiche, sociali, politiche e della giustizia sociale quali presupposti fondanti e fini irrinunciabili di una società democratica. Il **SIULM** ha sede in Roma.

ART. 2 FINALITÀ

Il **SIULM** considera obiettivo irrinunciabile della propria azione, il costante impegno di rappresentanza e la difesa dei diritti e degli interessi dei militari nel più generale interesse della collettività. Il **SIULM** è un sindacato di natura programmatica ed è un'organizzazione unitaria e democratica che considera la propria unità e la democrazia suoi caratteri fondanti. Il **SIULM**, nel pieno rispetto della legge nonché dei principi e delle norme contenute nella Costituzione della Repubblica, si prefigge di garantire avanzati livelli di tutela professionale ai militari, attraverso politiche in grado di rispondere contemporaneamente alla domanda di difesa, sicurezza, di legalità e di giustizia che viene dai cittadini. Per il raggiungimento di questi obiettivi sviluppa, tra l'altro, iniziative volte a:

- stimolare l'innovazione costante delle Forze Armate, al fine di adeguare la sua azione e la sua struttura alle esigenze di una moderna politica della difesa e sicurezza e della tutela dei diritti fondamentali della persona così come sanciti nella nostra Costituzione;
- garantire il pieno rispetto dei diritti dei militari, nel quadro di un più generale avanzamento dei diritti civili, politici e sindacali di tutti gli appartenenti a Esercito, Marina, Capitaneria di Corpo, Aeronautica, Carabinieri e GdF;
- realizzare migliori condizioni di vita e di lavoro per tutti i militari e le loro famiglie, sul piano della tutela salute, normativo, economico, del benessere e dello stato sociale, delle pari opportunità professionali e di genere;
- costruire e rilanciare il più ampio processo di democratizzazione e di riforma nell'ambito dei comparti sicurezza e difesa; fornire assistenza ai militari nelle controversie derivanti dai rapporti di lavoro e nella tutela dei diritti sindacali;
- promuovere, anche d'intesa con altri sindacati militari, iniziative organizzative, politiche, legislative e sociali a tutela del personale Militare in servizio e non;
- sviluppare e tenere vivo nel paese un ampio dibattito intorno ai temi della difesa, sicurezza, della legalità, che contribuisca ad accrescere il livello di partecipazione democratica dei cittadini Italiani dei quali i militari sono parte importante non isolata.- collaborare con i sindacati dei militari europei.

La promozione dello sciopero in ambito militare non rientra tra le attività promosse dal **SIULM**.



Sono escluse iniziative ed attività del **SIULM** nelle materie concernenti l'ordinamento, l'addestramento, le operazioni, il settore logistico-operativo, il rapporto gerarchico-funzionale e l'impiego del personale, così come intese ai sensi e per gli effetti dell'art. 1478, comma 7, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 salvo siano successivamente regolamentate da legge sui sindacati militari

ART. 3 PRINCIPI FONDAMENTALI

Il **SIULM** considera la tutela dei diritti e delle libertà democratiche, obiettivo costante ed imprescindibile della propria azione. Individua nella solidarietà attiva tra le lavoratrici e i lavoratori militari un fattore decisivo per l'affermazione dei diritti umani, civili e della democrazia politica, economica e sociale di Forze armate che, nel rispetto dell'art. 52 della Costituzione, secondo il quale " le Forze Armate si informano allo spirito democratico della repubblica italiana" . Considera l'unità delle lavoratrici e dei lavoratori valore ed obiettivo strategico, fattore determinante di rafforzamento del potere contrattuale del sindacato e della tutela e promozione dei diritti. Favorisce il pluralismo culturale e ideale dell'Organizzazione, come condizione della crescita della propria capacità progettuale, dell'efficacia dell'iniziativa sindacale e della democrazia interna. Attribuisce valore primario alla propria autonomia, dai partiti, dal governo, dalle istituzioni e dall'amministrazione. Considera la democrazia sindacale valore dell'Organizzazione e principio ispiratore nella definizione delle scelte politico-sindacali, nella formazione dei gruppi dirigenti e nella partecipazione delle iscritte e degli iscritti ad ogni aspetto della propria attività.

Art. 4 USO DELLA SIGLA E DEL LOGO

La sigla ed il logo del **SIULM** possono essere utilizzati soltanto dagli organi statutari o da essi autorizzati.

ART. 5 ISCRIZIONE AL SIULM

L'iscrizione al **SIULM** avviene, nella prima fase mediante versamento quota iscrizione sul conto nazionale del sindacato e successivamente -mediante domanda alla Struttura territoriale competente e sottoscrizione della relativa delega. A tutela dell'Organizzazione la domanda di iscrizione viene respinta nei casi di gravi condanne penali, sino all'espiazione della pena, e di attività o appartenenza ad associazioni con finalità incompatibili con il presente Statuto (organizzazioni criminali, segrete, massoniche). Le situazioni previste dal precedente comma costituiscono causa di interruzione del rapporto associativo con il **SIULM**.

ART. 6 DIRITTI DELLE ISCRITTE E DEGLI ISCRITTI

Le iscritte e gli iscritti al **SIULM** hanno uguali diritti. Essi hanno diritto di concorrere alla formazione delle decisioni dell'Organizzazione e di manifestare liberamente il proprio pensiero e il proprio diritto di critica. Ogni iscritta e ogni iscritto al **SIULM** ha diritto di concorrere, secondo le regole organizzative, alla formazione della piattaforma ed alla conclusione di ogni vertenza sindacale. Le iscritte e gli iscritti hanno diritto alla piena tutela, sia individuale sia collettiva, dei propri diritti e interessi economici, sociali, professionali e morali,

ART. 7 DEMOCRAZIA SINDACALE

Il carattere democratico dell'Organizzazione è garantito:

- dallo **svolgimento dei congressi ogni quattro anni**, salvo decisioni degli organismi dirigenti che ne prevedano l'anticipazione e le norme per l'indizione dei congressi straordinari, e dell'elezione negli stessi degli organismi dirigenti; le vacanze che si verificassero, negli organismi dirigenti stessi, tra un

congresso e l'altro, possono essere colmate per cooptazione da parte degli stessi organi direttivi fino al massimo di un terzo dei loro componenti e per sostituzione decisa dagli organi direttivi competenti di quei componenti la c elezione a detti organi spetta; - dall'applicazione, nelle elezioni degli organi direttivi da parte dei congressi, del voto segreto. Fattori essenziali della vita democratica dell'Organizzazione sono:

a. la garanzia della massima partecipazione di ogni iscritta e di ogni iscritto all'attività del **SIULM** ; b. la definizione delle prerogative e dei poteri degli organismi che deve garantire la netta distinzione dei poteri: - di direzione politica e di regolamentazione della vita interna, in tutti i suoi molteplici aspetti a partire da quelli rinviati esplicitamente dallo Statuto, attribuiti al Comitato Direttivo; - di gestione politica dei mandati ricevuti dal Comitato Direttivo, di rappresentanza legale del **SIULM** e di direzione quotidiana delle attività, attribuiti al Presidente, al Segretario generale ed alla Segreteria; c la definizione di regole: per la selezione dei gruppi dirigenti; per la loro mobilità sindacale; per la durata massima dei mandati esecutivi nell'incarico di Presidente e Segretario Generale - stabilendo che essa non possa superare due mandati Congressuali (o non più di otto anni)-; per la sostituzione negli incarichi esecutivi, ispirate a favorire il rinnovamento costante dei gruppi dirigenti e a meglio utilizzare le esperienze; Il **SIULM** garantisce e promuove il diritto inalienabile di ogni iscritta/iscritto e dirigente a contribuire, individualmente o tramite delegati, alla formazione, realizzazione e allo sviluppo del programma, nonché alla costituzione dei gruppi dirigenti.

Il **SIULM** considera la democrazia di mandato delle lavoratrici e dei lavoratori il principio fondamentale da assumere per la definizione di tutte le fasi negoziali dell'attività contrattuale.

Le iscritte e gli iscritti partecipano all'attività dell'Organizzazione, contribuiscono al suo finanziamento attraverso le quote associative e si attengono alle norme del presente Statuto ed ai provvedimenti deliberati dagli organi statuari e dagli organismi dirigenti in applicazione dello Statuto stesso. Le iscritte e gli iscritti sono tenuti a comportarsi con lealtà nei confronti delle altre iscritte e degli altri iscritti, rispettando i principi individuati nel presente Statuto. Qualora assumano incarichi di direzione sono chiamati a svolgere i loro compiti con piena coscienza delle responsabilità che ne derivano, nei confronti

ART 8 NORME GENERALI DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI

La riunione degli organismi viene decisa dalla Segreteria e convocata dal Presidente, Segretario Generale, dal Segretario Organizzativo o da altro Segretario incaricato. L'elettorato attivo può essere attribuito solo agli appartenenti in attività di servizio ed in regola con il pagamento del contributo associativo. Tutte le cariche direttive sono elettive. **POSSONO ESSERE ELETTI ALLE CARICHE NAZIONALI**, direttivo e segreteria, anche militari non in servizio attivo. La Struttura nazionale svolge ruolo di Centro Regolatore ed esercita tale attribuzione mediante la segreteria.

ART. 9 INCOMPATIBILITA'

1. Il **SIULM** ispira il suo comportamento rivendicativo e contrattuale e le decisioni di ricorrere alla pressione sindacale, all'obiettivo primario di realizzare la massima solidarietà fra gli interessi e i diritti delle donne e degli uomini che lavorano, e di salvaguardare la massima unità nell'elaborazione e nell'azione nel rispetto delle scelte adottate democraticamente



dall'Organizzazione nel suo insieme. Questo principio di solidarietà contrappone il **SIULM** a ogni logica di tipo corporativo.

2. Il **SIULM** considera incompatibile l'azione di singoli o di gruppi i quali, mentre ribadiscono la loro adesione formale al **SIULM**, promuovono la costituzione di organizzazioni parasindacali, in competizione con la rappresentatività a cui tende il **SIULM**, ovvero promuovono azioni organizzate che, di fronte alla controparte, rompono l'unità del **SIULM** come soggetto contrattuale.

3. L'autonomia del **SIULM** si realizza anche fissando le seguenti **incompatibilità** con cariche elettive dell'Organizzazione ai vari livelli:

- a. organismi provinciali con l'incarico di Comandante, Vice Comandante, Capo ufficio comando, Dirigenti capi sezione; organismi provinciali o regionali con l'incarico di dirigente con incarichi di comando e non regionale - interprovinciale legittimato a svolgere attività di contrattazione
- b. l'attività di direzione del **SIULM** non è compatibile con la partecipazione attiva a livello organizzativo ad altre associazioni di categoria a scopo sindacale;
- c. appartenenza a organi direttivi **nazionali o regionali** di partiti e di altre formazioni politiche o di realtà o movimenti assimilabili ad attività di partito, nonché di organi esecutivi **nazionali o regionali** degli stessi;
- d. qualità di componenti delle assemblee elettive dell'Unione Europea e quelle dello Stato italiano ai diversi livelli istituzionali; la candidatura a tali assemblee comporta l'automatica decadenza da ogni incarico esecutivo e la sospensione dagli organi direttivi di emanazione congressuale;
- e. assunzione di incarichi di governo o di gabinetto ai vari livelli istituzionali; l'incompatibilità scatta dall'accettazione dell'indicazione a far parte di un esecutivo anche se precedente all'appuntamento elettorale.
- f. Trascorsi 6 (sei) mesi dal cessare delle condizioni che danno luogo a incompatibilità, l'iscritta/iscritto sospeso rientra automaticamente negli organismi direttivi di cui faceva parte.
- g. E' responsabilità della Segreteria di riferimento garantire la corretta attuazione delle norme sulle incompatibilità. A fronte di eventuali inosservanze, la Segreteria della struttura interessata risponde della violazione statutaria.

h. Ogni eventuale problema applicativo che dovesse sorgere sulle incompatibilità sarà valutato dal Comitato Direttivo nazionale del **SIULM**.

ART 10 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

La struttura organizzativa del **SIULM**, in ogni suo assestamento e specifica attuazione, deve costantemente mirare a promuovere la più attiva partecipazione degli iscritti e delle iscritte, dei lavoratori e delle lavoratrici e il più efficace impegno verso l'unità sindacale. Nel luoghi di lavoro e nel territorio il **SIULM** identifica nell'Assemblea degli iscritti e delle iscritte la propria rappresentanza di base e la prima istanza congressuale.

L'Assemblea degli iscritti/iscritte elegge la Segreteria delle Sezioni Sindacali di Base, nonché le delegate e i delegati ai congressi delle istanze superiori.

Il **SIULM** si articola nelle seguenti strutture: a. le Sezioni Sindacali di Base; b. le Strutture Provinciali; c. le Strutture Regionali; d. forme organizzative integrate o unificate secondo deliberazioni degli organi previste dallo Statuto; e. la Struttura Nazionale.

Le forme organizzative di cui al precedente punto d. possono essere adottate per meglio rispondere a mutate esigenze di carattere politico ed organizzativo. La direzione e la responsabilità delle politiche generali rivendicative e contrattuali sono di competenza degli organismi statuari deliberanti ed

esecutivi del **SIULM**. Questi, a tal fine, si potranno avvalere del contributo di elaborazione di coordinamenti o aree tematiche su specifiche competenze sindacali ed organizzative. Il Comitato Direttivo nazionale del **SIULM**, su proposta della Segreteria Nazionale, ne stabilirà con specifica deliberazione le modalità di composizione e funzionamento in modo da garantirne il costante coinvolgimento. Il **SIULM** favorisce ad ogni livello le forme di aggregazione che le donne autonomamente si scelgono, garantendone la concreta agibilità politica. Il **SIULM** è impegnato a promuovere la valorizzazione ad ogni livello della presenza ed il ruolo dei quadri femminili, e a realizzare il coinvolgimento attivo delle donne nelle proprie elaborazioni.

ART 11 FORME ORGANIZZATIVE

Organi del **SIULM** :

- a. Sono organi deliberanti: - il Congresso; - il Comitato Direttivo.
- b. È organo esecutivo: - la Segreteria.
- c. È organo consultivo: - l'Assemblea nazionale dei quadri e delegati;
- d. Sono organi di controllo amministrativo: - il Collegio dei sindaci revisori;
- e. È organo di garanzia statutario: - il Collegio statutario nazionale
- f. È organo di giustizia interna: - il Comitato di Garanzia.

ART 12 COMITATO DIRETTIVO NAZIONALE


1. Il Comitato Direttivo è il massimo organo deliberante del **SIULM** tra un Congresso e l'altro. Ad esso sono affidati i compiti di direzione politica nell'ambito degli orientamenti decisi dal Congresso, di impostare le iniziative di portata generale, di verificare il complesso dell'attività sindacale, di assicurare il necessario coordinamento delle strutture in cui il **SIULM** si articola, di provvedere alla convocazione ordinaria e straordinaria del Congresso.
2. Il Comitato Direttivo è convocato dalla Presidenza, su preciso ordine del giorno, in accordo con la Segreteria, almeno una volta a trimestre e ogni qualvolta la sua convocazione sia richiesta secondo le modalità previste dal Regolamento.
3. Il Comitato Direttivo elegge il Presidente, il Segretario generale e, su proposta di quest'ultimo, la Segreteria.
4. Il Comitato Direttivo può convocare Assemblee con funzioni di indirizzo politico (Conferenza di organizzazione, di programma, delle lavoratrici, ecc.) fissandone i criteri e le modalità di composizione e di partecipazione.
5. Le decisioni del Comitato Direttivo sono assunte a maggioranza semplice dei votanti.

Il Presidente Rullo Salvatore

Salvatore Rullo

Il Segretario Garzia Luigi

Luigi Garzia



CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE

| | |
|-------------------------------|---|
| CODICE FISCALE 97980170589 | NATURA GIURIDICA 12 - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI |
|-------------------------------|---|

| |
|---|
| DENOMINAZIONE SINDACATO UNITARIO LAVORATORI MILITARI |
|---|

| |
|---|
| TIPO ATTIVITA' 942000 - ATTIVITA' DEI SINDACATI DI LAVORATORI DIPENDENTI |
|---|

| |
|---|
| DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO V VALADIER 43 |
|---|

| | | |
|-----------------|----------------|-------------|
| C.A.P. 00187 | COMUNE ROMA | PROV. RM |
|-----------------|----------------|-------------|

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE


| | |
|------------------------------------|--------------------|
| CODICE FISCALE RLLSVT59B10D086R | CODICE CARICA 1 |
|------------------------------------|--------------------|

| |
|--|
| COGNOME E NOME OVVERO DENOMINAZIONE RULLO SALVATORE |
|--|

DATA 02/07/2018

Bargetta

IL FUNZIONARIO



| |
|---|
| UFFICIO AGENZIA DELLE ENTRATE UT VELLETRI |
|---|

Comando Prov.le CC Avellino - Nucleo Informativo - PEC

Da: contact <contact@pec.achilleabbamondi.it>
Inviato: mercoledì 4 luglio 2018 12:58
A: NURP LEG CC NA PEC; Nucleo Informativo Avellino PEC
Oggetto: Comunicazioni ex T.U.R.O.M.-DPR n. 90/2010 artt: 748 (Comunicazioni dei Militari) - adesione SIULM del Mar. Magg. Achille ABBAMONDI
Allegati: Comunicazioni ex T.U.R.O.M.- x adesione SIULM.pdf; ATTO COSTITUTIVO SIULM REG.pdf; STATUTO SIULM REG.pdf; CODICE FISCALE SIULM.pdf

Priorità: Alta

Per l'inoltro ai competenti Uffici, si trasmette la Comunicazione (e relativi allegati) ex T.U.R.O.M.-DPR n. 90/2010 artt: 748 (Comunicazioni dei Militari) - inerente la costituzione ed l'adesione all'Associazione **SIULM (Sindacato Unitario Lavoratori Militari)** da parte del Mar. Magg. Achille ABBAMONDI.

Mar. Magg. Achille ABBAMONDI

Recapiti:

ufficio: Comando Provinciale Carabinieri Avellino -Reparto Operativo-Nucleo Informativo- via Brigata Avellino 104 - 83100 Avellino; tel.0825 695410-abitazione:via Procusi 67, 82036 Solopaca (BN) tel 0824.977713 ; cell. **324 0888701** ; e-mail PEC: contact@pec.achilleabbamondi.it ;

AL COMANDO LEGIONE CARABINIERI "CAMPANIA"
- S.M. - Ufficio Personale -

NAPOLI

AL COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI
- Reparto Operativo- Nucleo Informativo -

AVELLINO

Il sottoscritto Mar. Magg. (a) **ABBAMONDI Achille**, nato a Solopaca (Bn) il 01.01.1968, ivi residente alla via Procusi nr. 59, Cip nr. 304940 MB, effettivo al Nucleo Informativo del Comando Provinciale di Avellino;

in riferimento alla vigente normativa, compendiata nel Testo Unico delle Disposizioni Regolamentari in Materia di Ordinamento Militare , e precisamente:

- DPR n. 90/2010 artt: **748** (*Comunicazioni dei Militari*) ;

con la presente, doverosamente

COMUNICA :


- che in data **03 luglio 2018**, a seguito della formale registrazione del relativo Atto Costitutivo presso l'Agenzia delle Entrate, ha aderito alla costituzione dell'Associazione Sindacale **SIULM (Sindacato Unitario Lavoratori Militari)**, associazione senza scopo di lucro, in qualità di **Socio Fondatore** e di Componente del **Comitato Direttivo Nazionale**.
L'Associazione Sindacale SIULM (Sindacato Unitario Lavoratori Militari), avente Cod. Fisc.: **97980170589**, ha la propria sede legale in **Roma, via Valadier n. 43**.
Si precisa che la predetta Associazione Sindacale, ha già avviato le procedure previste dalla vigente normativa per l'atto di approvazione del Signor Ministro della Difesa e per l'istanza ex art. 1475, comma 1 del D.Lgs. n. 66 del 15 marzo 2010.

La presente comunicazione , corredata dai relativi allegati, viene, doverosamente, trasmessa in PEC da questo scrivente, in atto in Licenza Ordinaria fuori sede.

Si allega:

- Atto Costitutivo, debitamente registrato;
- Statuto provvisorio , debitamente registrato;
- Certificato di attribuzione del Codice Fiscale;

Solopaca (Bn), 04/07/2018

Corr. Osservanza

Magg. Magg. Achille ABBAMONDI

ATTO COSTITUTIVO
DELL'ASSOCIAZIONE SINDACALE
S I U L M

SINDACATO UNITARIO LAVORATORI MILITARI

In data 24.06.18 a Roma, si sono riuniti:

- **RULLO Salvatore** nato a Cosenza il 10.02.1959
residente a Colleferro (RM) Via R. Sanzio 64
cittadino italiano militare AM CF RLLSVT59B10D086R
- **ALTIERI Annalisa** nata a Caserta il 18.09.83
residente a Martignacco (UD) Via Udine 79 B
cittadina italiana militare EI CF LTRNLS83P58B963U
- **COSTANTINO Sebastian** nato a Novara 16.07.79
residente a Scorze (VE) Via Venezia 5
cittadino italiano militare EI CF CSTSST79L16F952M
- **GIULI Francesco** nato a Velletri 12.09.81
residente a Pomezia (RM) Via Pratica di mare 45
cittadino italiano militare AM CF GLIFNC81P12L719V
- **FANTINI Gianluca** nato a Roma 24.08.69
residente a Roma Via Felice Stroppiana 25
cittadino italiano militare EI CF FNTGLC69M24H501V
- **DI CINTIO Ezio** nato a Capistrello AQ 17.05.61
residente a Scoppito (AQ) Via San Fabiano 5
cittadino italiano militare CC for. CF DCNZEI61E17B656U
- **CUNDARI Giacinto** nato a Catanzaro 14.06.66
residente a Tiriolo (CZ) Via Monte 7
cittadino italiano militare CC for. CF CNDGNT66H14C352H
- **ABBAMONDI Achille** nato a Solpaca 1.1.69
residente a Solopaca (BN) Via Procusi 59
cittadino italiano militare CC CF BBMCLL68A01I809E
- **GRANO Maurizio** nato a Napoli 28.7.67
residente a Carpaneto PC Via G. Rapaccioli 26
cittadino italiano militare AM CF GRNMRZ67L28F839K



- **COTRONEI Gaetano** nato a Vibo Valentia 26.10.76
residente a Montalto Uffugo (CS) Via G. Verdi 6 cittadino
italiano militare EI CF CRTGTN76R26F537V
- **BASCIANI Valerio** nato a L'Aquila 18.4.73
residente a Forlimpopoli (FC) Via Savio 4 A
cittadino italiano Militare CC CF BSCVLR73D18A345G
- **TESONE Luigi** nato a Napoli 20.7.73
residente a Istrana (TV) Via Divisione Julia 46
cittadino italiano militare AM CF TSNLGU73L20F839R
- **GARZIA Luigi** nato a Galatina 2.5.86
residente a Galatina (LE) Via Kennedy 8
cittadino italiano militare AM CF GRZLGU86E02D862R
- **GRASSI Arturo** nato a Napoli 18.8.66
residente a Mariglianella (NA) Via Roma 149
cittadino italiano militare CC CF GRSRTR66M18F839R
- **RIFINO GIUSEPPE** nato a Altamura 4.12.78
residente a Altamura (BA) Via S. Annibale di Francia 34
cittadino italiano militare CC CF RFNGPP78T04A225V



che, di comune accordo, stipulano e convengono quanto segue:

Art. 1 - Dai suddetti componenti, in qualità di Soci fondatori - così individuati nel prosieguo del presente Atto costitutivo - è costituita un'associazione sindacale denominata "Sindacato Unitario Lavoratori Militari" (di seguito ed in sigla, SIULM).

Art. 2 - Il SIULM ha come scopo l'organizzazione, la rappresentanza e la tutela dei soggetti di cui all'art. 1 dello statuto associativo allegato al presente atto alla lettera "A".

Art. 3 - Il SIULM si propone di raggiungere lo scopo di cui al precedente art. 2 del presente Atto costitutivo tramite l'esercizio delle attività di cui all'art. 2 dello Statuto e di quelle ulteriori di cui al medesimo Statuto che in allegato alla lettera "A" forma parte integrante del presente Atto costitutivo.

Art. 4 - Il SIULM ha durata illimitata nel tempo.

Art. 5 - Il SIULM non ha scopo di lucro ed è organizzato secondo una struttura democratica ed elettiva; è indipendente da ogni forza politica, è apolitico ed aconfessionale.

Art. 6 - Il Patrimonio sociale è costituito: a) dal Fondo iniziale di cui al seguente art. 11 del presente Atto costitutivo; b) dalla quota associativa annuale versata da ciascun associato fissata per il primo anno in €. 20; c) dai beni mobili ed immobili acquisiti; d) da sovvenzioni ricevute da organizzazioni nazionali ed internazionali, governative, singoli, enti ed istituzioni pubbliche e private per la realizzazione degli obiettivi conformi alle finalità stabilite con il presente atto costitutivo e con lo Statuto che si allega al presente atto, alla lettera "A"; e) da qualsiasi contributo ed elargizione di associati e non associati solidali con il SIULM. Ogni contributo al Patrimonio sociale deve rispondere a canoni di pubblicità e trasparenza.

Art. 7 - Sono organi del SIULM quelli indicati nello Statuto allegato alla lettera "A" e facente parte integrante del presente Atto costitutivo.

Art. 8 - I Soci fondatori costituiscono un Comitato direttivo provvisorio composto da ciascuno di essi e stabiliscono che il detto Comitato direttivo provvisorio dirigerà collegialmente il SIULM fino alla prima assemblea nazionale degli iscritti, da tenersi entro 12 mesi dalla registrazione del presente Atto costitutivo, che ratificherà lo Statuto del SIULM secondo la volontà assembleare e nel rispetto delle leggi vigenti.

Art. 9 - Il Comitato direttivo provvisorio è incaricato di nominare i responsabili e referenti regionali provvisori, suddivisi per Forza armata di appartenenza. Il Comitato direttivo ha facoltà di costituire articolazioni territoriali, attivare servizi, convenzioni e nominare responsabili in specifici settori, decisioni che dovranno essere ratificate alla prima assemblea nazionale degli iscritti. Il Comitato direttivo provvisorio cessa di esistere all'atto della ratifica dello Statuto da parte della prima assemblea nazionale degli iscritti.

Art. 10 - E' nominato Segretario il sign. Garzia Luigi . E' nominato Presidente del Comitato direttivo provvisorio il Sig. Rullo Salvatore nato a Cosenza il 10/02/1959, al quale è conferito mandato per la registrazione del presente atto e l'espletamento degli ulteriori adempimenti necessari, ivi compresa la promozione dell'istanza ex art. 1475, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.












Art. 11 - I Soci fondatori costituiscono il Fondo iniziale del SIULM dell'ammontare di €. 1.200 tramite versamento di €. 80 pro capite effettuato su apposito conto corrente acceso in primario istituto bancario ed intestato al SIULM. La quota pro capite versata si intende comprensiva della quota di iscrizione annuale per l'anno in corso al SIULM.

Art. 12 - La sede legale del SIULM è in Roma alla Via Valadier, n. 43

allegati: Statuto;



Letto, confermato e sottoscritto

| | |
|--|--|
|  RULLO Salvatore |  GARZIA Luigi |
|  ALTIERI Annalisa |  COTRONEI Gaetano |
|  COSTANTINO Sebastiano |  BASCIANI Valerio |
|  GIULI Francesco |  TESONE Luigi |
|  FANTINI Gianluca |  GRANO Maurizio |
|  DI CINTIO Ezio |  GRASSI Arturo |
|  CUNDARI Giacinto |  RIFINO Giuseppe |
|  ABBAMONDI Achille | |



DIREZIONE
 DELLE
 ENTRATE
 DIREZIONE
 PROVINCIALE DI
 ROMA
 Ufficio
 Territoriale di
 Velletri

N. 420
 Anno 3
 Date 03/07/18

RECELIATO
 CON S.M.O.

200,00

IL DIRIGENTE
 IL DIRETTORE DELL'UFFICIO (*)
 MARIA CARMELA VARDÉ
 (*) firma su delega del Direttore Provinciale

STATUTO provvisorio Sindacato Unitario Lavoratori Militari (S I U L M)**ART. 1 DEFINIZIONE**

Il **SIULM** Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Militari è un'Organizzazione sindacale di Militari in servizio e non, costituita senza alcuna distinzione di sesso, fede religiosa, etnia, ruolo, qualifica o funzione.

Il **SIULM** è composto, diretto e rappresentato da appartenenti a Esercito, Aeronautica Militare, Marina Militare, Capitaneria di Corpo, Carabinieri e Guardia di Finanza in attività di servizio e non. L'adesione al **SIULM** è volontaria. Essa comporta piena eguaglianza di diritti e di doveri nel pieno rispetto dell'appartenenza a gruppi etnici, nazionalità, lingua, orientamento sessuale, identità di genere, culture e formazioni politiche, sociali e di interessi, dell'essere credente o non credente.

Essa, inoltre, comporta l'accettazione dei principi e delle norme del presente Statuto, in quanto assumono i valori delle libertà personali, civili, economiche, sociali, politiche e della giustizia sociale quali presupposti fondanti e fini irrinunciabili di una società democratica. Il **SIULM** ha sede in Roma.

ART. 2 FINALITÀ

Il **SIULM** considera obiettivo irrinunciabile della propria azione, il costante impegno di rappresentanza e la difesa dei diritti e degli interessi dei militari nel più generale interesse della collettività. Il **SIULM** è un sindacato di natura programmatica ed è un'organizzazione unitaria e democratica che considera la propria unità e la democrazia suoi caratteri fondanti. Il **SIULM**, nel pieno rispetto della legge nonché dei principi e delle norme contenute nella Costituzione della Repubblica, si prefigge di garantire avanzati livelli di tutela professionale ai militari, attraverso politiche in grado di rispondere contemporaneamente alla domanda di difesa, sicurezza, di legalità e di giustizia che viene dai cittadini. Per il raggiungimento di questi obiettivi sviluppa, tra l'altro, iniziative volte a:

- stimolare l'innovazione costante delle Forze Armate, al fine di adeguare la sua azione e la sua struttura alle esigenze di una moderna politica della difesa e sicurezza e della tutela dei diritti fondamentali della persona così come sanciti nella nostra Costituzione;
- garantire il pieno rispetto dei diritti dei militari, nel quadro di un più generale avanzamento dei diritti civili, politici e sindacali di tutti gli appartenenti a Esercito, Marina, Capitaneria di Corpo, Aeronautica, Carabinieri e GdF;
- realizzare migliori condizioni di vita e di lavoro per tutti i militari e le loro famiglie, sul piano della tutela salute, normativo, economico, del benessere e dello stato sociale, delle pari opportunità professionali e di genere;
- costruire e rilanciare il più ampio processo di democratizzazione e di riforma nell'ambito dei comparti sicurezza e difesa; fornire assistenza ai militari nelle controversie derivanti dai rapporti di lavoro e nella tutela dei diritti sindacali;
- promuovere, anche d'intesa con altri sindacati militari, iniziative organizzative, politiche, legislative e sociali a tutela del personale Militare in servizio e non;
- sviluppare e tenere vivo nel paese un ampio dibattito intorno ai temi della difesa, sicurezza, della legalità, che contribuisca ad accrescere il livello di partecipazione democratica dei cittadini Italiani dei quali i militari sono parte importante non isolata.- collaborare con i sindacati dei militari europei.

La promozione dello sciopero in ambito militare non rientra tra le attività promosse dal **SIULM**.



Sono escluse iniziative ed attività del **SIULM** nelle materie concernenti l'ordinamento, l'addestramento, le operazioni, il settore logistico-operativo, il rapporto gerarchico-funzionale e l'impiego del personale, così come intese ai sensi e per gli effetti dell'art. 1478, comma 7, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 salvo siano successivamente regolamentate da legge sui sindacati militari

ART. 3 PRINCIPI FONDAMENTALI

Il **SIULM** considera la tutela dei diritti e delle libertà democratiche, obiettivo costante ed imprescindibile della propria azione. Individua nella solidarietà attiva tra le lavoratrici e i lavoratori militari un fattore decisivo per l'affermazione dei diritti umani, civili e della democrazia politica, economica e sociale di Forze armate che, nel rispetto dell'art. 52 della Costituzione, secondo il quale "le Forze Armate si informano allo spirito democratico della repubblica italiana". Considera l'unità delle lavoratrici e dei lavoratori valore ed obiettivo strategico, fattore determinante di rafforzamento del potere contrattuale del sindacato e della tutela e promozione dei diritti. Favorisce il pluralismo culturale e ideale dell'Organizzazione, come condizione della crescita della propria capacità progettuale, dell'efficacia dell'iniziativa sindacale e della democrazia interna. Attribuisce valore primario alla propria autonomia, dai partiti, dal governo, dalle istituzioni e dall'amministrazione. Considera la democrazia sindacale valore dell'Organizzazione e principio ispiratore nella definizione delle scelte politico-sindacali, nella formazione dei gruppi dirigenti e nella partecipazione delle iscritte e degli iscritti ad ogni aspetto della propria attività.

Art. 4 USO DELLA SIGLA E DEL LOGO

La sigla ed il logo del **SIULM** possono essere utilizzati soltanto dagli organi statutari o da essi autorizzati.

ART. 5 ISCRIZIONE AL SIULM

L'iscrizione al **SIULM** avviene, nella prima fase mediante versamento quota iscrizione sul conto nazionale del sindacato e successivamente -mediante domanda alla Struttura territoriale competente e sottoscrizione della relativa delega. A tutela dell'Organizzazione la domanda di iscrizione viene respinta nei casi di gravi condanne penali, sino all'espiazione della pena, e di attività o appartenenza ad associazioni con finalità incompatibili con il presente Statuto (organizzazioni criminali, segrete, massoniche). Le situazioni previste dal precedente comma costituiscono causa di interruzione del rapporto associativo con il **SIULM**.

ART. 6 DIRITTI DELLE ISCRITTE E DEGLI ISCRITTI

Le iscritte e gli iscritti al **SIULM** hanno uguali diritti. Essi hanno diritto di concorrere alla formazione delle decisioni dell'Organizzazione e di manifestare liberamente il proprio pensiero e il proprio diritto di critica. Ogni iscritta e ogni iscritto al **SIULM** ha diritto di concorrere, secondo le regole organizzative, alla formazione della piattaforma ed alla conclusione di ogni vertenza sindacale. Le iscritte e gli iscritti hanno diritto alla piena tutela, sia individuale sia collettiva, dei propri diritti e interessi economici, sociali, professionali e morali,

ART. 7 DEMOCRAZIA SINDACALE

Il carattere democratico dell'Organizzazione è garantito:

- dallo **svolgimento dei congressi ogni quattro anni**, salvo decisioni degli organismi dirigenti che ne prevedano l'anticipazione e le norme per l'indizione dei congressi straordinari, e dell'elezione negli stessi degli organismi dirigenti; le vacanze che si verificassero, negli organismi dirigenti stessi, tra un

congresso e l'altro, possono essere colmate per cooptazione da parte degli stessi organi direttivi fino al massimo di un terzo dei loro componenti e per sostituzione decisa dagli organi direttivi competenti di quei componenti la c elezione a detti organi spetta; - dall'applicazione, nelle elezioni degli organi direttivi da parte dei congressi, del voto segreto. Fattori essenziali della vita democratica dell'Organizzazione sono:

a. la garanzia della massima partecipazione di ogni iscritta e di ogni iscritto all'attività del **SIULM** ; b. la definizione delle prerogative e dei poteri degli organismi che deve garantire la netta distinzione dei poteri: - di direzione politica e di regolamentazione della vita interna, in tutti i suoi molteplici aspetti a partire da quelli rinviati esplicitamente dallo Statuto, attribuiti al Comitato Direttivo; - di gestione politica dei mandati ricevuti dal Comitato Direttivo, di rappresentanza legale del **SIULM** e di direzione quotidiana delle attività, attribuiti al Presidente, al Segretario generale ed alla Segreteria; c la definizione di regole: per la selezione dei gruppi dirigenti; per la loro mobilità sindacale; per la durata massima dei mandati esecutivi nell'incarico di Presidente e Segretario Generale - stabilendo che essa non possa superare due mandati Congressuali (o non più di otto anni)-; per la sostituzione negli incarichi esecutivi, ispirate a favorire il rinnovamento costante dei gruppi dirigenti e a meglio utilizzare le esperienze; Il **SIULM** garantisce e promuove il diritto inalienabile di ogni iscritta/iscritto e dirigente a contribuire, individualmente o tramite delegati, alla formazione, realizzazione e allo sviluppo del programma, nonché alla costituzione dei gruppi dirigenti.

Il **SIULM** considera la democrazia di mandato delle lavoratrici e dei lavoratori il principio fondamentale da assumere per la definizione di tutte le fasi negoziali dell'attività contrattuale.

Le iscritte e gli iscritti partecipano all'attività dell'Organizzazione, contribuiscono al suo finanziamento attraverso le quote associative e si attengono alle norme del presente Statuto ed ai provvedimenti deliberati dagli organi statuari e dagli organismi dirigenti in applicazione dello Statuto stesso. Le iscritte e gli iscritti sono tenuti a comportarsi con lealtà nei confronti delle altre iscritte e degli altri iscritti, rispettando i principi individuati nel presente Statuto. Qualora assumano incarichi di direzione sono chiamati a svolgere i loro compiti con piena coscienza delle responsabilità che ne derivano, nei confronti

ART 8 NORME GENERALI DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI

La riunione degli organismi viene decisa dalla Segreteria e convocata dal Presidente, Segretario Generale, dal Segretario Organizzativo o da altro Segretario incaricato. L'elettorato attivo può essere attribuito solo agli appartenenti in attività di servizio ed in regola con il pagamento del contributo associativo. Tutte le cariche direttive sono elettive. **POSSONO ESSERE ELETTI ALLE CARICHE NAZIONALI**, direttivo e segreteria, anche militari non in servizio attivo. La Struttura nazionale svolge ruolo di Centro Regolatore ed esercita tale attribuzione mediante la segreteria.

ART. 9 INCOMPATIBILITA'

1. Il **SIULM** ispira il suo comportamento rivendicativo e contrattuale e le decisioni di ricorrere alla pressione sindacale, all'obiettivo primario di realizzare la massima solidarietà fra gli interessi e i diritti delle donne e degli uomini che lavorano, e di salvaguardare la massima unità nell'elaborazione e nell'azione nel rispetto delle scelte adottate democraticamente



dall'Organizzazione nel suo insieme. Questo principio di solidarietà contrappone il **SIULM** a ogni logica di tipo corporativo.

2. Il **SIULM** considera incompatibile l'azione di singoli o di gruppi i quali, mentre ribadiscono la loro adesione formale al **SIULM**, promuovono la costituzione di organizzazioni parasindacali, in competizione con la rappresentatività a cui tende il **SIULM**, ovvero promuovono azioni organizzate che, di fronte alla controparte, rompono l'unità del **SIULM** come soggetto contrattuale.

3. L'autonomia del **SIULM** si realizza anche fissando le seguenti **incompatibilità** con cariche elettive dell'Organizzazione ai vari livelli:

a. organismi provinciali con l'incarico di Comandante, Vice Comandante, Capo ufficio comando, Dirigenti capi sezione; organismi provinciali o regionali con l'incarico di dirigente con incarichi di comando e non regionale - interprovinciale legittimato a svolgere attività di contrattazione

b. l'attività di direzione del **SIULM** non è compatibile con la partecipazione attiva a livello organizzativo ad altre associazioni di categoria a scopo sindacale;

c. appartenenza a organi direttivi **nazionali o regionali** di partiti e di altre formazioni politiche o di realtà o movimenti assimilabili ad attività di partito, nonché di organi esecutivi **nazionali o regionali** degli stessi;

d. qualità di componenti delle assemblee elettive dell'Unione Europea e quelle dello Stato italiano ai diversi livelli istituzionali; la candidatura a tali assemblee comporta l'automatica decadenza da ogni incarico esecutivo e la sospensione dagli organi direttivi di emanazione congressuale; e. assunzione di incarichi di governo o di gabinetto ai vari livelli istituzionali; l'incompatibilità scatta dall'accettazione dell'indicazione a far parte di un esecutivo anche se precedente all'appuntamento elettorale. f. Trascorsi 6 (sei) mesi dal cessare delle condizioni che danno luogo a incompatibilità, l'iscritta/iscritto sospeso rientra automaticamente negli organismi direttivi di cui faceva parte.

g. E' responsabilità della Segreteria di riferimento garantire la corretta attuazione delle norme sulle incompatibilità. A fronte di eventuali inosservanze, la Segreteria della struttura interessata risponde della violazione statutaria.

h. Ogni eventuale problema applicativo che dovesse sorgere sulle incompatibilità sarà valutato dal Comitato Direttivo nazionale del **SIULM**.

ART 10 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

La struttura organizzativa del **SIULM**, in ogni suo assestamento e specifica attuazione, deve costantemente mirare a promuovere la più attiva partecipazione degli iscritti e delle iscritte, dei lavoratori e delle lavoratrici e il più efficace impegno verso l'unità sindacale. Nel luoghi di lavoro e nel territorio il **SIULM** identifica nell'Assemblea degli iscritti e delle iscritte la propria rappresentanza di base e la prima istanza congressuale.

L'Assemblea degli iscritti/iscritte elegge la Segreteria delle Sezioni Sindacali di Base, nonché le delegate e i delegati ai congressi delle istanze superiori.

Il **SIULM** si articola nelle seguenti strutture: a. le Sezioni Sindacali di Base; b. le Strutture Provinciali; c. le Strutture Regionali; d. forme organizzative integrate o unificate secondo deliberazioni degli organi previste dallo Statuto; e. la Struttura Nazionale.

Le forme organizzative di cui al precedente punto d. possono essere adottate per meglio rispondere a mutate esigenze di carattere politico ed organizzativo. La direzione e la responsabilità delle politiche generali rivendicative e contrattuali sono di competenza degli organismi statuari deliberanti ed

esecutivi del **SIULM** . Questi, a tal fine, si potranno avvalere del contributo di elaborazione di coordinamenti o aree tematiche su specifiche competenze sindacali ed organizzative. Il Comitato Direttivo nazionale del **SIULM** , su proposta della Segreteria Nazionale, ne stabilirà con specifica deliberazione le modalità di composizione e funzionamento in modo da garantirne il costante coinvolgimento. Il **SIULM** favorisce ad ogni livello le forme di aggregazione che le donne autonomamente si scelgono, garantendone la concreta agibilità politica. Il **SIULM** è impegnato a promuovere la valorizzazione ad ogni livello della presenza ed il ruolo dei quadri femminili, e a realizzare il coinvolgimento attivo delle donne nelle proprie elaborazioni.

ART 11 FORME ORGANIZZATIVE

Organi del **SIULM** :

- a. Sono organi deliberanti: - il Congresso; - il Comitato Direttivo.
- b. È organo esecutivo: - la Segreteria.
- c. È organo consultivo: - l'Assemblea nazionale dei quadri e delegati;
- d. Sono organi di controllo amministrativo: - il Collegio dei sindaci revisori;
- e. È organo di garanzia statutario: - il Collegio statutario nazionale
- f. E' organo di giustizia interna: - il Comitato di Garanzia.

ART 12 COMITATO DIRETTIVO NAZIONALE


1. Il Comitato Direttivo è il massimo organo deliberante del **SIULM** tra un Congresso e l'altro. Ad esso sono affidati i compiti di direzione politica nell'ambito degli orientamenti decisi dal Congresso, di impostare le iniziative di portata generale, di verificare il complesso dell'attività sindacale, di assicurare il necessario coordinamento delle strutture in cui il **SIULM** si articola, di provvedere alla convocazione ordinaria e straordinaria del Congresso.
2. Il Comitato Direttivo è convocato dalla Presidenza, su preciso ordine del giorno, in accordo con la Segreteria, almeno una volta a trimestre e ogni qualvolta la sua convocazione sia richiesta secondo le modalità previste dal Regolamento.
3. Il Comitato Direttivo elegge il Presidente, il Segretario generale e, su proposta di quest'ultimo, la Segreteria.
4. Il Comitato Direttivo può convocare Assemblee con funzioni di indirizzo politico (Conferenza di organizzazione, di programma, delle lavoratrici, ecc.) fissandone i criteri e le modalità di composizione e di partecipazione.
5. Le decisioni del Comitato Direttivo sono assunte a maggioranza semplice dei votanti.

Il Presidente Rullo Salvatore

Salvatore Rullo

Il Segretario Garzia Luigi

Luigi Garzia



CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE

| | |
|-------------------------------|---|
| CODICE FISCALE 97980170589 | NATURA GIURIDICA 12 - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI |
|-------------------------------|---|

| |
|---|
| DENOMINAZIONE SINDACATO UNITARIO LAVORATORI MILITARI |
|---|

| |
|---|
| TIPO ATTIVITA' 942000 - ATTIVITA' DEI SINDACATI DI LAVORATORI DIPENDENTI |
|---|

| |
|---|
| DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO V VALADIER 43 |
|---|

| | | |
|-----------------|----------------|-------------|
| C.A.P. 00187 | COMUNE ROMA | PROV. RM |
|-----------------|----------------|-------------|

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE


| | |
|------------------------------------|--------------------|
| CODICE FISCALE RLLSVT59B10D086R | CODICE CARICA 1 |
|------------------------------------|--------------------|

| |
|--|
| COGNOME E NOME OVVERO DENOMINAZIONE RULLO SALVATORE |
|--|

DATA 02/07/2018

Bargetta

IL FUNZIONARIO



| |
|---|
| UFFICIO AGENZIA DELLE ENTRATE UT VELLETRI |
|---|

Comando Prov.le CC Avellino - Nucleo Informativo - PEC

Da: contact <contact@pec.achilleabbamondi.it>
Inviato: mercoledì 4 luglio 2018 12:58
A: NURP LEG CC NA PEC; Nucleo Informativo Avellino PEC
Oggetto: Comunicazioni ex T.U.R.O.M.-DPR n. 90/2010 artt: 748 (Comunicazioni dei Militari) - adesione SIULM del Mar. Magg. Achille ABBAMONDI
Allegati: Comunicazioni ex T.U.R.O.M.- x adesione SIULM.pdf; ATTO COSTITUTIVO SIULM REG.pdf; STATUTO SIULM REG.pdf; CODICE FISCALE SIULM.pdf

Priorità: Alta

Per l'inoltro ai competenti Uffici, si trasmette la Comunicazione (e relativi allegati) ex T.U.R.O.M.-DPR n. 90/2010 artt: 748 (Comunicazioni dei Militari) - inerente la costituzione ed l'adesione all'Associazione **SIULM (Sindacato Unitario Lavoratori Militari)** da parte del Mar. Magg. Achille ABBAMONDI.

Mar. Magg. Achille ABBAMONDI

Recapiti:

ufficio: Comando Provinciale Carabinieri Avellino -Reparto Operativo-Nucleo Informativo- via Brigata Avellino 104 - 83100 Avellino; tel.0825 695410-abitazione:via Procusi 67, 82036 Solopaca (BN) tel 0824.977713 ; cell. **324 0888701** ; e-mail PEC: contact@pec.achilleabbamondi.it ;

AL COMANDO LEGIONE CARABINIERI "CAMPANIA"
- S.M. - Ufficio Personale -

NAPOLI

AL COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI
- Reparto Operativo- Nucleo Informativo -

AVELLINO

Il sottoscritto Mar. Magg. (a) **ABBAMONDI Achille**, nato a Solopaca (Bn) il 01.01.1968, ivi residente alla via Procusi nr. 59, Cip nr. 304940 MB, effettivo al Nucleo Informativo del Comando Provinciale di Avellino;

in riferimento alla vigente normativa, compendiata nel Testo Unico delle Disposizioni Regolamentari in Materia di Ordinamento Militare , e precisamente:

- DPR n. 90/2010 artt: **748** (*Comunicazioni dei Militari*) ;

con la presente, doverosamente

COMUNICA :


- che in data **03 luglio 2018**, a seguito della formale registrazione del relativo Atto Costitutivo presso l'Agenzia delle Entrate, ha aderito alla costituzione dell'Associazione Sindacale **SIULM (Sindacato Unitario Lavoratori Militari)**, associazione senza scopo di lucro, in qualità di **Socio Fondatore** e di Componente del **Comitato Direttivo Nazionale**.
L'Associazione Sindacale SIULM (Sindacato Unitario Lavoratori Militari), avente Cod. Fisc.: **97980170589**, ha la propria **sede legale in Roma, via Valadier n. 43**.
Si precisa che la predetta Associazione Sindacale, ha già avviato le procedure previste dalla vigente normativa per l'atto di approvazione del Signor Ministro della Difesa e per l'istanza ex art. 1475, comma 1 del D.Lgs. n. 66 del 15 marzo 2010.

La presente comunicazione , corredata dai relativi allegati, viene, doverosamente, trasmessa in PEC da questo scrivente, in atto in Licenza Ordinaria fuori sede.

Si allega:

- Atto Costitutivo, debitamente registrato;
- Statuto provvisorio , debitamente registrato;
- Certificato di attribuzione del Codice Fiscale;

Solopaca (Bn), 04/07/2018

Corr. Osservanza

Mar. Magg. Achille ABBAMONDI

Ministero della Difesa
Gabinetto del Ministro

Via XX Settembre, 8 00187 ROMA
PEI: udc@gabinetto.difesa.it PEC: udc@postacert.difesa.it

All/Ann.: //
UF/Class.: APM / 11.7291 / 18_AP

Oggetto: Sentenza della Corte Costituzionale n. 120 in data 13 giugno 2018. Costituzione di associazioni professionali tra militari a carattere sindacale.

AL CAPO DI STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
AL SEGRETARIO GENERALE DELLA DIFESA/DNA
AL DIRETTORE DELL'UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI
AL DIRETTORE DELL'UFFICIO CENTRALE PER LE ISPEZIONI AMMINISTRATIVE
AL COMMISSARIO GENERALE PER LE ONORANZE AI CADUTI IN GUERRA

e, per conoscenza:

AL CAPO DI STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO
AL CAPO DI STATO MAGGIORE DELLA MARINA
AL CAPO DI STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA
AL COMANDANTE GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Seguito:

- a. fgl. n. M_D GUDC REG2018 0036019 in data 21 settembre 2018;
b. fgl. n. M_D GUDC REG2018 0041158 in data 23 ottobre 2018.

In considerazione del parere del Consiglio di Stato n. 01795/2018 del 14 novembre 2018, si ritiene opportuno formalizzare un correttivo alle disposizioni alle quali si dà seguito, allo scopo di meglio indirizzare le attività istruttorie per il riconoscimento delle associazioni professionali tra militari a carattere sindacale.

Al riguardo, si formulano le seguenti indicazioni:


- è confermata la piena legittimità dell'adesione alle associazioni in parola del solo personale militare in servizio ed in ausiliaria;
- il potere di "concertazione", al momento, resta prerogativa della rappresentanza militare;
- le associazioni sindacali riconosciute potranno essere ascoltate, per le questioni di interesse, a livello di Stato Maggiore di Forza Armata/Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri/Segretariato Generale della Difesa;
- nel ribadire il divieto di costituire sodalizi esclusivamente tra pari grado, è ammissibile la costituzione di associazioni portatrici di interessi professionali comuni a tutti i gradi di un medesimo ruolo o di più ruoli, con problematiche comuni, o con medesimi interessi da tutelare;

M_D SSMD REG2018 0208424 24-12-2018

- divieto per le associazioni di partecipare alle competizioni politiche e amministrative di ogni livello e natura e cioè di aderire, sostenere o in qualsivoglia altro modo favorire formazioni partitiche;
- il divieto di rieleggibilità immediata al termine di un mandato per coloro che ricoprono cariche statutarie, in attesa di un intervento normativo, è sospeso.

Nel rammentare che per il procedimento di cui trattasi l'istituto del silenzio assenso non trova applicazione, in quanto ricadente nelle eccezioni di cui all'art. 20, comma 4, della legge n. 241 del 1990, si chiede che le istanze di riconoscimento pervengano a questo Ufficio di Gabinetto, complete dei previsti pareri gerarchici, entro 60 giorni dalla data di presentazione alla unità organizzativa competente.

IL CAPO DI GABINETTO
(Gen. S.A. Pietro SERINO)




ASSOCIAZIONISMO A CARATTERE SINDACALE TRA MILITARI

Nota per il CoCeR

1. Con riferimento alle novità introdotte in materia di associazionismo dalla sentenza n. 120/2018 della Corte Costituzionale (pubblicata il 20 giugno u.s.), l'Ufficio di Gabinetto del Ministero della Difesa ha elaborato le “*procedure per la costituzione di associazioni professionali tra militari a carattere sindacale*”, al fine di consentire l'avvio dei nuovi sodalizi. Tale documento, che verrà a breve integrato da una circolare applicativa dello Stato Maggiore della Difesa consentendo così alle Forze Armate di curare interventi più dettagliati, ha in estrema sintesi:
 - a. confermato il potere autorizzativo del Ministro della Difesa, attraverso il rilascio del preventivo assenso (ai sensi del co.1 dell'art.1475 COM), quale strumento di bilanciamento tra il diritto associativo dei militari e l'esigenza di coesione interna e prontezza operativa delle FA (in tal senso lo Stato Maggiore Difesa ha già ribadito la rilevanza disciplinare del comportamento di quei militari che aderiscono o costituiscono associazioni, anche di carattere sindacale, privi del preventivo assenso);
 - b. ribadito, per la trattazione delle istanze, il termine procedurale dei 180 gg;
 - c. indicato che le istanze devono pervenire corredate delle bozze di atto costitutivo e statuto e dei pareri dei Capi di FA;
 - d. elencato i requisiti necessari per la legittima costituzione dei sodalizi, ovvero:
 - il rispetto del divieto di sciopero e di aderire ad altre associazioni sindacali non militari;
 - la possibilità di adesione per i soli militari in servizio (anche in ausiliaria), e comunque rivolta al personale di ogni ruolo e categoria;
 - l'uso di denominazioni che evidenzino la natura di associazione professionale fra militari (evitando qualsiasi richiamo a sigle sindacali già esistenti per cui sussiste il divieto di adesione per i militari);
 - l'esclusione dalle competenze e dalle finalità statutarie della trattazione delle materie attinenti a ordinamento, addestramento, operazioni, settore logistico-operativo, rapporto gerarchico-funzionale e impiego del personale (già oggi escluse per la Rappresentanza Militare dall'art. 1478, co. 7, del COM);
 - l'estraneità alle competizioni politiche e amministrative (a qualsiasi livello);
 - il rispetto del principio di democraticità delle FA, specie con riferimento all'elettività delle cariche direttive, che devono avere durata predefinita e possibilità di rieleggibilità solo dopo un adeguato periodo di tempo;
 - una chiarezza “*inequivocabile*” negli Statuti circa la struttura organizzativa e le modalità di costituzione, funzionamento e finanziamento, quest'ultimo limitato alle sole quote associative da versare esclusivamente con delega stipendiale;
 - l'assenza di scopi di lucro e la previsione di rendiconti annuali (principio di trasparenza);
 - il rispetto della *privacy* e del principio di neutralità delle FA (artt.97-98 della Costituzione).
 - e. convalidata l'attuale vigenza di tutte le competenze della RM.
2. Su tali aspetti verrà diramata una prima circolare fino al livello dei Comandi di Corpo, in attesa delle circolari applicative dello Stato Maggiore della Difesa che consentiranno di conoscere maggiori dettagli in termini procedurali.

- il rispetto del divieto di sciopero e di aderire ad altre associazioni sindacali non militari;
 - l'adesione di soli militari in servizio (anche in ausiliaria, in quanto personale pienamente assoggettabile agli obblighi di servizio);
 - l'iscrizione del personale di ogni ruolo e categoria e la tutela degli interessi di tutti gli iscritti, al fine di preservare la coesione interna della compagine militare (scongiurando il pericolo di forme di conflittualità interna in caso di associazioni di categoria);
 - l'uso di denominazioni che evidenzino la natura di associazione professionale fra militari (evitando qualsiasi richiamo a sigle sindacali già esistenti per cui sussiste il divieto di adesione per i militari);
 - l'esclusione dalle competenze/finalità statutarie della trattazione delle materie attinenti a ordinamento, addestramento, operazioni, settore logistico-operativo, rapporto gerarchico-funzionale e impiego del personale (già oggi escluse dalle competenze della rappresentanza militare dall'articolo 1478, comma 7, del *Codice dell'Ordinamento Militare*);
 - l'estraneità alle competizioni politiche e amministrative (a qualsiasi livello);
 - il rispetto del principio di democraticità delle Forze Armate, specie con riferimento all'elettività delle cariche direttive, che devono avere durata predefinita e possibilità di rieleggibilità solo dopo un adeguato periodo di tempo;
 - una chiarezza inequivocabile circa la struttura organizzativa e le modalità di costituzione, funzionamento e finanziamento, quest'ultimo limitato alle sole quote associative da versare esclusivamente con delega stipendiale;
 - l'assenza di scopi di lucro e previsione di rendiconti annuali (principio di trasparenza);
 - il rispetto della *privacy* e del principio di neutralità delle Forze Armate (derivante dagli articoli 97 e 98 della Costituzione).
3. Al riguardo, nelle more di ulteriori disposizioni attuative e di dettaglio da parte di SMD-UGAG, si vogliono partecipare i contenuti di cui sopra a tutto il personale, ribadendo, in particolare, che è consentita la costituzione o l'adesione alle associazioni professionali di carattere sindacale fra militari esclusivamente a seguito del rilascio del summenzionato preventivo assenso (la cui mancanza, in caso di iniziative costitutive e/o di adesione da parte del personale, ha, come recentemente ribadito da SMD-UGAG, rilevanza disciplinare).

d'ordine
IL SOTTOCAPO DI STATO MAGGIORE
(Gen. B. Mario Cinque)





Il Ministro della Difesa

- VISTO** l'articolo 1475 del D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 "Codice dell'Ordinamento Militare";
- VISTE** le direttive ministeriali in materia di associazioni o circoli fra militari n. 1/18802/11.7.141.3/95 in data 18 marzo 1996 e n. 1/1822/11.7.155/02R in data 15 gennaio 2002, nonché le linee guida del Ministro della Difesa emanate in data 16 luglio 2003, con protocollo n. 1/36211/11.7.0/02ML, integrate dalle disposizioni diramate con atto n. 1/55453/11.7.0/05 in data 8 novembre 2005;
- VISTE** le circolari del Gabinetto del Ministro n. M_D GUDC REG2018 0036019 in data 21 settembre 2018, n. M_D GUDC REG2018 0041158 in data 23 ottobre 2018 e n. M_D GUDC REG2018 51402 in data 22 dicembre 2018 in materia di associazioni professionali tra militari a carattere sindacale;
- VISTA** l'istanza presentata dal Sig. Salvatore RULLO finalizzata ad ottenere l'assenso ministeriale alla costituzione dell'Associazione professionale tra militari a carattere sindacale denominata "*Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Militari*";
- ESAMINATI** l'atto costitutivo e lo statuto della costituenda Associazione, come modificati a seguito di richiesta formulata con foglio n. M_D GUDC REG2019 0001657 in data 14 gennaio 2019;
- RILEVATO** che il sodalizio riunisce i requisiti soggettivi, oggettivi e funzionali richiesti per la legittima costituzione delle associazioni professionali tra militari a carattere sindacale fissati dalle predette circolari;
- RITENUTO** che le finalità associative espresse non contrastano con le leggi vigenti, risultano allo stato non incompatibili con l'assetto della Difesa e delle Forze Armate e non presentano caratteri o contenuti confliggenti con le tre citate direttive del Gabinetto del Ministro in materia di associazioni professionali tra militari a carattere sindacale,

DECRETA

che l'istanza di assenso dell'Associazione tra militari denominata "*Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Militari*" è accolta.

Roma li **30 GEN. 2019**

IL MINISTRO



LA LEGGE SUL SINDACATO MILITARE

PDL CORDA E TRIPODI

(OSSERVAZIONI DI SINTESI SUI TESTI IN DISCUSSIONE COMM.DIFESA)

Roma, 27 febbraio 2019

Gentilissimi Senatori e Deputati delle Comm.Difesa

Ci avviciniamo a questo importantissimo lavoro di audizione e confronto, in qualità di neonata sigla sindacale interforze, con ragguardevole emozione per ciò che significa e soprattutto per ciò che rappresenta per decine di migliaia di lavoratori con le stellette.

Difatti, sino a pochi mesi fa, l'eventualità che i militari potessero avere una organizzazione sindacale davvero rappresentativa delle loro istanze, interpellata nel processo di formulazione di una legge che li riguarda da vicino, sarebbe stata accolta con diletto.

Tuttavia, grazie all'ostinazione di pochi pionieri dell'associazionismo, ed alla non comune lungimiranza e sensibilità della Min. Elisabetta Trenta, sediamo oggi al tavolo di queste audizioni consci del poter rendere al Legislatore il senso di decenni di battaglie "carbonare" sui diritti e le rivendicazioni di tutela dei militari tutti.

Abbiamo in animo di fornire il massimo contributo tecnico possibile, da conoscitori approfonditi non certo del diritto sindacale, ma di sicuro delle urgenze e delle necessità quotidiane di chi indossa l'abito militare, in particolare per superare 'nunc et usque in aeternum' le storture e le lacune della obsoleta legge sulla rappresentanza militare (da tempo defunta de facto sotto i colpi dei suoi manifesti fallimenti). Superfluo aggiungere che riteniamo sacrosanto venga fatto al più presto, mettendoci a disposizione sin d'ora anche per un impegno nel dettaglio dell'articolato dei testi in discussione.

Auspichiamo dunque, in sintonia con le motivazioni più volte espresse dalla Min.Difesa, che le soluzioni figlie di un percorso Parlamentare ampio e condiviso possano addivenire all'obiettivo sancito e scandito dalla Sentenza Corte Cost. 120/18 : una legge, in tempi rapidi, che stabilisca la piena legittimità dei diritti Sindacali costituzionalmente garantiti anche ai cittadini in armi, con le sole ed uniche limitazioni che attengono alla salvaguardia degli equilibri istituzionali e dei ruoli naturali delle singole ff.aa.

Buon lavoro!

LO SPIRITO SINDACALE DELLA RIFORMA E LA L.121/81

Inevitabilmente (e giustamente), nel discutere al fine di definire l'ambito dei diritti sindacali delle ff.aa. e ff.pp. a ord. mil. , non si può non guardare alla L.121/81-Capo VII, che era e rimane un caposaldo della materia.

I PDL in discussione ne richiamano ovviamente alcuni aspetti approfondendone altri, considerato che, in effetti, la gran parte della efficacia della legge citata è attribuibile alla **prassi sindacale** consolidatasi in quasi quarant'anni, piuttosto che ad una stesura specifica dell'articolato .

Di certo, nella legge sui sind.mil. che verrà, andrebbe riprodotto *tout-court* il senso (e crediamo anche il testo) dell'art. 83 della L.121/81, con particolare riferimento alla TUTELA degli interessi dei lavoratori da parte degli organi sindacali . Tutela che non può che essere intesa come INDIVIDUALE E COLLETTIVA , nelle rivendicazioni ma anche e soprattutto nelle CONTROVERSIE (tra uno o più lavoratori e l'Amm.ne di appartenenza) che abbiano risvolti nelle materie di competenza. In questo, di sicuro, la formulazione della L.121/81 è omnicomprensiva, ponendo come unico limite la interferenza nella direzione dei servizi o dei compiti operativi.

Riteniamo che sia giusto determinare in modo approfondito le tematiche di competenza del nuovo sindacato, ma è impensabile generare una lista abnorme di singole tematiche affrontabili o meno , per due ordini di motivi : possibilità infinita di contenziosi futuri sul senso delle enunciazioni ; concreta probabilità di ricreare organi rappresentativi col bavaglio, in stile vecchia rapp.za.

Pertanto, a ns avviso, pur con necessarie limitazioni, la TUTELA IND. E COLL. di cui la nuova legge incaricherà i sindacati mil. , può e deve riferirsi al concetto più ampio di IMPIEGO , oltre che a tutte le materie citate in entrambi i PDL. (Non a caso le battaglie del mondo sindacale oggi ruotano proprio attorno ai concetti di demansionamento e *mobbing funzionale*).

INCOMPATIBILITA' DEI RUOLI E TERZIETA' DEI GIUDICI

Entrambi i testi PDL esaminati mancano di riferimenti espliciti , forse perché scontati, a concetti secondo noi imprescindibili ed irrinunciabili al fine di segnare davvero una riforma epocale, passando ad un sistema concretamente in grado di fornire risposte imparziali e affidabili alle istanze di tutela dei lavoratori militari :

INCOMPATIBILITA'

La legge che disciplinerà la formazione dei Sindacati mil. dovrà contenere, già nel testo base, dei principi cardine che vietino la possibilità, per il personale dirigente, di rivestire cariche sindacali all'interno dell'ambito della loro eventuale sfera di competenza disciplinare /decisionale .

Gran parte della vacuità della azione della vecchia rapp.za mil. era infatti legata alla sua intima essenza di emanazione gerarchica, che la rendeva nei fatti un mero organo consultivo .

GIUDICE TERZO

Qualsiasi azione a tutela di una categoria o anche nei casi singoli ma con risvolti di interesse collettivo, non può prescindere dalla esistenza di un Giudice terzo. E' dunque anche indispensabile che la legge specifichi, onde evitare interpretazioni surrettizie del diritto sindacale propriamente detto, che in caso di controversia/vertenza sulla applicazione di leggi e regolamenti a discapito del personale, sia il Giudice del Lavoro ad assumerne giurisdizionalmente la competenza.

RIPARTIZIONE DELLE RSU E TUTELA DEI DELEGATI

Da una analisi sinottica delle Pdl, le ripartizioni delle RSU proposte risentono in modo evidente della conformazione esistente delle strutture Cobar/Cocer, che a ns avviso sarebbero da riformare in toto, in particolare nel vincolo rappresentativo categoria/delegato.

Riteniamo in tal senso impraticabile dover stabilire una organizzazione delle unità di base senza scendere approfonditamente nel dettaglio dei futuri decreti attuativi che disciplineranno la materia.

Pur tuttavia, è evidente che, analogamente a quanto stabilito dall'Alta Corte sulla democraticità degli organi interni ai Sindacati (peraltro requisito indispensabile per la certificazione ministeriale degli stessi), NON E' AMMISSIBILE, secondo noi, individuare per legge come avveniva nella rapp.za mil. un numero minimo di delegati connesso alla categoria di appartenenza. Se infatti da una lato è doveroso dare a tutte le categorie di personale l'opportunità di essere sindacalmente rappresentati, è parimenti giusto che i delegati vengano scelti solo e soltanto in base ai voti ottenuti e non per "quota minima di casata". Pertanto riteniamo che , pur nel rispetto della 'partecipazione garantita' alle liste di ogni categoria, spetterà ai sindacati indicare i candidati e solamente agli elettori decretare i propri delegati.

SIULM : PRIME PROPOSTE EMENDATIVE alle PdL A.C. 875 e A.C. 1060

| proposta CODA | | | proposta TRIPODI | | |
|--------------------|---|--|---------------------------------|--|--|
| articoli | previsione | modifiche o appunti | articoli | previsione | modifiche o appunti |
| art 1 co 2 CODA | I militari in servizio possono costituire associazioni professionali di carattere sindacale per singola Forza armata o corpo alle condizioni e con i limiti stabiliti dalla legge. Essi non possono aderire ad associazioni sindacali diverse da quelle costituite ai sensi del primo periodo | <u>INSERIRE: in servizio e “ In ausiliaria” E, i militari che hanno già cariche regionali, provinciali o nazionali non possono perderle se durante la carica sindacale interviene una condizione diversa da “ militare in servizio e in ausiliaria “ lasciando agli iscritti la facoltà e libertà di eleggerli o rieleggerli. INOLTRE deve essere prevista anche la formazione di associazioni sindacali interforze</u> | Art. 1 co 4 let e TRIPODI | I rappresentanti sindacali dei militari hanno i seguenti compiti: ...omissis e) possono fornire consulenza agli organismi delle rappresentanze unitarie di base, sia nella fase di predisposizione delle piattaforme contrattuali, sia nella fase della contrattazione e concertazione ai vari livelli. | <u>INSERIRE</u> i militari che hanno già cariche regionali, provinciali o nazionali non possono perderle se durante la carica sindacale interviene una condizione diversa da “ militare in servizio e in ausiliaria “ lasciando agli iscritti la facoltà e libertà di eleggerli. INOLTRE deve essere prevista anche la <u>formazione di associazioni sindacali interforze</u> . I sindacati sono costituiti dagli iscritti. Localmente sono raggruppati in provincia e a capo di ogni provincia c'è un segretario provinciale che ha competenza di contrattazione in tutte le materie previste. |
| art 2 co 3 CODA | Sono autorizzate riunioni, ai sensi del comma 1, durante l'orario di servizio nel limite di dodici ore annue, previa comunicazione ai comandanti delle unità o dei reparti interessati da parte delle rappresentanze unitarie di base | cosa si intende per rappresentanze unitarie di base? Refuso con la rappresentanza? | Art. 1 punto 2 TRIPODI | 2. I sindacati e le organizzazioni professionali formati ai sensi del comma 1 sono diretti e rappresentati da appartenenti, rispettivamente, all'Esercito, all'Aeronautica militare e alla Marina militare, all'Arma dei carabinieri e al Corpo della guardia di finanza in attività di servizio o comunque assoggettabili ad obblighi di servizio. L'adesione è libera, volontaria e individuale. | <u>INSERIRE</u> : i militari che hanno già cariche regionali, provinciali o nazionali non possono perderle se durante la carica sindacale interviene una condizione diversa da “ militare in servizio e in ausiliaria “ lasciando agli iscritti la facoltà e libertà di eleggerli o rieleggerli. INOLTRE deve essere prevista anche la formazione di associazioni sindacali interforze. <u>INSERIRE</u> : possono ricevere donazioni o contributi volontari, pari alla quota di iscrizione, da |

SIULM : PRIME PROPOSTE EMENDATIVE alle PdL A.C. 875 e A.C. 1060

| | | | | | |
|-------------------------------------|--|---|---------------------------|---|---|
| | | | | | partedi militari in pensione. |
| Art. 3 comma 1 CORDA | 1. I sindacati dei militari sono finanziati secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di contributi sindacali. | INSERIRE : possono ricevere donazioni o contributi volontari, pari alla quota di iscrizione, da parte di militari in pensione. | Art. 2 TRIPODI | L'attività sindacale si svolge senza interferire con le attività di servizio e operative. Alle organizzazioni sindacali è tuttavia riconosciuto il diritto di riunirsi nelle infrastrutture delle amministrazioni di rispettiva appartenenza nel limite di dieci ore annue in orario di servizio e senza limiti di tempo al di fuori del normale orario di servizio. | È da chiarire che le riunioni sindacali, effettuate in orario di servizio, sono effettuate in regime di permesso sindacale |

SIULM : PRIME PROPOSTE EMENDATIVE alle PdL A.C. 875 e A.C. 1060

| | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|--|--|--|
| <p>Art. 5 comma 1 CORDA</p> | <p>1. I sindacati dei militari sono costituiti, diretti e rappresentati da appartenenti alle Forze armate o ai corpi di polizia ad ordinamento militare in attività di servizio e ne tutelano gli interessi senza interferire con la direzione dei servizi o con lo svolgimento dei compiti operativi.</p> | <p>INSERIRE : “ militari in ausiliaria “ e la possibilità di rieleggere , almeno per il 20% delle cariche sindacali, personale che abbia perso il requisito di militare in servizio o in ausiliaria durante il mandato sindacale elettivo. STESSA MODIFICA va fatta al punto 5 dell’articolo 5</p> | | | |
|-------------------------------------|--|--|--|--|--|

SIULM : PRIME PROPOSTE EMENDATIVE alle PdL A.C. 875 e A.C. 1060

| | | | | | |
|------------------------------------|---|--|---------------------------------------|---|---|
| <p>art 5 co 4 CORDA</p> | <p>È esclusa dalla competenze dei sindacati dei militari la trattazione delle materie attinenti all'ordinamento, all'addestramento, alle operazioni, al settore logistico operativo, al rapporto gerarchico-funzionale e all'impiego del personale.</p> | <p><u>Legge 121/81</u> I sindacati del personale della Polizia di Stato sono formati, diretti e rappresentati da appartenenti alla Polizia di Stato, in attività di servizio o comunque assoggettabili ad obblighi di servizio, e ne tutelano gli interessi, senza interferire nella direzione dei servizi o nei compiti operativi. anche se la previsione normativa prevede più restrizioni, bisogna contemperare con la posizione militare. QUANTO SCRITTO nell' art. 83 della legge 121/81 appare chiaro. Specificare esclusioni di competenze come rapporto gerarchico funzionale e impiego appare forzatura mentre sono aspetti che incidono, o possono incidere su salute e lavoro del militare con aspetti rilevanti sulla sfera psicologica e familiare.</p> | <p>Art. 4 TRIPODI</p> | <p>I sindacati nazionali delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamentomilitare, di seguito denominati "sindacati nazionali", partecipano, ai sensi di quantostabilito dagli articoli 10, 11 e 12, alleattività di contrattazione e di concertazione. I sindacati territoriali e lerappresentanzeunitarie di base partecipano, nellematerie di loro competenza, alla concertazione con gli organismi di comando territoriale militare a ciò delegati e con i rappresentanti delle regioni e degli enti locali.</p> | <p>Dalla lettura si potrebbe evincere che ci dovrebbero essere tre strutture:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sindacati nazionali; 2. Sindacati territoriali; 3. Rappresentanze unitarie di base <p>Queste tre strutture, addirittura, avrebbero competenze diverse. come detto sopra, la struttura del sindacato è unica e questo è imprescindibile.</p> |
| <p>art 5 co 5 CORDA</p> | <p>Le cariche rappresentative e direttive previste dagli statuti dei sindacati dei militari sono ricoperte esclusivamente da personale in attività di servizio</p> | <p><u>VEDI OSSERVAZIONI GIA' FATTE all'art.1 comma 2 .</u> I sindacati del personale della Polizia di Stato sono formati, diretti e rappresentati da appartenenti alla Polizia di Stato, in attività di servizio o comunque assoggettabili ad obblighi di servizio</p> | <p>Art. 5 co 1 TRIPODI</p> | <p>I sindacati nazionali, le loro strutture territoriali e le rappresentanze unitarie di base rappresentano unitariamente a tutti i livelli le seguenti categorie:</p> | <p>Sembra la struttura dei CoBaR che NON è riproponibile nei sindacati. La struttura del sindacato è unica, anche se vi sono poi i vari livelli territoriali. La struttura unica , gli incarichi , le liste da presentare a livello di base non si possono condizionare per categorie di personale ed i militari eletti NEL sindacato rappresentano gli iscritti.</p> |

SIULM : PRIME PROPOSTE EMENDATIVE alle PdL A.C. 875 e A.C. 1060

| | | | | | |
|------------------------------------|--|---|--|--|--|
| <p>art 6 co 1 e 2 CORDA</p> | <p>rappresentanze unitarie di base</p> | <p>cosa si intende per rappresentanze unitarie di base? Refuso con la rappresentanza? Da quanto si evince dalla lettura dell'art. 17 sembra che siano organismi staccati dalle associazioni sindacali. <u>I sindacati hanno le loro diramazioni in RSB (rappresentanza sindacale di base) del sindacato nazionale del quale fanno parte.</u></p> | <p>Art 5 co 2 TRIPODI</p> | <p>Le rappresentanze unitarie di base sono costituite dai rappresentanti delle categorie di cui al comma 1 nonché da quelli delle seguenti categorie:</p> | <p>Il sindacato di base RSB e nazionale rappresenta tutti i militari iscritti e tutte le categorie a cominciare dai VFA e Volontari in ferma prefissata (precari di stato in uniforme che hanno estremo bisogno di tutele sindacali)</p> |
| <p>art 7 CORDA</p> | <p>I delegati delle rappresentanze unitarie di base sono eletti nell'ambito dei comandi al livello stabilito per ciascuna Forza armata e corpo con le modalità previste dai regolamenti di cui all'articolo 17, comma 1.</p> | <p>Le RSB ed i loro componenti si formano e presentano in tutti gli enti dove hanno iscritti.</p> | <p>Art. 5 co 3 TRIPODI</p> | <p>composizione numerica delle singole rappresentanze unitarie di base deve rispettare il criterio della proporzionalità del numero degli appartenenti alle singole categorie di personale ed è disciplinata dal regolamento di cui all'articolo 13.</p> | <p><u>Lo consideriamo un refuso della definitivamente superata Rappresentanza Militare. La proporzionalità, eventualmente è una scelta che fa il sindacato. Il concetto di sindacato va ben oltre la frammentazione dannosa in categorie.</u></p> |
| <p>art 8 CORDA</p> | <p>La propaganda elettorale e la presentazione dei candidati sono disciplinate con le modalità previste dai regolamenti di cui all'articolo 17, comma 1.</p> | <p><u>refuso con la rappresentanza militare? Ogni sigla sindacale, al suo interno, elegge i propri rappresentanti locali con modalità e propaganda che deciderà autonomamente</u></p> | <p>Art. 6 co 1 TRIPODI</p> | <p>I componenti delle rappresentanze unitarie di base sono eletti nell'ambito dei comandi al livello stabilito per ciascuna Forza armata, arma e corpo di riferimento, ai sensi di quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 13.</p> | <p>Bisogna capire se nel caso di piccole unità disperse nell'angolo più remoto, è necessario provvedere all'elezione di un rappresentante o se le varie tematiche di quella base possono essere discusse dal segretario provinciale con il comandante di quella base.</p> |
| <p>art 9 co 3 CORDA</p> | <p>L'attività svolta dai delegati delle rappresentanze unitarie di base nello svolgimento delle loro funzioni è considerata attività di servizio.</p> | <p>non può essere assolutamente considerata attività di servizio. In tutto l'articolo è evidente l'assonanza con la rappresentanza militare</p> | <p>Art. 6 co 2, 3 e 4 TRIPODI</p> | | <p>Per ogni comando è prevista l'elezione di rappresentanti. L'elezione dei rappresentanti è da prevedere a livello provinciale IN CASO di piccole unità.</p> |

SIULM : PRIME PROPOSTE EMENDATIVE alle PdL A.C. 875 e A.C. 1060

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|---|
| <p>art 10 co 2 CORDA</p> | <p>Il Ministero competente, entro novanta giorni dalla data della richiesta dell'assenso di cui al comma 1 del presente articolo e previo accertamento della sussistenza dei requisiti giuridici stabiliti dall'articolo 1 della presente legge, rilascia l'assenso di cui al comma 1 del presente articolo, che ha validità a tempo indeterminato.</p> | <p>anche se stabilito che l'assenso ha validità a tempo indeterminato non è specificato se e come potrebbe essere revocato.</p> | <p>Art 6 co 5 TRIPODI</p> | <p>Gli eletti durano in carica tre anni e sono rieleggibili per un ulteriore mandato. L'elezione in due mandati consecutivi è motivo di ineleggibilità per il mandato successivo.</p> | <p>L'autonomia elettiva degli iscritti non può prevedere limiti di rieleggibilità. Gli iscritti decideranno in autonomia chi eleggere o rieleggere e per quante volte a tutti i livelli sindacali.</p> |
| <p>art 10 co 3 CORDA</p> | <p>La ripartizione dei contingenti complessivi dei distacchi sindacali retribuiti è disciplinata dalla normativa vigente</p> | <p>cosa servono i distacchi sindacali se l'attività è considerata di servizio? L'intenzione del proponente è riferita ai distacchi per i dirigenti nazionali ?</p> | <p>Art 6 co 8</p> | <p>Il numero degli eletti per ciascuna rappresentanza unitaria di base è di uno per ogni cento o frazione di cento militari in servizio, per tutte le categorie, per ogni unità con un organico fino a duecento addetti e di uno ogni trecento o frazione di trecento per ogni unità da duecento fino a tremila addetti.</p> | <p>Va specificato che si applica alle RSB (rappresentanze sindacali di basi) per ogni sindacato nazionale presente negli enti militari a tutti i livelli periferici.</p> |

SIULM : PRIME PROPOSTE EMENDATIVE alle PdL A.C. 875 e A.C. 1060

| | | | | | |
|-------------------------|---|--|--|---|---|
| <p>art 11 CORDA</p> | <p>1. Le rappresentanze unitarie di base sono convocate almeno una volta al mese. 2. Le convocazioni delle riunioni delle rappresentanze unitarie di base sono comunicate con tre giorni di anticipo dal presidente della rappresentanza unitaria di base competente al rispettivo comando, che adotta le necessarie misure logistiche e amministrative volte a garantirne il regolare svolgimento, salvo che non ricorrano eccezionali circostanze di servizio tali da impedire lo svolgimento della riunione; tali circostanze devono essere espressamente motivate con dimostrazione del loro carattere oggettivo. 3. Le rappresentanze unitarie di base hanno facoltà di chiedere, qualora lo ritengano utile, che alle proprie riunioni o alle proprie assemblee di base partecipino esponenti dei sindacati dei militari, previa comunicazione al comandante competente</p> | <p>Dalla lettura di questo articolo parrebbe che la rappresentanza di base sia considerata staccata dalle associazioni sindacali. <u>Non ha motivo di esistere il presidente della rappresentanza militare. Il rappresentante / i rappresentanti delle RSB chiede la riunione.</u> Le assemblee sindacali sono convocate ogni qual volta ci siano argomenti da trattare, nel limite delle ore annuali messe a disposizione se svolte in orario di servizio.</p> | <p>Art. 6 punto 4 TRIPODI</p> | <p>4. Al fine della loro ammissione, le liste devono essere depositate almeno quaranta giorni prima della data prevista per le elezioni e devono essere firmate da almeno il 10 per cento del personale appartenente a ciascun comando interessato. Un militare può sottoscrivere una sola lista.</p> | <p>Per i primi 2 anni di era sindacale si chiede di abbassare il limite al 5 %</p> |
|-------------------------|---|--|--|---|---|

SIULM : PRIME PROPOSTE EMENDATIVE alle PdL A.C. 875 e A.C. 1060

| | | | | | |
|--------------------------------|--|--|--|--|---|
| <p>art 12 CORDA</p> | <p>Le rappresentanze unitarie di base, dandone comunicazione almeno tre giorni prima ai comandanti delle unità o dei reparti interessati, convocano almeno tre volte all'anno assemblee di base, cui sono invitati a partecipare i militari interessati. Le assemblee di base si svolgono in orario di servizio.</p> <p>2. L'assemblea di base può essere convocata anche su richiesta scritta di un quinto dei militari rappresentati e può essere organizzata anche limitatamente a una o più categorie di personale</p> | <p>Le assemblee sindacali, come detto sopra, si convocano ogni qual volta ce ne sia necessità e si tengono in regime di permessi sindacali da decurtare dalle ore annuali a disposizione. Il concetto di "categorie" appare stonato. Il sindacato rappresenta tutti gli iscritti e pone temi collettivi e, nel caso e secondariamente, anche temi che possono interessare una singola categoria e ruolo che ha particolari problemi locali o nazionali.</p> | <p>Art. 6 punto 9 TRIPODI</p> | <p>9. Hanno diritto a partecipare alla contrattazione e concertazione nazionale e territoriale a tutti i livelli e alla presentazione delle liste, nella tornata elettorale successiva, i sindacati dei militari le cui liste abbiano conseguito il 5 per cento dei votanti, a livello nazionale, in ciascuna Forza armata o corpo di polizia ad ordinamento militare.</p> | <p>MODIFICARE IN : Hanno diritto a partecipare alla contrattazione e concertazione nazionale e territoriale a tutti i livelli e alla presentazione delle liste, nella tornata elettorale successiva, i sindacati dei militari le cui liste abbiano conseguito il 5 per cento dei votanti iscritti ai sindacati a livello interforze tra tutti i votanti delle liste sindacali rappresentate.</p> |
| <p>art 14 CORDA</p> | <p>Art. 14. (Competenze specifiche delle rappresentanze unitarie di base)</p> <p>1. Le rappresentanze unitarie di base sono competenti a trattare materie concernenti la tutela e la condizione del personale militare nell'ambito della corrispondente unità. Possono formulare proposte e richieste concernenti il</p> | <p>Dopo i primi due punti elencati nell'articolo che sono chiari ed esaustivi, al punto 3 si inseriscono una serie di materie che potrebbero limitare essere interpretate limitanti di quanto scritto nei punti 1 e 2 dell'art. 14</p> | <p>Art 9 co 2 TRIPODI</p> | <p>L'attività svolta dai membri della rappresentanza militare nello svolgimento delle loro funzioni è considerata attività di servizio.</p> | <p>Se mi muovo in nome e per conto del sindacato, non può essere considerata attività di servizio</p> |

SIULM : PRIME PROPOSTE EMENDATIVE alle PdL A.C. 875 e A.C. 1060

| | | | | | |
|-------------------------|---|---|--------------------------------------|---|---|
| | <p>trattamento economico e tutte le materie di pertinenza della contrattazione nazionale e, in particolare, negoziano con gli organi competenti la distribuzione delle risorse accessorie eventualmente attribuite all'ente periferico. 2. Le rappresentanze unitarie di base vigilano sull'applicazione degli accordi economici e normativi relativi al livello contrattuale di loro competenza.</p> | | | | |
| <p>art 15 CORDA</p> | | <p>INSERIRE: Prevedere con chiarezza che i rappresentanti sindacali nazionali e regionali possono recarsi negli enti militari a incontrare il personale ed il loro RSB di base con preavviso di 36 ore e nella stessa giornata nel caso si verificano eventi particolarmente gravi che coinvolgono militari. prevedere le bacheche</p> | <p>Art 9 co 7 TRIPODI</p> | <p>L'aver svolto il ruolo di membro della rappresentanza militare è motivo di merito da considerare ai fini della valutazione dell'intero periodo del mandato svolto.</p> | <p>LO consideriamo anche questo un refuso della arcaica Rappresentanza militare.</p> |

SIULM : PRIME PROPOSTE EMENDATIVE alle PdL A.C. 875 e A.C. 1060

| | | | | | |
|------------------------------|---|--|--|--|---|
| <p>art 17 co 1 CORDA</p> | <p>entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottati il regolamento di attuazione della presente legge e il regolamento per l'elezione delle rappresentanze unitarie di base, sentiti i sindacati dei militari che abbiano conseguito l'assenso ministeriale previsto dal comma 2 dell'articolo 10 della presente legge entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.</p> | <p>Si chiede di ridurre i tempi per il regolamento di attuazione in 60 giorni PREVEDERE NELLA PDL che la rappresentanza militare cessa ogni tipo di attività ed a tutti i livelli e non abbia più alcun costo per l'amministrazione, all'approvazione in prima lettura della legge ed a livello nazionale è sostituita dai sindacati che già oggi hanno competenze nazionali . PREVEDERE che si svolgano le elezioni delle RSB (rappresentanze sindacali di base dei sindacati nazionali) appena approvati i decreti attuativi (max 60 giorni). A livello di base, e fino alle prime elezioni sindacali, la rappresentanza del personale sarà curata dagli iscritti ai sindacati stessi.</p> | | | <p>PREVEDERE NELLA PDL che la rappresentanza militare cessa ogni tipo di attività ed a tutti i livelli e non abbia più alcun costo per l'amministrazione, all'approvazione in prima lettura della legge ed a livello nazionale è sostituita dai sindacati che già oggi hanno competenze nazionali . PREVEDERE che si svolgano le elezioni delle RSB (rappresentanze sindacali di base dei sindacati nazionali) appena approvati i decreti attuativi (max 60 giorni). A livello di base, e fino alle prime elezioni sindacali, la rappresentanza del personale sarà curata dagli iscritti ai sindacati stessi.</p> |
|------------------------------|---|--|--|--|---|

SIULM : PRIME PROPOSTE EMENDATIVE alle PdL A.C. 875 e A.C. 1060

| | | | | | |
|-------------------------------------|--|---|--|--|--|
| <p>art 17 co 2 CORDA</p> | <p>Il regolamento di attuazione di cui al comma 1 determina, in particolare, il numero delle rappresentanze unitarie di base, in funzione dell'unità minima compatibile e dell'autorità gerarchica preposta alla gestione delle materie d'interesse delle rappresentanze sindacali militari, nonché la composizione delle rappresentanze unitarie di base, garantendo un'equilibrata presenza per ciascuna categoria e per ciascun sesso</p> | <p>Appare una forzatura obbligare a presenze di tutte le categorie. Gli iscritti alle RSB votano i loro rappresentati unitari che rappresentano tutti i militari iscritti.</p> | | | |
|-------------------------------------|--|---|--|--|--|

Incontro SIULM – Ministro Difesa del 22 / 03 / 2019

Gent. ma Signora Ministro Elisabetta TRENTA

La ringraziamo per questo incontro che da tempo aspettavamo e che ci da la possibilità di confrontarci con lei. Questo è per noi un piacere, onore e motivo di orgoglio.

Innanzitutto la ringraziamo per quanto ha fatto e sta facendo per tutti i cittadini in uniforme, donne ed uomini, finalmente non più considerati soggetti numerici di un comparto o numeri veri e propri , ma persone , lavoratori e famiglie di un mondo lavorativo particolare ma che non può continuare a vivere isolato dal contesto sociale e lavorativo generale e con diritti compressi o negati su lavoro, salute e famiglia.

La ringraziamo per il suo coraggio e impegno quotidiano che, siamo certi, è molto apprezzato dalla stragrande maggioranza dei militari. La ringraziamo per come ha resistito ad attacchi, in certi periodi sistematici e frequenti, non ancora terminati, anche per le sue azioni istituzionali di applicazione della sentenza 120/2018 della Corte Costituzionale sul diritto dei militari a costituire sindacati.

SENTENZA 120/2018 : Questa sentenza ha una storia, una genesi, che io conosco da quando era un ricorso al TAR nato da una grande idea di un fraterno amico come Emilio Ammiraglia, che diede vita ad un associazione , insieme ad un'altra colonna e simbolo della democratica battaglia sindacale , Alberto Tuzzi, che aveva il solo obiettivo di arrivare ai diritti sindacali, tanto da scrivere nello statuto che l'associazione si scioglieva una volta raggiunto lo scopo – Certo è che ha influito molto anche il giudizio della CEDU. I contenuti della sentenza sono chiarissimi nella direzione che i militari devono avere sindacati propri e chiarissimi sui compiti del Ministro Difesa sul riconoscimento di sindacati che, secondo la sentenza, si potevano costituire subito . Nonostante il suo compito e azione istituzionale in assolvimento a quanto scritto nelle sentenza, questo le ha causato forti critiche da generali, stampa e rappresentanza militare.

Noi del SIULM ci siamo sentiti, in questi lunghi e duri mesi, idealmente vicini alla sua azione come se avessimo fatto insieme un percorso difficile, pieno di asperità e agguati mediatici e interni, perfino ipotesi di provvedimenti disciplinari verso i 15 membri fondatori, poi arenatesi sulla spiaggia del buon senso e della ragione anche se eravamo pronti ad affrontarli difendendo fieramente la nostra scelta .

Siamo, orgogliosamente un sindacato unitario e interforze ed orgogliosi di essere stati riconosciuti come tale. Ascoltiamo voci di soggetti che si pongono, anche con una buona dose di presunzione e arroganza, quando arrivano a dichiarare, in Commissione Difesa, di essere “ assolutamente contrari “ ad un idea o progetto di sindacato interforze , contro quella che è una scelta legittima ed una possibilità che trae origine dalla stessa sentenza Corte Costituzionale dove non c'è alcun cenno o contro indicazione a sindacati interforze. ANZI si trova, nella stessa sentenza, l'indicazione dell'esatto contrario quando si evidenzia il divieto o comunque l'inopportunità di sindacati costituiti da appartenenti ad un solo grado o ruolo.

SIULM - Sindacato Unitario Lavoratori Militari

Sede legale: Via Valadier 43 - 00193 ROMA - Tel +39 347 3792852

info@sindacatomilitarisium.it - www.sindacatomilitarisium.com

Comunque, AD OGGI, su questo punto, oltre le osservazioni bislacche di chi ha progetti diversi e forse teme alternative autorevoli, REGISTRIAMO :

Le sue dichiarazioni, signor Ministro, in commissione difesa favorevoli a sindacati interforze, anche se poste correttamente come parere personale; Le dichiarazioni del CSMD Gen. Vecciarelli che non ha fatto alcuna osservazione negativa su sindacati interforze ed ha parlato di sindacati anche interforze (annunciando 9 richieste in tal senso) e le affermazioni simili del Comandante Generale Arma Carabinieri, che crediamo di avere il piacere e l'onore di incontrare prossimamente, dopo l'incontro cordiale e interessante che abbiamo già avuto con il Capo di Stato Maggiore, proprio in quanto sindacato interforze riconosciuto – Comandante Generale che ha parlato senza alcun problema, negazione o perplessità, di sindacati anche interforze. Registriamo le dichiarazioni di esimi giuristi e esperti di diritto del lavoro che non hanno pronunciato alcun rilievo alla costituzione di sindacati unitari e interforze, ultimo in ordine di tempo il prof. Lambertucci che ha parlato di sindacati anche interforze e perfino dell'avvocatura dello stato.

Ad oggi ci conforta e rafforza, giorno per giorno, ANCHE il fatto che già abbiamo centinaia di VERI iscritti (!) tra : Carabinieri e appartenenti ad EI, AM, e MM di tutti i gradi e ruoli che hanno capito e condiviso il senso di un sindacato interforze che avrà le sue linee con i Segretari Nazionali delle FFAA rappresentate nel nostro sindacato. Non abbiamo la sezione SIULM Gdf e quindi non vediamo neanche perché gli amici dei sindacati della Gdf si devono preoccupare o interferiscano con legittime scelte di altri invece che pensare alle proprie di un settore, quello della Gdf, ancor più particolare e atipico nella specificità dei militari.

Ci riesce veramente difficile solo pensare, ed è imbarazzante anche per chi lo chiede o evidenzia, come si possano VIETARE PER LEGGE, dopo 40 anni di attesa per il sindacato, sindacati UNITARI E INTERFORZE adducendo motivazioni assurde e non sostenibili, secondo noi, sia politicamente, sia giuridicamente. Ognuno si iscriverà liberamente, se vorrà, al sindacato che riterrà migliore o più idoneo, sia interforze e unitario o di singola FFAA e tutti comunque si misureranno con le percentuali di iscritti per essere rappresentativi nelle varie FFAA e Carabinieri. Noi non abbiamo alcun timore di confrontarci con i numeri degli iscritti.

Ognuno pensi alla sua strada ed alla sua casa sindacale, SE ha una strada ed è in grado di costruirsi una casa sindacale solida e credibile.

Se facciamo paura come progetto e come credibilità mica ci si può appellare ad un divieto di legge che a noi appare impensabile e improponibile.

Signor Ministro, in questi mesi si sta abusando troppo del termine RAPPRESENTATIVITA' e qui non possiamo NON parlare della R.M. e dei CoCeR intanto denunciando spese non più sostenibili e veramente esagerate.

4 MILIONI e 150 mila euro all'anno, ovvero, mediamente, 330 mila euro mensili per ogni mese dell'anno. Certo non pensiamo che si possa chiudere uno strumento regolato da una legge, comunque certificato dalla Corte non adeguato, con un tratto di penna, MA ridurre subito le spese si dovrebbe e, volendo, si può.

Tanto più che nella legge 382 e regolamenti non è prevista la convocazione permanente dei CoCeR a Roma, ma è solo una concessione consolidata da tempo e che costa cifre rilevanti in quanto quasi il 70% delle spese della Rappresentanza è dovuto ai CoCeR. Crediamo che si possa operare anche 1 o 2 settimane al mese e

SIULM - Sindacato Unitario Lavoratori Militari

Sede legale: Via Valadier 43 - 00193 ROMA - Tel +39 347 3792852

info@sindacatomilitarisium.it - www.sindacatomilitarisium.com



Sindacato Unitario Lavoratori Militari

ridurre le spese senza alcun problema. Se 63 delegati sono convocati a Roma 1 settimana, invece che in modo permanente, per il personale non cambia assolutamente nulla.

Abbiamo già scritto di COCER SUPERATI E DELEGITTIMATI. SUPERATI DA UNA SENTENZA E DELEGITTIMATI. Delegittimati dalla politica, delegittimati da loro stessi e dai vertici, delegittimati dal loro costo non più sostenibile e da chi già ha, o avrà tra breve, il doppio ruolo di delegato pagato dall'amministrazione e di sindacalista nonostante il parere del Consiglio di Stato.

RAPPRESENTATIVITA': si parla di RAPPRESENTATIVITA', ADDIRITTURA IN PERICOLO, come se non conoscessimo quanti voti bastano per essere delegato cohar, a volte 1, 2, 3 (dicasi uno, due, tre in caserma o enti dove ci sono centinaia, a volte migliaia di militari) o poco più, e poi con questi numeri rappresentativi (!) si eleggono coir e cocer con cordate varie di pochi voti. Addirittura in alcuni casi si diventa delegato CoCeR votando se stesso. Questa è la rappresentatività attuale giustamente ritenuta non idonea a tutelare il personale dalla sentenza 120 /2018.

E come se non conoscessimo quali sono le percentuali dei militari che partecipano alle votazioni (quando si fanno, salvo proroghe).

Tra gli ufficiali la percentuale dei votanti alla R.M non supera il 10 % e tra gli altri ruoli, se va bene, si avvicina al 30 % degli aventi diritto anche se è considerata attività di servizio e si vota in 2 giorni. Altro che rappresentatività o rappresentatività in pericolo ! Altro che fare comunicati a nome di 350 mila militari , o a nome di decine di migliaia di graduati, sergenti o marescialli ! A tutto c'è un limite.

COME MINISTRO DIFESA PUO' VERIFICARE in poco tempo quanto affermiamo e accertarlo , osservando i dati complessivi e locali.

Ricordiamo le PROROGHE del precedente mandato, due anni in più rispetto ad un mandato regolamentato per legge come durata. Prorogare un organismo elettivo è una diretta delegittimazione dello stesso. Indimenticabili restano le chiusure o silenzi tutte le volte che c'erano svolte verso il sindacato , vedi sentenza CEDU, Consiglio di Stato, Sentenza Corte costituzionale – Tutti elementi che spingevano la RM verso una inevitabile fine mentre i COSTI dei CoCeR oltre le norme di convocazione e ColR che aumentano le convocazioni per “valorizzare la R.M. “ , paiono addirittura aumentare.

Il sindacato NON è l'evoluzione della rappresentanza in quanto la stessa , in molti settori o somma di singoli interpreti , è stata sempre nemica di idee e svolte sindacali , ed anche in questo è stata organo anti sindacale affiancato e consultivo di molti vertici. Lo abbiamo ascoltato anche nell'ultimo incontro che ha avuto con i cocer e relativi commenti critici sulla rete – tra la finta solidarietà al ministro e manifesta indigestione per la sua azione di attuazione sentenza .

Il Sindacato è un processo di maturazione. E' richiesto dalla base e ci siamo arrivati anche grazie a quelli che da lunghissimi anni hanno lottato per questo grande obiettivo.

Siamo consapevoli della grande responsabilità che ci si assume nel costituire sindacato e nel fare sindacato, inteso come sacrificio e impegno quotidiano verso i cittadini in uniforme che hanno bisogno di vera e dignitosa

SIULM - Sindacato Unitario Lavoratori Militari

Sede legale: Via Valadier 43 - 00193 ROMA - Tel +39 347 3792852

info@sindacatomilitarisium.it - www.sindacatomilitarisium.com



rappresentanza e tutela. Consapevoli dei sacrifici che stiamo già facendo mentre assistiamo ad attori che recitano un doppio ruolo che definire equivoco è dir poco.

Dall' 11 Aprile, giorno del famoso comunicato stampa della Corte Costituzionale che annunciava : “ **CANCELLATO AI MILITARI IL DIVIETO DI COSTITUIRE SINDACATI** “ possiamo dire di aver avuto **3 FASI** : **RITARDANTE** – **RESISTENTE** – **OSTRUZIONISTICA** .

RITARDANTE nell'attuazione della sentenza con il Ministro che ha affrontato i ritardi dei vertici. Ritardi anche informativi e comunicativi. A riguardo **LE CHIEDIAMO** di valutare la possibilità di inviare a tutti i militari, sulla loro mail istituzionale, una sua comunicazione o la sua circolare dove si afferma che si può aderire liberamente ai sindacati militari riconosciuti .

Fase **RESISTENTE** dove, tra l'altro, si è accusato il ministro di fretta mentre invece ha adempiuto ad un compito istituzionale indicato dalla Corte . Accuse da generali in pensione che ritrovano la parola solo per attaccare il ministro su questa specifica scelta, da vari articoli su siti di interesse militare e da ambienti dei CoCeR.

La fase OSTRUZIONISTICA è tutt'ora IN CORSO. Ovvero siamo in una fase in cui si tende, in modo sistematico e voluto, ad ostacolare l'attività dei sindacati , le loro competenze e/o attività di incontri con il personale ad oggi vietati.

OSTRUZIONE da parte di vertici che, tutti in unico coro, nelle audizioni , si dicono favorevoli al sindacato, salvo poi smantellare letteralmente ed in larga parte, con le loro relazioni, due disegni di legge che noi riteniamo positivi e migliorabili, con alcuni emendamenti che abbiamo presentato in commissione il giorno della nostra audizione. E sono gli stessi vertici che continuano ad autorizzare a raffica attività di CoCeR e ColR con le spese già citate ed in aumento, mentre tengono ben chiuse le caserme ai sindacati.

Fase ostruzionistica di chi ancora non riesce ad accettare una realtà che porta in modo netto alla chiusura definitiva della RM e relativa chiusura anticipata di questo ultimo mandato in corso.

SIGNOR MINISTRO Non sono pochi i rappresentanti militari che, ai vari livelli, pagati dall' amministrazione, indossano una incompatibile doppia veste di sindacalista militare e delegato della Rappresentanza a spese dell'amministrazione, che può muoversi e spostarsi in molte zone d' Italia facendo proselitismo sindacale per il suo sindacato (cosa che sarebbe lecita senza doppio ruolo), mentre si sposta a carico dell' amministrazione. E con l'aumentare dei riconoscimenti sindacali questo fenomeno crescerà ancora creando ulteriori e non più tollerabili scompensi e ambiguità di attori di un doppio gioco che andrebbe fermato.

LA PREGHIAMO di valutare la possibilità di intervenire su questo punto con un ulteriore circolare a chiarimento di questo doppio ruolo che a noi appare inaccettabile – e che possa comprendere anche la possibilità per i dirigenti sindacali nazionali dei sindacati, per i loro referenti e iscritti, di poter fare riunioni e incontri con il personale nelle caserme italiane.

Consapevoli della responsabilità del ruolo che abbiamo e delle competenze e limiti che ad oggi abbiamo e che vogliamo rispettare, anche arrivando ai confini degli stessi, le consegniamo 4 richieste / proposte “ sindacali “ che sono di interesse per tutti i militari chiedendo di recepirle ed attuarle prima possibile.

SIULM - Sindacato Unitario Lavoratori Militari

Sede legale: Via Valadier 43 - 00193 ROMA - Tel +39 347 3792852

info@sindacatomilitarisium.it - www.sindacatomilitarisium.com

*Il Presidente SIULM
Salvatore Rullo*

RICHIESTE DEL SIULM AL SIGNOR MINISTRO DIFESA Elisabetta TRENTA

1. *Approvazione normativa e applicazione immediata della **Licenza Solidale** per tutti i militari.*
2. *ESTENSIONE DEL SEGUENTE ARTICOLO , previa modifica , a TUTTO IL PERSONALE MILITARE invece che al solo personale in ferma prefissata quadriennale , affinché , il personale militare , cessato dal servizio per condanne giudiziarie di primo grado o provvedimenti giudiziari e successivamente assolto con formula piena , possa chiedere di **essere reintegrato in servizio**....*

“ l’articolo 2204 bis nelle modifiche del dl 15 marzo 2010 n° 66 che segue l’articolo 2204 del DI 66 (riammissione in servizio, a domanda, dei volontari in ferma prefissata quadriennale ovvero in rafferma biennale esclusi dalle procedure di immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente emanate negli anni dal 2010 al 2016 compreso in quanto sottoposti a procedimento penale , nei casi in cui successivamente sia stata disposta l’archiviazione o il procedimento penale si sia concluso con sentenza irrevocabile che dichiara che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso, o che il fatto non costituisca reato, possono presentare la domanda per la riammissione)”
3. *Approvazione di una Legge che consenta al personale militare di usufruire della possibilità di accedere ad un **anticipo della liquidazione**(TFS) dopo un congruo periodo di servizio.*
4. *Richiesta di una sede nazionale e sedi regionali per il sindacato , in comodato d’uso tra i locali all’amministrazione Difesa , a Roma ed in ogni regione Italiana, dove potersi riunire almeno 2 volte al mese.*

*Il Presidente SIULM
Salvatore Rullo*

SIULM - Sindacato Unitario Lavoratori Militari

Sede legale: Via Valadier 43 - 00193 ROMA - Tel +39 347 3792852

info@sindacatomilitarisiulm.it - www.sindacatomilitarisiulm.com

Associazioni professionali tra militari a carattere sindacale che hanno ottenuto l'assenso del Ministro

S.I.A.M.O. Sindacato Italiano Autonomo Militare Organizzato Esercito

Decreto in data Roma 21 gennaio 2020

SINPAM Sindacato Italiano Professionale Associativo Militari Marina Militare

Decreto in data Roma 20 dicembre 2019

SCUDO Carabinieri

Decreto in data Roma 03 dicembre 2019

Decreto di Rettifica in data Roma 04 febbraio 2020

SMEG Sindacato Marinai e Guardiacoste

Decreto in data Roma 13 novembre 2019

AMUS A.M. Associazione dei Militari Uniti in Sindacato - Aeronautica

Decreto in data Roma 13 novembre 2019

SIACC Sindacato Italiano Autonomo Carabinieri

Decreto in data Roma 28 agosto 2019

AS.S.O.D.I.PRO MIL Associazione Sindacale Operatori della Difesa Interforze Professione Militare

Decreto in data Roma 28 agosto 2019

UNARMA Associazione Sindacale Carabinieri

Decreto in data Roma 28 agosto 2019

FLM Federazione Lavoratori Militari

Decreto in data Roma 7 agosto 2019

NSC Nuovo Sindacato Carabinieri

Decreto in data Roma 29 luglio 2019

SMAC Sindacato Militare Arma dei Carabinieri

Decreto in data Roma 23 luglio 2019

USIC Unione Sindacale Italiana Carabinieri

Decreto in data Roma 23 luglio 2019

UGM Unione Generale Militare

Decreto in data Roma 23 luglio 2019

SILCA Sindacato Italiano Lavoratori Carabinieri

Decreto in data Roma 25 giugno 2019

SI.A.M Sindacato Aeronautica Militare - Decreto di rettifica

Decreto in data Roma 18 giugno 2019

SIAM Sindacato Aeronautica Militare
Decreto in data Roma 17 aprile 2019

SIN.CA Sindacato Carabinieri
Decreto in data Roma 18 giugno 2019

S.I.L.M.A. Sindacato Italiano Lavoratori Militari Aeronautica
Decreto in data Roma 30 maggio 2019

U.S.M.I.A. Unione Sindacale Militari Interforze Associati
Decreto in data Roma 30 aprile 2019

S.I.L.M.E. Sindacato Italiano Lavoratori Militari dell'Esercito
Decreto in data Roma 30 aprile 2019

SIM Sindacato Italiano dei Militari Esercito
Decreto in data Roma 17 aprile 2019

SAM Sindacato Autonomo dei Militari Decreto Ministeriale di assenso
Decreto in data Roma 28 marzo 2019

SIM Sindacato Italiano dei Militari - Guardia Costiera
Decreto in data Roma 20 marzo 2019

SIM Sindacato Italiano dei Militari - Aeronautica
Decreto in data Roma 8 marzo 2019

SIM Marina - Decreto ministeriale di assenso
Decreto in data Roma 28 febbraio 2019

Associazione Sindacale Libera Rappresentanza dei Militari (L.R.M.)
Decreto in data Roma 6 febbraio 2019

Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Militari – (SIULM)
Decreto in data Roma 30 gennaio 2019

S.I.M. Carabinieri – Sindacato Italiano dei Militari Carabinieri
Decreto in data Roma 10 gennaio 2019

Tot. N. 27

ELENCO AGGIORNATO AL 06/02/2020

Associazione tra militari - Elenco delle associazioni, tra militari dell'Arma, che hanno ottenuto l'assenso ministeriale

Area gestita da: Ufficio Affari Giuridici e Condizione Militare

Email: cgagcmcs@carabinieri.it

Per integrazioni: 06/80983180

| | |
|--|----------------------|
| Sindacato italiano dei militari - Carabinieri (SIM) | Sindacale 10/01/2019 |
| Sindacato italiano Unitario Lavoratori Militari - (SIULM) | Sindacale 30/01/2019 |
| Sindacato Autonomo dei Militari (SAM) | Sindacale 28/03/2019 |
| Unione Sindacale Militari Interforze Associati (USMIA) | Sindacale 30/04/2019 |
| Sindacato Carabinieri (SIN.CA.) | Sindacale 18/06/2019 |
| Sindacato Italiano dei Lavoratori Carabinieri (SILCA) | Sindacale 25/06/2019 |
| Sindacato Militare Arma dei Carabinieri (SMAC) | Sindacale 23/07/2019 |
| Unione Sindacale Italiana Carabinieri (USIC) | Sindacale 23/07/2019 |
| Unione Generale Militare (UGM) | Sindacale 23/07/2019 |
| Nuovo Sindacato Carabinieri (NSC) | Sindacale 29/07/2019 |
| Federazione Lavoratori Militari (FLM) | Sindacale 07/08/2019 |
| UNARMA Associazione Sindacale Carabinieri | Sindacale 28/08/2019 |
| Associazione Sindacale Operatori della Difesa Interforze Professione Militare (AS.S.O.D.I.PRO MIL) | Sindacale 28/08/2019 |
| Sindacato Italiano Autonomo Carabinieri (SIACC) | Sindacale 28/08/2019 |
| Associazione Sindacale "Scudo Carabinieri" | Sindacale 03/12/2019 |

TOTALE 15

ELENCO AGGIORNATO AL 06/02/2020

N. 875-1060-1702-A

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE

n. 875, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CORDA, FERRARI, RIZZO, FANTUZ, ARESTA, BELOTTI, CHIAZZESE, FURGIUELE, DALL'OSSO, MARCHETTI, DEL MONACO, PAOLINI, D'UVA, PETTAZZI, ERMELLINO, TOCCALINI, FRUSONE, ZICCHIERI, GALANTINO, POTENTI, IORIO, IOVINO, MENGA, MOLINARI, ROBERTO ROSINI, GIOVANNI RUSSO, TRAVERSI

Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo

Presentata il 5 luglio 2018

E

PROPOSTE DI LEGGE

n. 1060, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MARIA TRIPODI, VITO, FASCINA, GREGORIO FONTANA, PEREGO DI CREMNAGO, RIPANI, SIRACUSANO, BAGNASCO, CAPPELLACCI, D'ATTIS, FERRAIOLI, LABRIOLA, MARIN, MAZZETTI, MULÈ, NAPOLI,

NOTA: La IV Commissione permanente (Difesa), il 15 maggio 2019, ha deliberato di riferire favorevolmente sulla proposta di legge n. 875. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo delle proposte di legge nn. 1060 e 1702 si vedano i relativi stampati.

ORSINI, PELLA, PETTARIN, PITTALIS, PORCHIETTO, ROSSO, RONTONDI, RUFFINO, SACCANI JOTTI, ELVIRA SAVINO, SILLI, SPENA, TARTAGLIONE, VIETINA

Disciplina della rappresentanza sindacale del personale delle
Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare

Presentata il 3 agosto 2018

n. 1702, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PAGANI, DE MENECH, ENRICO BORGHI, CARÈ, FRAILIS, LOSACCO,
LOTTI, ROSATO**

Modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo

Presentata il 26 marzo 2019

(Relatrice: **CORDA**)

PARERI DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il progetto di legge C. 875, adottato come testo base nella seduta del 26 marzo 2019, e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

la proposta di legge, che si compone di 19 articoli, presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

il comma 4 dell'articolo 14 richiama, nell'ambito dei provvedimenti da adottare in materia di attività assistenziali, culturali, ricreative e di promozione sociale, anche le attività « a favore dei familiari dei militari di cui al comma 4, lettera c) »; tale lettera non è però presente nel testo del comma; è presumibile che si intenda in realtà fare riferimento all'articolo 2, comma 4, lettera m), che individua tra le materie oggetto di interesse dei sindacati dei militari le attività culturali, assistenziali, ricreative e di promozione del benessere personale e dei familiari »;

il comma 1 dell'articolo 17 prevede che il regolamento di attuazione della legge e il regolamento per l'elezione delle rappresentanze unitarie di base siano adottati sentiti i sindacati militari che abbiano conseguito l'assenso ministeriale e quindi una volta acquisito il loro parere; il successivo comma 4 qualifica invece quello del comma 1 come un « accordo » con i sindacati militari, richiamando una diversa figura giuridica;

il comma 2 dell'articolo 18 prevede che, in sede di prima attuazione della legge, l'elezione dei rappresentanti di base si svolga entro il novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore « dell'ultimo dei regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1 »; al fine di rendere inequivoco il termine appare opportuno specificare a quale dei due regolamenti previsti dall'articolo 17, comma 1, si intenda fare riferimento;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

il comma 1 dell'articolo 19 prevede una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi per apportare le necessarie modifiche al codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo n. 66 del 2010) e al decreto legislativo n. 195 del 1995 in materia di disciplina del rapporto di impiego del personale delle forze armate e delle forze di polizia, « al fine di adeguarli a quanto disposto dalla medesima legge, in conformità ai principi e criteri direttivi da essa desumibili »; al riguardo si osserva che, al fine di correggere un evidente refuso, le parole: « medesima legge » andrebbero sostituite con le parole: « pre-

sente legge »; appare inoltre necessario prevedere espliciti principi e criteri direttivi;

per il rispetto dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento formula la seguente condizione:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

provveda la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, a corredare la delega legislativa prevista dall'articolo 19, comma 1, di espliciti principi e criteri direttivi, sostituendo anche, nella medesima disposizione le parole: « medesima legge » con le seguenti: « presente legge »;

il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di:

sostituire, all'articolo 14, comma 4, le parole: « di cui al comma 4, lettera c) » con le seguenti: « di cui all'articolo 2, comma 4, lettera m) »;

approfondire il coordinamento tra i commi 1 e 4 dell'articolo 17;

chiarire, all'articolo 18, comma 2, a quale dei due regolamenti previsti dall'articolo 17, comma 1, si intenda fare riferimento.

(4 aprile 2019)

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il nuovo testo base del progetto di legge C. 875 e abbinato e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

la proposta di legge, che si compone di 18 articoli, presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

andrebbe valutata la congruità dei termini di delega di cui al comma 3 dell'articolo 9 (delega per disciplinare l'esercizio dei diritti sindacali da parte del personale impiegato in missioni internazionali o comunque all'estero) e al comma 1 dell'articolo 17 (delega per il coordinamento normativo);

al comma 1 dell'articolo 11, occorre sostituire l'espressione « associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute a livello nazionale » con quella « associazioni professionali a carattere sindacale tra militari considerate rappresentative a livello

nazionale », in coerenza con quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 13;

al comma 1 dell'articolo 12, occorre sostituire l'espressione: « organizzazioni sindacali » con l'espressione: « associazioni professionali a carattere sindacale tra militari » in coerenza con la definizione recata dall'articolo 1;

al comma 1 dell'articolo 15, andrebbe specificato che i militari che ricoprono cariche elettive ai quali si fa riferimento sono quelli che ricoprono cariche elettive nelle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari;

alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 17, l'espressione: « disposizioni normative e regolamentari » andrebbe sostituita con l'espressione: « disposizioni legislative e regolamentari », che appare più corretta in quanto anche le disposizioni regolamentari hanno valore normativo, sia pure di carattere secondario;

per il rispetto dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento formula le seguenti condizioni:

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

provveda la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, a:

all'articolo 11, comma 1, sostituire le parole: « riconosciute a livello nazionale » con le seguenti: « considerate rappresentative a livello nazionale »;

all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole: « organizzazioni sindacali » con le seguenti: « associazioni professionali a carattere sindacale tra militari »;

all'articolo 15, comma 1, alinea, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « nelle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari »;

all'articolo 17, comma 1, lettera a), sostituire la parola: « normative » con la seguente: « legislative »;

il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di rendere più ampi i termini di delega di cui all'articolo 9, comma 3, e all'articolo 17, comma 1.

(18 aprile 2019)

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 875 Corda, adottata come testo base, cui sono abbinate le proposte di legge C. 1060 Maria Tripodi e C. 1702 Pagani, recante norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo, come risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente presso la IV Commissione;

evidenziato come l'intervento legislativo adegui l'ordinamento all'indirizzo giurisprudenziale assunto in materia dalla Corte costituzionale, la quale, con la sentenza n. 120 del 2018, innovando il proprio precedente orientamento giurisprudenziale su questo tema, in aderenza alle recenti pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1475, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, in quanto esso prevede che « I militari non possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali », invece di prevedere che « I militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale alle condizioni e con i limiti fissati dalla legge; non possono aderire ad altre associazioni sindacali »;

segnalato come il provvedimento colmi un vuoto normativo, in aderenza alla raccomandazione espressa dalla Corte costituzionale, la quale, nel riconoscere la legittimità di associazioni professionali a carattere sindacale, ha anche sottolineato la necessità di una puntuale regolamentazione della materia, in considerazione della specificità dell'ordinamento militare e della sussistenza di peculiari esigenze di « coesione interna e neutralità », che distinguono le Forze armate dalle altre strutture statali;

rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze costituzionalmente definite, come il provvedimento riguardi le materie « difesa e Forze armate » e « giurisdizione e norme processuali », riconducibili alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *d)* e *l)*, della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

La II Commissione,

esaminato per le parti di competenza il nuovo testo della proposta di legge C. 875 Corda e abbinate, recante norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;

considerato che:

ai sensi dell'articolo 10 le eventuali controversie in tema di esercizio del diritto di assemblea sono regolate dall'articolo 17-*bis*;

il citato articolo 17-*bis* attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, oltre alle controversie in tema di esercizio del diritto di assemblea di cui all'articolo 10, le eventuali controversie promosse dalle associazioni sindacali nel rapporto di impiego del militare in quanto dipendente pubblico non contrattualizzato quando siano al contempo lesi i diritti del sindacato; ciò in deroga all'articolo 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, nonché in deroga all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, unanimemente riconosciuta come norma cardine che rende effettiva la tutela dei diritti sindacali riconosciuti in altre disposizioni costituzionali, dell'ordinamento dell'Unione europea e convenzionali, che reprime la condotta antisindacale del datore di lavoro;

andrebbe valutata l'effettiva opportunità di derogare alle disposizioni richiamate per le controversie relative all'esercizio del diritto di assemblea, ai comportamenti antisindacali nell'ambito disciplinato dal presente provvedimento nonché alle eventuali controversie nel rapporto di impiego del militare in quanto dipendente pubblico non contrattualizzato quando siano al contempo lesi i diritti del sindacato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo della proposta di legge n. 875 Corda e abbinate, recante norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo;

apprezzata la finalità del provvedimento, volto, come disposto dall'articolo 1, a riconoscere ai militari il diritto di costituire associazioni professionali a carattere sindacale per singola forza armata o corpo di polizia ad ordinamento militare, alle condizioni e con i limiti stabiliti dalla legge, superando il divieto disposto dall'articolo 1475, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010;

considerato che, in base all'articolo 2, le associazioni professionali a carattere sindacale dei militari operano nel rispetto dei principi di democraticità, trasparenza e partecipazione e nel rispetto dei principi di coesione interna, neutralità, efficienza e prontezza delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare;

preso atto dei divieti che limitano l'operato delle associazioni a carattere sindacale, elencati all'articolo 6 del provvedimento;

considerato che l'articolo 7 prevede il finanziamento realizzato esclusivamente attraverso i contributi sindacali degli iscritti e il divieto di ricevere eredità o legati, donazioni o sovvenzioni in qualsiasi forma, nonché l'obbligo, a carico delle associazioni a carattere sindacale, di predisporre annualmente il bilancio di esercizio e il rendiconto della gestione precedente, approvati dagli associati e resi conoscibili al pubblico mediante idonee forme di pubblicità;

condivisa la disciplina relativa all'elettività delle cariche nelle associazioni professionali a carattere sindacale, riservate esclusivamente ai militari in servizio effettivo da almeno cinque anni e allo svolgimento dell'attività sindacale, recate, rispettivamente, dagli articoli 8 e 9;

considerato che le procedure della contrattazione sono disciplinate dall'articolo 11, che attribuisce alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute a livello nazionale i poteri negoziali al fine della contrattazione nazionale di settore;

apprezzata la previsione, all'articolo 12, dell'obbligo per le amministrazioni del Ministero della difesa e del Ministero dell'economia e delle finanze di comunicare alle associazioni professionali a carattere sindacale tra i militari rappresentative ogni iniziativa volta a modificare il rapporto d'impiego con il personale militare;

preso atto che, sulla base dell'articolo 13, sono considerate rappresentative a livello nazionale le associazioni professionali a carattere sindacale tra i militari che raggiungono un numero di iscritti almeno pari al 5 per cento della forza effettiva complessiva della forza armata o corpo di polizia ad ordinamento militare e al 3 per cento della forza effettiva di ogni categoria, rilevata al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si renda necessario determinare la rappresentatività;

condivisa la previsione, di cui all'articolo 15, di precise garanzie a tutela dei militari che ricoprono cariche elettive nelle associazioni professionali a carattere sindacale;

preso atto che, sulla base del comma 3 dell'articolo 17-bis, le controversie relative a comportamenti antisindacali, così come quelle riguardanti le procedure di contrattazione, sono attribuite, in deroga all'articolo 63 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e all'articolo 28 della legge n. 300 del 1970, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, applicandosi il rito ordinario previsto dal codice del processo amministrativo, con le relative norme di attuazione, di cui agli allegati 1 e 2 al decreto legislativo n. 104 del 2010;

considerato che l'articolo 63, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001 attribuisce al giudice ordinario le controversie relative a comportamenti antisindacali delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 28 della legge n. 300 del 1970, con le eccezioni di cui al comma 4;

considerata l'interpretazione univoca e costante che della predetta norma ha dato la giurisprudenza del Consiglio di Stato e della Corte di cassazione;

ritenuto che andrebbe, pertanto, valutata l'effettiva opportunità di derogare alle disposizioni richiamate per le controversie relative all'esercizio del diritto di assemblea, ai comportamenti antisindacali nell'ambito disciplinato dal presente provvedimento nonché alle eventuali controversie nel rapporto di impiego del militare in quanto dipendente pubblico non contrattualizzato quando siano al contempo lesi i diritti del sindacato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato, per i profili di competenza, il testo della proposta di legge C. 875 e abbinate, recante norme sull'esercizio della libertà

sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo;

rilevato che:

il provvedimento appare riconducibile al rispetto delle competenze costituzionalmente definite poiché riguarda fattispecie riconducibili alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione; in particolare, rilevano le lettere *d)* e *l)* del secondo comma del predetto articolo 117, che attribuiscono, tra l'altro, allo Stato la potestà legislativa esclusiva nelle materie « difesa e Forze armate » e « giurisdizione e norme processuali »;

d'interesse particolare per la Commissione risulta la lettera *c)* del comma 2 dell'articolo 9, in base alla quale le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, nell'ambito delle loro attività, possono chiedere di essere ricevute dai rappresentanti istituzionali delle regioni e degli enti locali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

TESTO

DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 875

Art. 1.

(Diritto di associazione sindacale)

1. Il comma 2 dell'articolo 1475 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituito dal seguente:

« 2. I militari **in servizio** possono costituire associazioni professionali di carattere sindacale per singola Forza armata o corpo alle condizioni e con i limiti stabiliti dalla legge. **Essi non possono aderire ad associazioni sindacali diverse da quelle costituite ai sensi del primo periodo** ».

2. Il diritto di libera organizzazione sindacale, di cui all'articolo 39 della Costituzione, può essere esercitato dagli appartenenti alle Forze armate e ai corpi di polizia ad ordinamento militare, nel rispetto dei doveri e dei principi previsti dall'articolo 52 della Costituzione **stessa, con le limitazioni disposte dalla presente legge**.

3. Gli appartenenti alle Forze armate e ai corpi di polizia ad ordinamento militare non possono aderire a sindacati diversi da quelli istituiti per il personale appartenente alle Forze armate e ai corpi di polizia ad ordinamento militare.

4. I sindacati del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare non possono:

a) assumere la rappresentanza di lavoratori non appartenenti alle Forze armate e ai corpi di polizia ad ordinamento militare;

TESTO

DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

(Diritto di associazione sindacale)

1. *Identico:*

« 2. I militari possono costituire associazioni professionali **a** carattere sindacale per singola Forza armata o corpo **di polizia ad ordinamento militare** alle condizioni e con i limiti stabiliti dalla legge ».

2. Il diritto di libera organizzazione sindacale, di cui all'articolo 39 della Costituzione, è esercitato dagli appartenenti alle Forze armate e ai corpi di polizia ad ordinamento militare, **con esclusione del personale della riserva e in congedo**, nel rispetto dei doveri e dei principi previsti dall'articolo 52 della Costituzione.

3. Gli appartenenti alle Forze armate e ai corpi di polizia ad ordinamento militare non possono aderire **ad associazioni professionali a carattere sindacale diverse da quelle costituite ai sensi dell'articolo 1475, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come sostituito dal comma 1 del presente articolo**.

4. Gli appartenenti alle Forze armate e ai corpi di polizia ad ordinamento militare possono aderire **ad una sola associazione professionale a carattere sindacale tra militari**.

5. **L'adesione alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari è libera, volontaria e individuale.**

Vedi articolo 4, comma 1, lettera a)

b) proclamare lo sciopero o parteciparvi qualora sia proclamato da organizzazioni sindacali estranee al personale militare e dei corpi di polizia ad ordinamento militare;

c) sollecitare gli appartenenti alle Forze armate o ai corpi di polizia ad ordinamento militare a partecipare a manifestazioni pubbliche in uniforme o con armi di servizio;

d) costituire sindacati suddivisi per singole categorie di personale;

e) assumere una denominazione che richiami, anche in modo indiretto, quella di organizzazioni sindacali, l'adesione alle quali sia vietata agli appartenenti alle Forze armate e ai corpi di polizia ad ordinamento militare.

Vedi articolo 4, comma 1, lettera b)

Vedi articolo 4, comma 1, lettera c)

Vedi articolo 4, comma 1, lettera d)

Vedi articolo 4, comma 1, lettera f)

6. Non possono aderire alle associazioni di cui al presente articolo gli allievi delle scuole militari e delle accademie militari.

Art. 2.

(Principi generali in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari operano nel rispetto dei principi di democraticità, trasparenza e partecipazione e nel rispetto dei principi di coesione interna, neutralità, efficienza e prontezza operativa delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare.

2. Gli statuti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono improntati ai seguenti principi:

a) democraticità dell'organizzazione sindacale ed elettività delle relative cariche;

b) neutralità ed estraneità alle competizioni politiche e ai partiti e movimenti politici;

c) assenza di finalità contrarie ai doveri derivanti dal giuramento prestato dai militari;

d) assenza di scopo di lucro;

e) rispetto di tutti gli altri requisiti previsti dalla presente legge.

Art. 3.

(Costituzione delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

Vedi articolo 10, comma 1

1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, ai fini della loro costituzione, devono ottenere il preventivo assenso del **Ministro della difesa**. Per le associazioni professionali a carattere sindacale tra appartenenti del **Corpo della guardia di finanza** l'assenso è rilasciato dal **Ministro dell'economia e delle finanze**.

Vedi articolo 10, comma 2

2. Il **Ministro** competente **accerta**, entro e non oltre novanta giorni dalla data della richiesta di assenso preventivo, la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 2 e ne verifica la permanenza ogni tre anni. L'esito motivato dell'istruttoria è comunicato ai richiedenti, entro e non oltre i successivi trenta giorni, con l'indicazione delle eventuali parti dello statuto incompatibili o contrastanti con i principi generali di cui all'articolo 2.

3. L'efficacia di ogni successiva modifica statutaria è subordinata al preventivo assenso del **Ministro** competente, rilasciato secondo quanto previsto dal presente articolo.

4. In caso di accertamento della perdita anche di uno solo dei requisiti o di violazione delle prescrizioni contenute nella presente legge, il **Ministro** competente avvisa in forma scritta l'associazione professionale a carattere sindacale della necessità di adeguamento alla normativa e, in caso di mancato adeguamento entro novanta giorni, revoca l'assenso rilasciato ai sensi del presente articolo, informandone il **Ministro** per la pubblica amministrazione per i conseguenti provvedimenti di sua competenza.

Art. 4.

(Limitazioni)

1. Alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari è fatto divieto di:

Vedi articolo 1, comma 4, lettera a)

a) assumere la rappresentanza di lavoratori non appartenenti alle Forze armate o ai corpi di polizia ad ordinamento militare;

Vedi articolo 1, comma 4, lettera b)

b) **preannunciare** o proclamare lo sciopero o parteciparvi **anche se** proclamato da organizzazioni sindacali estranee al personale militare e **agli appartenenti ai** corpi di polizia ad ordinamento militare;

Vedi articolo 1, comma 4, lettera c)

c) **promuovere** manifestazioni pubbliche in uniforme o con armi di servizio o sollecitare o **invitare** gli appartenenti alle Forze armate o ai corpi di polizia ad ordinamento militare a **parteciparvi**;

Vedi articolo 1, comma 4, lettera d)

d) assumere la rappresentanza in via esclusiva di una o più categorie di personale. In ogni caso, la rappresentanza di una singola categoria all'interno di un'associazione professionale a carattere sindacale tra militari non deve superare il limite del 75 per cento dei suoi iscritti;

Vedi articolo 1, comma 4, lettera e)

e) assumere una denominazione che richiami, anche in modo indiretto, quella di una o più categorie di personale, specialità, corpo o altro che non sia la Forza armata o il corpo di polizia ad ordinamento militare di appartenenza;

f) assumere una denominazione che richiami, anche in modo indiretto, quella di organizzazioni sindacali per cui sussiste il divieto di adesione, ai sensi della presente legge, o di organizzazioni politiche;

g) promuovere iniziative di organizzazioni politiche o dare supporto, a qualsiasi titolo, a campagne elettorali afferenti alla vita politica del Paese;

h) stabilire il proprio domicilio sociale presso unità o strutture del Ministero della difesa o del Ministero dell'economia e delle finanze;

Vedi articolo 5, comma 4

i) assumere rappresentanza di carattere interforze.

Art. 5.

(Competenze delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentano e tutelano i propri iscritti nelle materie di interesse del personale rappresentato, ad eccezione delle materie di seguito elencate, in quanto strettamente connesse all'efficienza e all'operatività dello strumento militare nazionale:

- a) l'ordinamento;
- b) l'addestramento;
- c) le operazioni;
- d) il settore logistico-operativo;
- e) il rapporto gerarchico-funzionale;
- f) l'impiego del personale.

Art. 6.

(Articolazioni periferiche delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, gli statuti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari possono prevedere articolazioni periferiche, definendone l'ambito territoriale di operatività.

2. Gli statuti definiscono le competenze delle articolazioni periferiche, nei limiti dei rispettivi ambiti territoriali, comprendendovi, in ogni caso, le seguenti materie: condizioni di lavoro, sicurezza e salubrità sul luogo di lavoro; informazione e consultazione degli iscritti; verifica dell'applicazione degli accordi contrattuali.

Art. 2.

(Diritto di riunione e campo d'azione)

1. Ai sindacati delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, di

Soppresso

seguito denominati « sindacati dei militari », compete la contrattazione collettiva e individuale di primo e di secondo livello secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

2. I membri dei sindacati dei militari possono riunirsi:

a) in locali dell'amministrazione **militare**, messi a disposizione dalla stessa, che ne concorda le modalità d'uso;

b) in luoghi aperti al pubblico, senza uso dell'uniforme.

3. Sono autorizzate riunioni, ai sensi del comma 1, durante l'orario di servizio nel limite di dodici ore annue, previa comunicazione ai comandanti delle unità o dei reparti interessati da parte delle rappresentanze unitarie di base. Le modalità di tempo e di luogo per lo svolgimento delle riunioni sono concordate con i comandanti al fine di renderle compatibili con le esigenze di servizio. **È vietato limitare, direttamente o indirettamente, lo svolgimento delle attività sindacali e di verifica previste dalla normativa vigente; i comandanti o i responsabili di unità devono garantire il rispetto del diritto sindacale di riunione.**

4. I sindacati dei militari curano la tutela individuale e collettiva dei diritti e degli interessi dei propri rappresentati nelle seguenti materie:

a) il trattamento economico, fondamentale e accessorio, quello per lavoro straordinario e quello di missione e di trasferimento, i trattamenti relativi alla previdenza pubblica e alla previdenza integrativa, il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari, ai sensi dell'articolo 26, comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

b) le misure per incentivare l'efficienza del servizio;

c) il congedo ordinario e straordinario;

d) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia;

Vedi articolo 10, comma 1

Vedi articolo 10, commi 2 e 3

Soppresso

e) i permessi brevi per esigenze personali;

f) le aspettative, i distacchi e i permessi sindacali;

g) i criteri istitutivi degli organi di verifica della qualità e salubrità dei servizi di mensa e degli spacci, nonché i criteri per la gestione degli enti di assistenza del personale;

h) l'istituzione dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

i) l'orario di lavoro obbligatorio e i criteri per la modulazione dell'orario di lavoro giornaliero e dei turni di servizio;

l) la disciplina generale in materia di alloggi e di concessioni e dei relativi livelli qualitativi;

m) le attività culturali, assistenziali, ricreative e di promozione del benessere personale e dei familiari;

n) i criteri per la mobilità del personale;

o) la vigilanza sulle modalità di applicazione delle norme relative alla sicurezza sul lavoro e alla tutela della salute;

p) i processi di ristrutturazione e di riorganizzazione di enti e reparti e di dismissione di infrastrutture che incidono sull'utilizzazione e sulla mobilità del personale;

q) le attività di assistenza fiscale e di consulenza relativamente alle prestazioni previdenziali e assistenziali, anche attraverso convenzioni con organizzazioni preposte ad erogare i relativi servizi.

5. I sindacati dei militari, in relazione alle materie di cui al comma 4, possono presentare ai Ministeri competenti osservazioni e proposte sull'applicazione delle leggi e dei regolamenti e segnalare le iniziative di modifica da essi eventualmente ritenute opportune; possono stipulare accordi nazionali quadro con le amministrazioni dello Stato; possono essere ascoltati dalle Commissioni parlamentari del Senato

Vedi articolo 9, comma 2

della Repubblica e della Camera dei deputati, secondo le norme dei rispettivi regolamenti; possono chiedere di essere ricevuti dai Ministri competenti, dagli organi di vertice delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, dai rappresentanti delle regioni e delle amministrazioni locali. **Possono inoltre intrattenere rapporti con organismi che svolgono analoga attività in altri Stati membri dell'Unione europea, con associazioni professionali nazionali, con associazioni di militari in servizio o in congedo o di pensionati e con le altre organizzazioni aventi finalità professionali o culturali, nonché con le organizzazioni sindacali del personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile.**

Art. 3.

(Finanziamento dei sindacati dei militari e trasparenza dei bilanci)

1. I sindacati dei militari sono finanziati secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di contributi sindacali.

Art. 7.

(Finanziamento e trasparenza dei bilanci delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono finanziate esclusivamente con i contributi sindacali degli iscritti, corrisposti nelle forme previste dal presente articolo. Le associazioni non possono ricevere eredità o legati, donazioni o sovvenzioni in qualsiasi forma, fatta eccezione per la devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento di altra associazione professionale a carattere sindacale tra militari.

2. Per la corresponsione del contributo sindacale, i militari rilasciano delega, esente dall'imposta di bollo e dalla registrazione, a favore dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari alla quale aderiscono, per la riscossione di una quota mensile della retribuzione, nella misura stabilita dai competenti organi statutari. Resta fermo il disposto dell'articolo 70 del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.

2. I sindacati dei militari hanno l'obbligo di rendere pubblici i propri bilanci, adottati previa approvazione degli iscritti con le modalità stabilite dai rispettivi statuti.

Vedi articolo 5, comma 5

3. La delega ha validità dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio fino al 31 dicembre di ogni anno e si intende tacitamente rinnovata se non è revocata dall'interessato entro il 31 ottobre. La revoca della delega deve essere trasmessa, in forma scritta, all'amministrazione e all'associazione professionale a carattere sindacale tra militari interessata.

4. Le modalità di versamento alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari delle trattenute sulla retribuzione, operate dall'amministrazione in base alle deleghe rilasciate, sono stabilite con decreto del Ministro competente, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari predispongono annualmente il bilancio di esercizio, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui l'esercizio si riferisce, e il rendiconto della gestione precedente, entro il 30 aprile dell'anno successivo; entrambi devono essere approvati dagli associati e resi conoscibili al pubblico, non oltre dieci giorni dalla loro approvazione, mediante idonee forme di pubblicità, nonché depositati presso il competente ufficio del Ministero che ha rilasciato l'assenso di cui all'articolo 3.

Art. 8.

(Cariche elettive nelle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

1. Le cariche nelle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono esclusivamente elettive e possono essere ricoperte solo da militari in servizio effettivo, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio nelle Forze armate o nei corpi di polizia ad ordinamento militare, e da militari in ausiliaria iscritti all'associazione stessa.

2. Il militare di cui al comma 1 è eleggibile purché in possesso dei seguenti requisiti: non avere riportato condanne per delitti non colposi o sanzioni disciplinari di stato; non trovarsi in stato di custodia cautelare in carcere o sottoposto agli arresti domiciliari; non trovarsi in stato di

sospensione dall'impiego o di aspettativa; non essere nello svolgimento di funzioni di comando o in posizione tale da assumere incarichi di comando.

3. La durata delle cariche è di quattro anni e non può essere frazionata. Non è consentita la rielezione per più di due mandati consecutivi. Coloro che hanno ricoperto per due mandati consecutivi le cariche elettive di cui al presente articolo sono nuovamente rieleggibili trascorsi tre anni dalla scadenza del secondo mandato.

4. Nessun militare può essere posto in distacco sindacale per più di cinque volte.

Art. 9.

(Svolgimento dell'attività sindacale e delega al Governo per la disciplina dell'esercizio dei diritti sindacali da parte del personale impiegato in luogo di operazioni)

1. I rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari svolgono le attività sindacali fuori dell'orario di servizio, ad eccezione di incontri autorizzati e delle riunioni di cui al comma 2 dell'articolo 10, e con modalità tali da non interferire con il regolare svolgimento delle attività istituzionali.

2. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, in relazione alle materie di loro competenza ai sensi dell'articolo 5, possono svolgere le seguenti attività:

a) presentare ai Ministeri competenti osservazioni e proposte sull'applicazione delle leggi e dei regolamenti e segnalare le iniziative di modifica ritenute opportune;

b) essere ascoltate dalle Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, secondo le norme dei rispettivi regolamenti;

c) chiedere di essere ricevute dai Ministri competenti, dagli organi della Forza armata o del corpo di polizia ad ordinamento militare e dai rappresentanti istituzionali delle regioni e degli enti locali.

Vedi articolo 2, comma 5

3. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare l'esercizio dei diritti sindacali da parte del personale impiegato in luogo di operazioni in attività operativa, addestrativa ed esercitativa o, comunque, fuori del territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali ovvero distaccato individualmente, secondo il seguente principio e criterio direttivo: conciliare la tutela dei diritti sindacali del personale militare con le preminenti esigenze di funzionalità, sicurezza e prontezza operativa correlate alle specifiche operazioni militari.

4. Lo schema del decreto legislativo, sentite le associazioni professionali a carattere sindacale riconosciute rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13, è sottoposto al previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione.

Art. 10.

(Diritto di assemblea)

1. Per l'esercizio del diritto di associazione sindacale riconosciuto dalla presente legge, i militari, fuori dell'orario di servizio, possono tenere riunioni:

a) anche in uniforme, in locali dell'amministrazione, messi a disposizione dalla stessa, che ne concorda le modalità d'uso;

b) in luoghi aperti al pubblico, senza l'uso dell'uniforme.

2. Sono autorizzate riunioni con ordine del giorno su materie di competenza delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, durante l'orario di servizio nel limite di dieci ore annue individuali, secondo le disposizioni che regolano l'assenza dal servizio, previa comunicazione ai comandanti delle unità o dei reparti interessati da parte dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari richiedente.

3. Le modalità di tempo e di luogo per lo svolgimento delle riunioni di cui al comma

Vedi articolo 2, comma 2

Vedi articolo 2, comma 3, primo periodo

Vedi articolo 2, comma 3, secondo periodo

2 sono concordate con i comandanti al fine di renderle compatibili con le esigenze di servizio.

4. Le eventuali controversie sono regolate dall'articolo 17.

Art. 11.

(Procedure di contrattazione)

1. Alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale, secondo quanto stabilito dall'articolo 13, sono attribuiti i poteri negoziali al fine della contrattazione nazionale di settore.

2. Le procedure che disciplinano i contenuti del rapporto di impiego del personale militare sono stabilite dalla presente legge e si concludono con l'emanazione di distinti decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze armate e il personale dei corpi di polizia ad ordinamento militare.

3. I decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 2 sono emanati a seguito di accordi sindacali stipulati dalle seguenti delegazioni:

a) per la parte pubblica: una delegazione composta dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede, e dai Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla quale partecipano, nell'ambito delle delegazioni dei Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, il Capo di stato maggiore della difesa, per l'accordo concernente il personale delle Forze armate, e i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, per l'accordo concernente il personale dei corpi di polizia ad ordinamento militare;

b) per la parte sindacale: una delegazione sindacale composta da rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, individuate con il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui all'ar-

Art. 4.

(Obblighi delle amministrazioni ministeriali)

1. Le amministrazioni del Ministero della difesa, **del Ministero dell'interno**, del Ministero dell'economia e delle finanze e **del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti** comunicano ai sindacati dei militari ogni iniziativa volta a modificare il rapporto d'impiego con il personale militare, con particolare riferimento alle direttive interne della Forza armata o del corpo di appartenenza o alle direttive di carattere generale che direttamente o indirettamente riguardano la condizione lavorativa del personale militare.

2. Con i regolamenti di cui all'articolo 17, comma 1, sono individuate le materie, tra quelle indicate all'articolo 2, comma 4, per le quali le iniziative delle amministrazioni di cui al presente comma sono obbligatoriamente sottoposte alla negoziazione con i sindacati dei militari.

articolo 13, comma 2. Le delegazioni delle organizzazioni sindacali sono composte dai rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale.

4. Sono oggetto di contrattazione le seguenti materie:

a) per le Forze armate, le materie di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195;

b) per i corpi di polizia ad ordinamento militare, le materie di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

Art. 12.

(Obblighi delle amministrazioni)

1. Le amministrazioni del Ministero della difesa e del Ministero dell'economia e delle finanze comunicano **alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13** ogni iniziativa volta a modificare il rapporto d'impiego **del personale militare**, con particolare riferimento alle direttive interne della Forza armata o del **corpo di polizia ad ordinamento militare** di appartenenza o alle direttive di carattere generale che direttamente o indirettamente riguardano la condizione lavorativa del personale militare. **Tale obbligo di comunicazione è assolto anche attraverso la pubblicazione di tali dati nei portali telematici istituzionali.**

Soppresso

Art. 5.**(Principi generali in materia di sindacati dei militari)**

1. I sindacati dei militari sono costituiti, diretti e rappresentati da appartenenti alle Forze armate o ai corpi di polizia ad ordinamento militare in attività di servizio e ne tutelano gli interessi senza interferire con la direzione dei servizi o con lo svolgimento dei compiti operativi.

2. I sindacati dei militari non possono affiliarsi o avere relazioni di carattere organizzativo con altre associazioni sindacali, se non limitatamente alla stipulazione di convenzioni per l'erogazione dei servizi di cui all'articolo 2, comma 4, lettera *g*).

3. La costituzione e l'attività dei sindacati dei militari sono regolate da statuti improntati a criteri di democrazia, pari opportunità, trasparenza e partecipazione degli iscritti.

4. È esclusa dalla competenze dei sindacati dei militari la trattazione delle materie attinenti all'ordinamento, all'addestramento, alle operazioni, al settore logistico-operativo, al rapporto gerarchico-funzionale e all'impiego del personale.

5. Le cariche rappresentative e direttive previste dagli statuti dei sindacati dei militari sono ricoperte esclusivamente da personale in attività di servizio.

Soppresso

Soppresso

Soppresso

Vedi articolo 5, comma 1

Vedi articolo 8, comma 1

Art. 13.**(Rappresentatività)**

1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono considerate rappresentative a livello nazionale, ai fini delle attività e delle competenze specificamente individuate dalla presente legge, quando raggiungono un numero di iscritti almeno pari al 5 per cento della forza effettiva complessiva della Forza armata o del corpo di polizia ad ordinamento militare e al 3 per cento della forza effettiva di ogni categoria, rilevata al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si renda necessario determinare la rappresentatività delle associazioni medesime.

Art. 6.

(Rappresentanze unitarie di base)

1. Le rappresentanze unitarie di base rappresentano unitariamente tutte le categorie di personale previste dall'ordinamento militare, compresi il personale non in servizio permanente, i volontari in ferma breve o prefissata e i soggetti ad essi assimilati.

2. Le rappresentanze unitarie di base sono costituite in proporzione al numero dei lavoratori in servizio in una determinata area geografica o unità.

Art. 7.

(Modalità di elezione dei delegati delle rappresentanze unitarie di base)

1. I delegati delle rappresentanze unitarie di base sono eletti nell'ambito dei comandi al livello stabilito per ciascuna Forza armata e corpo con le modalità previste dai regolamenti di cui all'articolo 17, comma 1.

Art. 8.

(Propaganda elettorale)

1. La propaganda elettorale e la presentazione dei candidati sono disciplinate con le modalità previste dai regolamenti di cui all'articolo 17, comma 1.

Art. 9.

(Tutela e diritti)

1. I rappresentanti dei sindacati dei militari e i soggetti eletti delegati delle rap-

2. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti, per quanto di rispettiva competenza, i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, sono riconosciute le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale, in possesso dei requisiti di cui al presente articolo.

Soppresso

Soppresso

Soppresso

Art. 14.

(Tutela e diritti)

1. I militari che ricoprono cariche elettive nelle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari:

presentanze unitarie di base non sono perseguibili in via disciplinare per le opinioni espresse nello svolgimento dei compiti connessi con l'esercizio del mandato.

2. I rappresentanti di qualsiasi livello dei sindacati dei militari e i delegati delle rappresentanze unitarie di base, per la durata del loro mandato, non possono essere trasferiti a un'altra sede o reparto ovvero sostituiti nell'incarico ricoperto al momento dell'elezione, se non su loro espressa richiesta, salvi casi straordinari di necessità e urgenza connessi alla mobilitazione delle Forze armate, anche per dichiarazione dello stato di emergenza.

3. L'attività svolta dai delegati delle rappresentanze unitarie di base nello svolgimento delle loro funzioni è considerata attività di servizio.

4. I delegati delle rappresentanze unitarie di base possono manifestare il loro pensiero in ogni sede e su tutte le questioni non soggette a classifica di segretezza che riguardano la vita militare. Essi possono avere contatti con enti e associazioni di carattere sociale, culturale o politico, anche estranei alle Forze armate e ai corpi di polizia ad ordinamento militare, e partecipare a convegni e assemblee aventi carattere sindacale, nei modi e con i limiti previsti dalla presente legge.

5. I delegati delle rappresentanze unitarie di base possono svolgere attività di rappresentanza anche al di fuori degli organi di appartenenza, a nome della rispettiva rappresentanza unitaria di base o del sindacato rappresentato, qualora ne abbiano ricevuto da questi l'incarico. Tale attività deve essere svolta in modo da as-

a) non sono perseguibili in via disciplinare per le opinioni espresse nello svolgimento dei compiti connessi con l'esercizio delle loro funzioni, fatti salvi i limiti della correttezza formale e i doveri derivanti dal giuramento prestato, dal grado, dal senso di responsabilità e dal contegno da tenere, anche fuori del servizio, a salvaguardia del prestigio istituzionale;

b) non possono essere trasferiti a un'altra sede o reparto ovvero essere sostituiti nell'incarico ricoperto al momento dell'elezione, se non previa intesa con l'associazione professionale a carattere sindacale tra militari alla quale appartengono, salvi i casi di incompatibilità ambientale, di esigenza di trasferimento dovuta alla necessità di assolvere i previsti obblighi di comando necessari per l'avanzamento e salvi i casi straordinari di necessità e urgenza, anche per dichiarazione dello stato di emergenza;

c) non possono essere impiegati in territorio estero;

d) possono manifestare il loro pensiero in ogni sede e su tutte le questioni non soggette a classifica di segretezza che riguardano la vita militare; possono interloquire con enti e associazioni di carattere sociale, culturale o politico, anche estranei alle Forze armate e ai corpi di polizia ad ordinamento militare, e partecipare a convegni e assemblee aventi carattere sindacale, nei modi e con i limiti previsti dalla presente legge;

sicurare comunque l'astensione delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare da qualunque interferenza con le competizioni elettorali.

6. I delegati delle rappresentanze unitarie di base possono inviare comunicazioni scritte al personale militare sulle materie di loro competenza, nonché visitare le strutture e i reparti militari presso i quali opera il personale da essi rappresentato quando lo ritengono opportuno, dandone avviso, almeno trentasei ore prima, ai comandanti competenti.

7. È vietato qualsiasi atto diretto a condizionare l'esercizio del mandato degli organismi delle rappresentanze unitarie di base o dei loro membri.

8. Ai membri delle rappresentanze unitarie di base e i delegati a tutti i livelli deve essere assicurata la possibilità di svolgere le funzioni per le quali sono stati eletti, secondo quanto previsto dai regolamenti di cui all'articolo 17, comma 1.

9. I delegati delle rappresentanze unitarie di base devono essere impegnati nei servizi in modo proporzionale al tempo in cui sono presenti presso i reparti di appartenenza e non possono essere comandati a prestare servizio nelle medesime date per le quali è prevista un'assemblea sindacale o un'attività sindacale istituzionale.

Art. 10.

(Autorizzazioni ministeriali e distacchi sindacali)

1. Per poter svolgere la propria attività, i sindacati dei militari, dopo la loro costituzione, devono ottenere il preventivo assenso ministeriale.

2. Il Ministero competente, entro novanta giorni dalla data della richiesta dell'assenso di cui al comma 1 del presente articolo e previo accertamento della sussistenza dei requisiti giuridici stabiliti dall'articolo 1 della presente legge, rilascia l'assenso di cui al comma 1 del presente

e) possono inviare comunicazioni scritte al personale militare sulle materie di loro competenza, nonché visitare le strutture e i reparti militari presso i quali opera il personale da essi rappresentato quando lo ritengono opportuno, **concordandone le modalità**, almeno trentasei ore prima, **con i comandanti competenti**.

Soppresso

Soppresso

Soppresso

Vedi articolo 3, comma 1

Vedi articolo 3, comma 2

articolo, che ha validità a tempo indeterminato.

3. La ripartizione dei contingenti complessivi dei distacchi sindacali retribuiti è disciplinata dalla normativa vigente.

Soppresso

Art. 11.

Soppresso

(Convocazione delle rappresentanze unitarie di base)

1. Le rappresentanze unitarie di base sono convocate almeno una volta al mese.

2. Le convocazioni delle riunioni delle rappresentanze unitarie di base sono comunicate con tre giorni di anticipo dal presidente della rappresentanza unitaria di base competente al rispettivo comando, che adotta le necessarie misure logistiche e amministrative volte a garantirne il regolare svolgimento, salvo che non ricorrano eccezionali circostanze di servizio tali da impedire lo svolgimento della riunione; tali circostanze devono essere espressamente motivate con dimostrazione del loro carattere oggettivo.

3. Le rappresentanze unitarie di base hanno facoltà di chiedere, qualora lo ritengano utile, che alle proprie riunioni o alle proprie assemblee di base partecipino esponenti dei sindacati dei militari, previa comunicazione al comandante competente.

Art. 12.

Soppresso

(Assemblea di base)

1. Le rappresentanze unitarie di base, dandone comunicazione almeno tre giorni prima ai comandanti delle unità o dei reparti interessati, convocano almeno tre volte all'anno assemblee di base, cui sono invitati a partecipare i militari interessati. Le assemblee di base si svolgono in orario di servizio.

2. L'assemblea di base può essere convocata anche su richiesta scritta di un quinto dei militari rappresentati e può essere organizzata anche limitatamente a una o più categorie di personale.

Art. 13.*(Procedure di negoziazione)*

1. I sindacati dei militari che nelle elezioni delle rappresentanze unitarie di base hanno conseguito, anche come confederazione di sindacati della stessa Forza armata o corpo, almeno il 7 per cento dei voti a livello nazionale negoziano con gli organi competenti la definizione e il rinnovo dei contenuti economici e normativi del rapporto d'impiego del personale rappresentato secondo la normativa vigente e il contratto nazionale.

2. È istituito presso i Ministeri di cui all'articolo 4, comma 1, un ufficio per le relazioni sindacali per l'attività di indirizzo e coordinamento.

Art. 14.*(Competenze specifiche delle rappresentanze unitarie di base)*

1. Le rappresentanze unitarie di base sono competenti a trattare materie concernenti la tutela e la condizione del personale militare nell'ambito della corrispondente unità. Possono formulare proposte e richieste concernenti il trattamento economico e tutte le materie di pertinenza della contrattazione nazionale e, in particolare, negoziano con gli organi competenti la distribuzione delle risorse accessorie eventualmente attribuite all'ente periferico.

2. Le rappresentanze unitarie di base vigilano sull'applicazione degli accordi economici e normativi relativi al livello contrattuale di loro competenza.

3. Le rappresentanze unitarie di base possono trattare con le competenti autorità le questioni riguardanti le seguenti materie, in relazione a quanto sia di interesse per il personale militare:

- a) edilizia residenziale;
- b) trasporti, formazione e aggiornamento culturale e professionale;
- c) igiene del lavoro;
- d) prevenzione degli infortuni e applicazione della normativa vigente in ma-

*Soppresso**Soppresso*

teria di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;

e) promozione umana e benessere del personale;

f) qualificazione professionale e inserimento nell'attività lavorativa di coloro che cessano dal servizio militare;

g) provvidenze per gli infortuni subiti nonché per le infermità contratte in servizio e per causa di servizio;

h) attività assistenziali, culturali, ricreative e di promozione sociale, anche a favore dei familiari dei militari;

i) organizzazione delle sale per convegni e delle mense, nonché controllo delle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza del lavoro nei luoghi militari;

l) alloggi, con la partecipazione di rappresentanti delegati dall'assemblea di base ai lavori di tutte le commissioni previste dai regolamenti per la gestione, l'assegnazione o l'acquisto degli stessi;

m) cura della puntuale, corretta e uniforme applicazione, in sede locale, delle disposizioni economiche e normative introdotte in attuazione delle procedure di concertazione di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195;

n) diritto d'informazione ai sensi dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395;

o) formulazione di pareri e di proposte ai sindacati dei militari.

4. Per i provvedimenti da adottare in materia di attività assistenziali, culturali, ricreative e di promozione sociale, anche a favore dei familiari dei militari, di cui al comma 4, lettera c), l'amministrazione competente concorda con i sindacati dei militari e con le rappresentanze unitarie di base la programmazione e lo sviluppo delle iniziative da intraprendere in collaborazione con le regioni e con gli enti locali, redigendo programmi trimestrali.

Art. 15.

(Informazione e pubblicità)

1. Le deliberazioni, le votazioni, le relazioni, i comunicati, i processi verbali e le dichiarazioni dei delegati nonché ogni notizia relativa all'attività delle rappresentanze unitarie di base sono pubblicati nell'albo dell'ente secondo le modalità previste dai regolamenti di cui all'articolo 17, comma 1.

2. **Gli atti di cui al comma 1 adottati dagli organismi dei sindacati dei militari ai vari livelli e le notizie relative alla loro attività sono pubblicati** secondo le modalità previste dai rispettivi statuti.

3. I singoli rappresentanti o delegati possono dare pubblicità agli atti pubblicati ai sensi dei commi 1 e 2 attraverso qualsiasi mezzo di informazione.

Vedi articolo 16, comma 2

Vedi articolo 19

Art. 15.

(Informazione e pubblicità)

1. Le deliberazioni, le votazioni, le relazioni, i processi verbali e i comunicati **delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari**, le dichiarazioni dei **militari che ricoprono cariche elettive** e ogni notizia relativa all'attività **sindacale possono essere resi pubblici** secondo le modalità previste dai rispettivi statuti.

Vedi comma 1

2. **Ai dirigenti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari è data facoltà di avere rapporti con gli organi di stampa e di rilasciare dichiarazioni esclusivamente in merito alle materie di loro competenza e oggetto di contrattazione nazionale di settore.**

3. Negli ordinamenti didattici delle scuole di formazione, **di base e delle accademie militari è inserita la materia « elementi di diritto del lavoro e di diritto sindacale in ambito militare ».**

Art. 16.

(Delega al Governo per il coordinamento normativo e regolamenti di attuazione)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro **tre mesi** dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per **il coordinamento normativo delle disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:**

a) **abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare;**

b) **novellazione del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al**

Vedi articolo 17, comma 1

fine di inserirvi le disposizioni della presente legge;

c) modificazioni e integrazioni normative necessarie per il coordinamento con la presente legge delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti.

2. Lo schema di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1 è sottoposto al previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione.

3. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il **Ministro** dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è **adottato** il regolamento di attuazione della presente legge.

4. Con decreto adottato dal **Ministro** per la pubblica amministrazione, sentiti i **Ministri** della difesa e dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle rispettive competenze, e le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è determinato il contingente dei distacchi e dei permessi sindacali per ciascuna Forza armata e corpo di polizia a ordinamento militare, da ripartire tra le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, sulla base della rappresentatività calcolata ai sensi dell'articolo 13.

Art. 17.

(Giurisdizione)

1. Le controversie relative a comportamenti antisindacali nell'ambito disciplinato dalla presente legge possono essere introdotte con ricorso proposto da un'associazione professionale a carattere sindacale tra militari o individualmente da ciascun appartenente alle Forze armate e ai corpi di polizia ad ordinamento militare.

2. Le controversie relative alle procedure di contrattazione nazionale di settore disciplinate dalla presente legge possono

Art. 16.*(Informazione ai militari)*

1. A ogni militare, all'atto dell'arruolamento nonché alla presa di servizio presso un nuovo reparto, è consegnato, a cura dei comandi competenti, l'elenco dei nominativi e dei recapiti dei delegati della competente rappresentanza unitaria di base.

2. Negli ordinamenti didattici delle scuole di formazione, delle accademie e degli istituti di specializzazione militari è inserita la materia del « diritto sindacale in ambito militare ».

Art. 17.*(Regolamenti di attuazione)*

1. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottati il regolamento di attuazione della presente legge e il regolamento per l'elezione delle rappresentanze unitarie di base, sentiti i sindacati dei militari che abbiano conseguito l'assenso ministeriale previsto dal comma 2 dell'articolo 10 della presente legge entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

essere introdotte con ricorso proposto dall'amministrazione competente o da un'associazione professionale a carattere sindacale tra militari.

3. Le controversie di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, in deroga all'articolo 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Si applica il rito ordinario previsto dal codice del processo amministrativo, con le relative norme di attuazione, di cui agli allegati 1 e 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Soppresso

Vedi articolo 15, comma 3

Vedi articolo 16, comma 3

2. Il regolamento di attuazione di cui al comma 1 determina, in particolare, il numero delle rappresentanze unitarie di base, in funzione dell'unità minima compatibile e dell'autorità gerarchica preposta alla gestione delle materie d'interesse delle rappresentanze sindacali militari, nonché la composizione delle rappresentanze unitarie di base, garantendo un'equilibrata presenza per ciascuna categoria e per ciascun sesso.

3. Il regolamento per l'elezione delle rappresentanze unitarie di base di cui al comma 1 disciplina, in particolare, i procedimenti elettorali, i doveri delle amministrazioni e le dotazioni, le strutture organiche e il materiale necessari per il funzionamento del sindacato e delle rappresentanze unitarie di base ai vari livelli.

4. L'accordo previsto dal comma 1 stabilisce altresì le disposizioni necessarie per assicurare ai militari il diritto di versare i contributi sindacali attraverso trattenuta sulla retribuzione, da essi autorizzata con delega personale volontaria da essi sottoscritta, e disciplina le modalità di esecuzione della trattenuta.

5. I regolamenti di cui al comma 1 sono adottati previa acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

Art. 18.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. La funzione di rappresentanza del personale militare delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare a fini negoziali è attribuita in via esclusiva ai sindacati dei militari secondo le disposizioni della presente legge. Non è ammessa l'istituzione di organi di rappresentanza interni alla Forza armata o al corpo con funzioni analoghe a quelle di cui al comma 1 dell'articolo 2.

2. In sede di prima attuazione della presente legge, l'elezione dei rappresentanti di base si svolge entro il novantesimo

Soppresso

Soppresso

Soppresso

Soppresso

Art. 18.

(Abrogazioni e norme transitorie)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli da 1476 a 1482 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

2. I delegati della rappresentanza militare di cui al capo III del titolo IX del libro quarto del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il cui mandato

giorno successivo alla data di entrata in vigore dell'ultimo dei regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1. I delegati della rappresentanza militare il cui mandato è in corso alla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti cessano dall'incarico a tale data; essi rimangono in carica, esclusivamente per l'ordinaria amministrazione, fino all'insediamento dei nuovi organi di rappresentanza.

3. In via transitoria, limitatamente alla prima elezione dei rappresentanti di base ai sensi del comma 2 del presente articolo, la quota percentuale di voti prevista dal comma 1 dell'articolo 13 è ridotta al 5 per cento.

Art. 19.

(Delega al Governo)


1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per apportare le necessarie modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, al fine di adeguarli a quanto disposto dalla medesima legge, in conformità ai principi e criteri direttivi da essa desumibili.

è in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in carica esclusivamente per le attività di ordinaria amministrazione fino all'entrata in vigore del decreto di cui al comma 4 dell'articolo 16 e comunque non oltre il novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. In via transitoria, limitatamente ai primi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la quota percentuale di iscritti prevista dal comma 1 dell'articolo 13 è ridotta al 3 per cento.

4. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già conseguito l'assenso del Ministro competente, si adeguano ai contenuti e alle prescrizioni della presente legge entro novanta giorni dalla medesima data di entrata in vigore. Decorso tale termine, il Ministro competente effettua sulle predette associazioni i controlli previsti dall'articolo 3.

Vedi articolo 16, comma 1, alinea



18PDL0059710

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2330

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FERRARI, MOLINARI, FANTUZ, TOCCALINI, BONIARDI, PICCOLO,
PRETTO, ZICCHIERI, CASTIELLO**

Norme in materia di associazioni professionali a carattere sindacale per singola Forza armata o corpo di polizia ad ordinamento militare

Presentata il 9 gennaio 2020

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La presente proposta di legge trae origine dalla decisione adottata dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 120 dell'11 aprile 2018, sulla possibilità di costituire associazioni sindacali tra i militari, pur con i molti limiti dovuti alla specificità dello *status* e delle funzioni di tale personale.

Al fine di riempire il vuoto normativo derivante da tale sentenza si propone di approvare, in modo quanto più possibile condiviso, una normativa in materia. Per questo motivo, il testo che presentiamo è il risultato di serie riflessioni e approfondimenti nonché del rispetto della medesima sentenza: la Corte costituzionale ha richiamato, infatti, la necessità di porre un'attenzione speciale e di legiferare con molta cautela su un settore tanto delicato e cru-

ciale per il nostro Stato da avere ottenuto una propria specificità.

Per quanto concerne il diritto di istituire associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, si stabilisce che gli appartenenti alle Forze armate e ai corpi di polizia ad ordinamento militare possono aderire a una sola associazione professionale a carattere sindacale tra militari e che tali associazioni, ai fini della loro costituzione, devono ottenere il preventivo assenso del Ministro competente e devono dotarsi di uno statuto.

Seguendo il dettato della sentenza della Corte costituzionale si è previsto un controllo volto a verificare ogni tre anni la permanenza dei requisiti che lo statuto deve possedere affinché l'assenso preventivo del Ministro competente venga rila-

sciato, stabilendo altresì che sia data comunicazione dell'esito del controllo, indicando le eventuali parti dello statuto incompatibili o in contrasto con i principi generali e avvertendo l'associazione sindacale della necessità di adeguarsi alla normativa.

Con riferimento alle limitazioni cui le associazioni sono soggette, è stato posto il divieto di assumere la rappresentanza in via esclusiva di una o più categorie di personale, precisando altresì che la rappresentanza di una singola categoria, all'interno di ciascuna associazione professionale a carattere sindacale tra militari, non deve superare il limite del 75 per cento del totale degli iscritti; inoltre è stato introdotto il divieto di assumere una denominazione che richiami anche in modo indiretto quella di una o più categorie di personale, specialità, corpo o altro che non sia la Forza armata o il corpo di polizia ad ordinamento militare di riferimento.

Per quanto riguarda, invece, il tema del finanziamento e della trasparenza dei bilanci, si è previsto che le associazioni non possono ricevere eredità, legati o donazioni, salvo che nei casi di devoluzione del patrimonio residuo a seguito dello scioglimento di altre associazioni professionali a carattere sindacale tra militari. È esplicitato inoltre l'obbligo di predisporre il bilancio di esercizio entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'esercizio a cui si riferisce, e di presentare il rendiconto della gestione precedente entro il 30 aprile dell'anno successivo: entrambi devono essere approvati dagli associati e resi conoscibili al pubblico mediante idonee forme di pubblicità, nonché depositati presso i competenti uffici dei ministeri che hanno concesso l'assenso.

Con riguardo, invece, alle cariche elettive nelle associazioni, si è stabilito che non possono essere eletti coloro che abbiano riportato condanne per delitti non colposi o sanzioni disciplinari di stato, si trovino in stato di custodia cautelare in carcere o siano sottoposti agli arresti domiciliari o in stato di sospensione dall'impiego o di aspettativa né coloro che siano nello svolgimento

di funzioni di comando o in posizione tale da assumere incarichi di comando.

La durata delle cariche elettive è di tre anni non frazionabili ed è previsto che nessun militare possa essere posto in distacco sindacale per più di quattro volte.

In relazione, invece, alla delega al Governo per l'adozione di un decreto legislativo che disciplini l'esercizio dei diritti sindacali da parte del personale impiegato in luoghi di operazioni o fuori del territorio nazionale, si prevede l'obbligo di sentire le associazioni rappresentative a livello nazionale ai fini della predisposizione del relativo schema di decreto.

Le materie oggetto di contrattazione sono limitate dalla specificità che caratterizza i militari e in particolare soggiacciono ai limiti necessari per mantenere intatta l'efficienza dello strumento militare e l'operatività delle Forze armate: le materie sono quindi quelle previste attualmente dalla concertazione nel decreto legislativo n. 195 del 1995 per i corpi di polizia ad ordinamento militare e per le Forze armate. Limitatamente al periodo transitorio necessario all'adozione dei decreti legislativi di cui all'articolo 16 della legge, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

Per quanto riguarda invece le tutele garantite ai militari che ricoprono cariche elettive nelle associazioni professionali a carattere sindacale, nel confermare che non possono essere perseguiti in via disciplinare per le opinioni espresse nello svolgimento dei compiti connessi con l'esercizio delle loro funzioni, si precisa che sono fatti salvi i limiti della correttezza formale e i doveri derivanti dal giuramento prestato, dal grado, dal senso di responsabilità e dal contegno da tenere, anche fuori del servizio, a salvaguardia del prestigio istituzionale.

I militari che ricoprono cariche elettive nelle associazioni professionali a carattere sindacale non possono essere impiegati in territorio estero e il loro trasferimento di sede o di reparto deve avvenire previa intesa con l'associazione alla quale appartengono, salvi i casi di incompatibilità ambientale o le esigenze di trasferimento do-

vute alla necessità di assolvere i previsti obblighi di comando necessari per l'avanzamento.

I dirigenti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra i militari hanno la facoltà di rilasciare dichiarazioni esclusivamente in merito alle materie di

loro competenza e oggetto di contrattazione nazionale di settore.

In via transitoria si prevede poi che le associazioni che abbiano già conseguito l'assenso del Ministro competente si adeguino ai contenuti e alle prescrizioni previste dalla legge entro il termine di novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Diritto di associazione sindacale)

1. Il comma 2 dell'articolo 1475 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituito dal seguente:

« 2. I militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale per singola Forza armata o corpo di polizia ad ordinamento militare alle condizioni e con i limiti stabiliti dalla legge ».

2. Il diritto di libera organizzazione sindacale, di cui all'articolo 39 della Costituzione, è esercitato dagli appartenenti alle Forze armate e ai corpi di polizia ad ordinamento militare, con esclusione del personale della riserva e in congedo, nel rispetto dei doveri e dei principi previsti dall'articolo 52 della Costituzione.

3. Gli appartenenti alle Forze armate e ai corpi di polizia ad ordinamento militare non possono aderire ad associazioni professionali a carattere sindacale diverse da quelle costituite ai sensi dell'articolo 1475, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come sostituito dal comma 1 del presente articolo.

4. Gli appartenenti alle Forze armate e ai corpi di polizia ad ordinamento militare possono aderire ad una sola associazione professionale a carattere sindacale tra militari.

5. L'adesione alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari è libera, volontaria e individuale.

6. Non possono aderire alle associazioni di cui al presente articolo gli allievi delle scuole militari e delle accademie militari.

Art. 2.

(Principi generali in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari operano nel rispetto dei principi di democraticità, trasparenza e partecipazione e nel rispetto dei principi di coesione interna, neutralità, efficienza e prontezza operativa delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare.

2. Gli statuti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono improntati ai seguenti principi:

a) democraticità dell'organizzazione sindacale ed elettività delle relative cariche;

b) neutralità ed estraneità alle competizioni politiche e ai partiti e movimenti politici;

c) assenza di finalità contrarie ai doveri derivanti dal giuramento prestato dai militari;

d) assenza di scopo di lucro;

e) rispetto di tutti gli altri requisiti previsti dalla presente legge.

Art. 3.

(Costituzione delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, ai fini della loro costituzione, devono ottenere il preventivo assenso del Ministro della difesa. Per le associazioni professionali a carattere sindacale tra appartenenti del Corpo della guardia di finanza l'assenso è rilasciato dal Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Il Ministro competente accerta, entro novanta giorni dalla data della richiesta di assenso preventivo, la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 2 e ne verifica la permanenza ogni tre anni. L'esito motivato dell'istruttoria è comunicato ai richiedenti, entro i successivi trenta giorni, con l'indicazione delle eventuali parti dello sta-

tuto incompatibili o contrastanti con i principi generali di cui all'articolo 2.

3. L'efficacia di ogni successiva modifica statutaria è subordinata al preventivo assenso del Ministro competente, rilasciato secondo quanto previsto dal presente articolo.

4. In caso di accertamento della perdita anche di uno solo dei requisiti o di violazione delle prescrizioni contenute nella presente legge, il Ministro competente avvisa in forma scritta l'associazione professionale a carattere sindacale della necessità di adeguamento alla normativa e, in caso di mancato adeguamento entro novanta giorni, revoca l'assenso rilasciato ai sensi del presente articolo, informandone il Ministro per la pubblica amministrazione per i conseguenti provvedimenti di sua competenza.

Art. 4.

(Limitazioni)

1. Alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari è fatto divieto di:

a) assumere la rappresentanza di lavoratori non appartenenti alle Forze armate o ai corpi di polizia ad ordinamento militare;

b) preannunciare o proclamare lo sciopero o parteciparvi anche se proclamato da organizzazioni sindacali estranee al personale militare e agli appartenenti ai corpi di polizia ad ordinamento militare;

c) promuovere manifestazioni pubbliche tenute in uniforme o con armi di servizio o sollecitare o invitare gli appartenenti alle Forze armate o ai corpi di polizia ad ordinamento militare a parteciparvi;

d) assumere la rappresentanza in via esclusiva di una o più categorie di personale. In ogni caso, la rappresentanza di una singola categoria all'interno di un'associazione professionale a carattere sindacale tra militari non può superare il limite del 75 per cento dei suoi iscritti;

e) assumere una denominazione che richiami, anche in modo indiretto, quella di una o più categorie di personale, specialità, corpo o altro che non sia la Forza armata o il corpo di polizia ad ordinamento militare di appartenenza;

f) assumere una denominazione che richiami, anche in modo indiretto, quella di organizzazioni sindacali per cui sussiste il divieto di adesione, ai sensi della presente legge, o di organizzazioni politiche;

g) promuovere iniziative di organizzazioni politiche o dare supporto, a qualsiasi titolo, a campagne elettorali afferenti alla vita politica del Paese;

h) stabilire il proprio domicilio sociale presso unità o strutture del Ministero della difesa o del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 5.

(Competenze delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentano e tutelano i propri iscritti nelle materie di interesse del personale rappresentato, ad eccezione delle materie di seguito elencate, in quanto strettamente connesse all'efficienza e all'operatività dello strumento militare nazionale:

- a) l'ordinamento;
- b) l'addestramento;
- c) le operazioni;
- d) il settore logistico-operativo;
- e) il rapporto gerarchico-funzionale;
- f) l'impiego del personale.

Art. 6.

(Articolazioni periferiche delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, gli statuti delle associazioni

professionali a carattere sindacale tra militari possono prevedere articolazioni periferiche, definendone l'ambito territoriale di operatività.

2. Gli statuti definiscono le competenze delle articolazioni periferiche, nei limiti dei rispettivi ambiti territoriali, comprendendovi, in ogni caso, le seguenti materie: condizioni di lavoro, sicurezza e salubrità sul luogo di lavoro; informazione e consultazione degli iscritti; verifica dell'applicazione degli accordi contrattuali.

Art. 7.

(Finanziamento e trasparenza dei bilanci delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono finanziate esclusivamente con i contributi sindacali degli iscritti, corrisposti nelle forme previste dal presente articolo. Le associazioni non possono ricevere eredità o legati, donazioni o sovvenzioni in qualsiasi forma, fatta eccezione per la devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento di altra associazione professionale a carattere sindacale tra militari.

2. Per la corresponsione del contributo sindacale, i militari rilasciano delega, esente dall'imposta di bollo e dalla registrazione, a favore dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari alla quale aderiscono, per la riscossione di una quota mensile della retribuzione, nella misura stabilita dai competenti organi statuari. Resta fermo il disposto dell'articolo 70 del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.

3. La delega ha validità dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio fino al 31 dicembre di ogni anno e si intende tacitamente rinnovata se non è revocata dall'interessato entro il 31 ottobre. La revoca della delega deve essere trasmessa, in forma scritta, all'amministra-

zione e all'associazione professionale a carattere sindacale tra militari interessata.

4. Le modalità di versamento alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari delle trattenute sulla retribuzione, operate dall'amministrazione in base alle deleghe rilasciate, sono stabilite con decreto del Ministro competente, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari predispongono annualmente il bilancio di esercizio, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui l'esercizio si riferisce, e il rendiconto della gestione precedente, entro il 30 aprile dell'anno successivo; entrambi devono essere approvati dagli associati e resi conoscibili al pubblico, non oltre dieci giorni dalla loro approvazione, mediante idonee forme di pubblicità, nonché depositati presso il competente ufficio del Ministero che ha rilasciato l'assenso di cui all'articolo 3.

Art. 8.

(Cariche elettive nelle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

1. Le cariche nelle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono esclusivamente elettive e possono essere ricoperte solo da militari in servizio effettivo, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio nelle Forze armate o nei corpi di polizia ad ordinamento militare, e da militari in ausiliaria iscritti all'associazione stessa.

2. Il militare di cui al comma 1 è eleggibile purché in possesso dei seguenti requisiti: non avere riportato condanne per delitti non colposi o sanzioni disciplinari di stato; non trovarsi in stato di custodia cautelare in carcere o sottoposto agli arresti domiciliari; non trovarsi in stato di sospensione dall'impiego o di aspettativa; non essere nello svolgimento di funzioni di comando o in posizione tale da assumere incarichi di comando.

3. Non possono iscriversi ad associazioni professionali a carattere sindacale tra militari né ricoprirne le cariche elettive i

militari che ricoprono i gradi di vertice di cui agli articoli 25, 32 e 40 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e il Comandante generale del Corpo della guardia di finanza.

4. La durata delle cariche è di tre anni e non può essere frazionata. Non è consentita la rielezione per più di due mandati consecutivi. Coloro che hanno ricoperto per due mandati consecutivi le cariche elettive di cui al presente articolo sono nuovamente rieleggibili trascorsi tre anni dalla scadenza del secondo mandato.

5. Nessun militare può essere posto in distacco sindacale per più di quattro volte.

Art. 9.

(Svolgimento dell'attività sindacale e delega al Governo per la disciplina dell'esercizio dei diritti sindacali da parte del personale impiegato in luogo di operazioni)

1. I rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari svolgono le attività sindacali fuori dell'orario di servizio, ad eccezione degli incontri autorizzati dai comandanti delle unità o dei reparti interessati e delle riunioni di cui al comma 2 dell'articolo 10, e con modalità tali da non interferire con il regolare svolgimento delle attività istituzionali.

2. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, in relazione alle materie di loro competenza ai sensi dell'articolo 5, possono svolgere le seguenti attività:

a) presentare ai Ministeri competenti osservazioni e proposte sull'applicazione delle leggi e dei regolamenti e segnalare le iniziative di modifica ritenute opportune;

b) essere ascoltate dalle Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, secondo le norme dei rispettivi regolamenti;

c) chiedere di essere ricevute dai Ministri competenti, dagli organi della Forza armata o del corpo di polizia ad ordina-

mento militare e dai rappresentanti istituzionali delle regioni e degli enti locali.

3. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare l'esercizio dei diritti sindacali da parte del personale impiegato in luogo di operazioni in attività operativa, addestrativa ed esercitativa o, comunque, fuori del territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali ovvero distaccato individualmente, secondo il seguente principio e criterio direttivo: conciliare la tutela dei diritti sindacali del personale militare con le preminenti esigenze di funzionalità, sicurezza e prontezza operativa correlate alle specifiche operazioni militari.

4. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 3, sentite le associazioni professionali a carattere sindacale riconosciute rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13, è sottoposto al previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione.

5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 3, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

Art. 10.

(Diritto di assemblea)

1. Per l'esercizio del diritto di associazione sindacale riconosciuto dalla presente legge, i militari, fuori dell'orario di servizio, possono tenere riunioni:

a) anche in uniforme, in locali dell'amministrazione, messi a disposizione dalla stessa, che ne concorda le modalità d'uso;

b) in luoghi aperti al pubblico, senza l'uso dell'uniforme.

2. Sono autorizzate riunioni con ordine del giorno vertente su materie di compe-

tenza delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, durante l'orario di servizio nel limite di dieci ore annue individuali, secondo le disposizioni che regolano l'assenza dal servizio, previa comunicazione, con almeno cinque giorni di anticipo, ai comandanti delle unità o dei reparti interessati da parte dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari richiedente.

3. Le modalità di tempo e di luogo per lo svolgimento delle riunioni di cui al comma 2 sono concordate con i comandanti al fine di renderle compatibili con le esigenze di servizio.

4. Le eventuali controversie sono decise ai sensi dell'articolo 17.

Art. 11.

(Procedure di contrattazione)

1. Alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale, secondo quanto stabilito dall'articolo 13, sono attribuiti i poteri negoziali al fine della contrattazione nazionale di settore.

2. Le procedure che disciplinano i contenuti del rapporto di impiego del personale militare sono stabilite dalla presente legge e si concludono con l'emanazione di distinti decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze armate e il personale dei corpi di polizia ad ordinamento militare.

3. I decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 2 sono emanati a seguito di accordi sindacali stipulati dalle seguenti delegazioni:

a) per la parte pubblica: una delegazione composta dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede, e dai Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla quale partecipano, nell'ambito delle delegazioni dei Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, il Capo di stato maggiore della difesa, per l'accordo concernente il personale delle Forze armate, e i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del

Corpo della guardia di finanza, per l'accordo concernente il personale dei corpi di polizia ad ordinamento militare;

b) per la parte sindacale: una delegazione sindacale composta da rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, individuate con il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui all'articolo 13, comma 2. Le delegazioni delle organizzazioni sindacali sono composte dai rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale.

4. Sono oggetto di contrattazione le seguenti materie:

a) per le Forze armate, le materie di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195;

b) per i corpi di polizia ad ordinamento militare, le materie di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

5. Si applicano, in quanto compatibili, limitatamente al periodo transitorio necessario all'adozione dei decreti legislativi di cui all'articolo 16, le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

Art. 12.

(Obblighi delle amministrazioni)

1. Le amministrazioni del Ministero della difesa e del Ministero dell'economia e delle finanze comunicano alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13 ogni iniziativa volta a modificare il rapporto d'impiego del personale militare, con particolare riferimento alle direttive interne della Forza armata o del corpo di polizia ad ordinamento militare di appartenenza o alle direttive di carattere generale che direttamente o indirettamente riguardano la condizione lavorativa del personale mili-

tare. Tale obbligo di comunicazione è assolto anche attraverso la pubblicazione di tali dati nei portali telematici istituzionali.

Art. 13.

(Rappresentatività)

1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono considerate rappresentative a livello nazionale, ai fini delle attività e delle competenze specificamente individuate dalla presente legge, quando raggiungono un numero di iscritti almeno pari al 5 per cento della forza effettiva complessiva delle Forze armate o dei corpi di polizia ad ordinamento militare rappresentati e al 2 per cento della forza effettiva di ogni categoria, rilevata al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si renda necessario determinare la rappresentatività delle associazioni medesime.

2. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti, per quanto di rispettiva competenza, i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, sono riconosciute le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale, in possesso dei requisiti di cui al presente articolo.

Art. 14.

(Tutela e diritti)

1. I militari che ricoprono cariche elettive nelle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari:

a) non sono perseguibili in via disciplinare per le opinioni espresse nello svolgimento dei compiti connessi con l'esercizio delle loro funzioni, fatti salvi i limiti della correttezza formale e i doveri derivanti dal giuramento prestato, dal grado, dal senso di responsabilità e dal contegno da tenere, anche fuori del servizio, a salvaguardia del prestigio istituzionale;

b) non possono essere trasferiti a un'altra sede o reparto ovvero essere sostituiti nell'incarico ricoperto al momento dell'e-

lezione, se non previa intesa con l'associazione professionale a carattere sindacale tra militari alla quale appartengono, salvi i casi di incompatibilità ambientale, di esigenza di trasferimento dovuta alla necessità di assolvere i previsti obblighi di comando necessari per l'avanzamento e salvi i casi straordinari di necessità e urgenza, anche per dichiarazione dello stato di emergenza;

c) non possono essere impiegati in territorio estero;

d) possono manifestare il loro pensiero in ogni sede e su tutte le questioni non soggette a classifica di segretezza che riguardano la vita militare; possono interloquire con enti e associazioni di carattere sociale, culturale o politico, anche estranei alle Forze armate e ai corpi di polizia ad ordinamento militare, e partecipare a convegni e assemblee aventi carattere sindacale, nei modi e con i limiti previsti dalla presente legge;

e) possono inviare comunicazioni scritte al personale militare sulle materie di loro competenza, nonché visitare le strutture e i reparti militari presso i quali opera il personale da essi rappresentato quando lo ritengono opportuno, concordandone le modalità, almeno trentasei ore prima, con i comandanti competenti.

Art. 15.

(Informazione e pubblicità)

1. Le deliberazioni, le votazioni, le relazioni, i processi verbali e i comunicati delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, le dichiarazioni dei militari che ricoprono cariche elettive e ogni notizia relativa all'attività sindacale possono essere resi pubblici secondo le modalità previste dai rispettivi statuti.

2. Ai dirigenti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari è data facoltà di avere rapporti con gli organi di stampa e di rilasciare dichiarazioni esclusivamente in merito alle materie di loro competenza e oggetto di contrattazione nazionale di settore.

Art. 16.

(Delega al Governo per il coordinamento normativo e regolamenti di attuazione)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il coordinamento normativo delle disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare;

b) novellazione del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al fine di inserirvi le disposizioni della presente legge;

c) modificazioni e integrazioni normative necessarie per il coordinamento con la presente legge delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti.

2. Lo schema di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1 è sottoposto al previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

4. Con regolamento adottato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni necessarie per la sua attuazione.

5. Con decreto adottato dal Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle rispettive competenze, e le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è determinato il contingente dei distacchi e dei permessi sindacali per ciascuna Forza armata e corpo di polizia a ordinamento militare, da ripartire tra le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, sulla base della rappresentatività calcolata ai sensi dell'articolo 13.

Art. 17.

(Giurisdizione)

1. Le controversie relative a comportamenti antisindacali nell'ambito disciplinato dalla presente legge possono essere introdotte con ricorso proposto da un'associazione professionale a carattere sindacale tra militari o individualmente da ciascun appartenente alle Forze armate e ai corpi di polizia ad ordinamento militare.

2. Le controversie relative alle procedure di contrattazione nazionale di settore disciplinate dalla presente legge possono essere introdotte con ricorso proposto dall'amministrazione competente o da un'associazione professionale a carattere sindacale tra militari.

3. Le controversie di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, in deroga all'articolo 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Si applica il rito ordinario previsto dal codice del processo amministrativo, con le relative norme di attuazione, di cui agli allegati 1 e 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Art. 18.

(Abrogazioni e norme transitorie)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli da

1476 a 1482 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

2. I delegati della rappresentanza militare di cui al capo III del titolo IX del libro quarto del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il cui mandato è in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in carica esclusivamente per le attività di ordinaria amministrazione fino all'entrata in vigore del decreto di cui al comma 5 dell'articolo 16 e comunque non oltre il novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. In via transitoria, limitatamente ai primi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la quota percentuale di iscritti prevista dal comma 1 dell'articolo 13 è ridotta al 3 per cento.

4. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già conseguito l'assenso del Ministro competente, si adeguano ai contenuti e alle prescrizioni della presente legge entro novanta giorni dalla medesima data di entrata in vigore. Decorso tale termine, il Ministro competente effettua sulle predette associazioni i controlli previsti dall'articolo 3.

PAGINA BIANCA



18PDL0089450

CAMERA DEI DEPUTATI

Mercoledì 5 febbraio 2020
319.

XVIII LEGISLATURA BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI Difesa (IV) ALLEGATO

BOZZA NON CORRETTA

ALLEGATO

Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo (C. 875-1060-1702-2330-A).

EMENDAMENTI

ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:

Disposizioni in materia di libertà sindacale del personale delle Forze Armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare.

Articolo 1. (Diritto di associazione sindacale)

1. Ai componenti delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare è riconosciuto il diritto di associazione sindacale.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono costituire associazioni professionali di carattere sindacale, suddivise per Forza Armata, nel rispetto dei principi, alle condizioni e nei limiti di cui alla presente legge.
3. L'iscrizione ai sindacati militari è consentita anche al personale in congedo, tuttavia a quest'ultimo è fatto divieto di ricoprire incarichi direttivi.
4. Le cariche rappresentative e direttive delle organizzazioni sindacali possono essere ricoperte esclusivamente da personale in attività di servizio.
5. La Repubblica riconosce alle associazioni sindacali a livello nazionale il ruolo di parte sociale.

Consequentemente sostituire gli articoli da 2 a 18 con i seguenti:

Articolo 2. (Principi)

1. I sindacati militari devono strutturarsi e operare nel rispetto dei principi di democraticità, trasparenza e partecipazione ed entro i limiti di cui alla presente legge.
2. In nessun caso l'esercizio del diritto di associazione sindacale dei militari può minare la coesione interna, la neutralità, l'efficienza e la prontezza delle Forze armate.
3. Le associazioni sindacali militari possono essere costituite solo in presenza delle seguenti condizioni:
 - a) democraticità dell'organizzazione sindacale e delle relative cariche;
 - b) neutralità, estraneità alle competizioni politiche e apartiticità dell'associazione;
 - c) assenza di finalità contrarie ai doveri derivanti dal giuramento prestato dai militari;
 - d) assenza di scopo di lucro;
 - e) rispetto di ogni altro requisito previsto dalla presente legge.
4. L'attività sindacale è volta alla tutela degli interessi degli appartenenti alle Forze armate e ai corpi di polizia ad ordinamento militare. Tale attività non può interferire con lo svolgimento dei compiti operativi o con la direzione dei servizi.
5. L'attività dei sindacati militari deve svolgersi nel rispetto dei principi di trasparenza e tutela della riservatezza come dettati dall'ordinamento.

Articolo 3. (Diritto di riunione)

1. I militari possono riunirsi, per finalità di carattere sindacale:
 - a) anche in divisa, in locali dell'amministrazione, messi a disposizione dalla stessa, che ne fissa le modalità d'uso;
 - b) in luoghi aperti al pubblico, purché senza l'uso dell'uniforme.
2. Le riunioni di cui al comma 1 sono autorizzate durante l'orario di servizio nei limiti di venti ore annue previa comunicazione ai comandanti delle unità o dei reparti interessati. Le modalità di tempo e di luogo per il loro svolgimento sono concordate con i comandanti al fine di renderle compatibili con le esigenze di servizio.

Articolo 4.

(Limiti)

1. Gli appartenenti alle Forze armate e ai corpi di polizia ad ordinamento militare non possono aderire a sindacati diversi da quelli specificamente istituiti per il personale militare.

2. I sindacati militari non possono in alcun modo assumere una denominazione che, in modo diretto o indiretto, richiami quella di organizzazioni sindacali di diversa natura o, a qualunque titolo, comprenda riferimenti politici e ideologici. Tale denominazione, inoltre, deve contenere il richiamo alla Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare di riferimento.

3. È, inoltre, fatto assoluto divieto:

a) di assumere la rappresentanza di lavoratori non appartenenti alla Forza Armata di riferimento e al personale dei corpi di Polizia ad ordinamento militare;

b) proclamare lo sciopero o azioni sostitutive dello stesso o parteciparvi anche qualora sia proclamato da organizzazioni sindacali estranee al personale militare e a quelle delle Forze di polizia ad ordinamento militare;

c) partecipare e/o sollecitare alla partecipazione gli appartenenti alle Forze armate o ai corpi di polizia ad ordinamento militare a manifestazioni pubbliche in uniforme o con armi di servizio;

d) partecipare in uniforme, anche quando liberi da servizio, a riunioni e manifestazioni di partiti, associazioni e organizzazioni politiche o sindacali, fatta eccezione per le riunioni delle associazioni professionali a carattere sindacale fra militari disciplinate dalla presente legge.

4. I sindacati militari non possono avere legami con organizzazioni politiche, o sindacali non militari, svolgere congiuntamente dichiarazioni pubbliche con loro o partecipare a loro riunioni o manifestazioni.

5. I predetti sindacati militari non possono stabilire il loro domicilio sociale presso unità o strutture del Ministero della difesa o del Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 5.

(Requisiti per la costituzione e operatività)

1. Al fine di svolgere la loro regolare attività, le associazioni sindacali dovranno procedere a registrazione in apposito elenco istituito presso il Ministero della difesa. Contestualmente alla registrazione dovranno essere depositati l'atto costitutivo e lo statuto, oltre che ogni altro eventuale atto, con riguardo all'apparato organizzativo, al sistema di finanziamento, alle finalità, alle attività e alle modalità di funzionamento delle associazioni stesse.

2. È istituita presso il Ministero della difesa un'unità organizzativa preposta al monitoraggio del mantenimento dei requisiti previsti dalla presente legge da parte dei sindacati militari.

3. Con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate la composizione e le modalità di funzionamento dell'unità di cui al comma 2, prevedendo la partecipazione di delegati del Ministro della difesa e di delegati del Ministro dell'economia e delle finanze.

4. In caso di accertamento della perdita di anche uno solo dei requisiti o di violazione delle prescrizioni contenute nella presente legge, l'unità di cui al comma 1 trasmette comunicazione al Ministro della difesa ovvero al Ministro dell'economia e delle finanze che, verificato quanto sopra ne dà informazione al Ministro della pubblica amministrazione per i conseguenti provvedimenti di competenza.

5. Per i sindacati militari riferiti al solo personale del Corpo della Guardia di finanza la comunicazione di cui al comma che precede viene effettuata dal Ministro dell'economia e delle finanze.

Articolo 6.

(Competenze dei sindacati militari)

1. I sindacati militari rappresentano, promuovono, tutelano in ogni sede, sindacale, sociale, storica, giurisdizionale e amministrativa, gli interessi morali, economici, normativi, professionali, previdenziali e assistenziali degli appartenenti alle Forze Armate ed alle Forze di polizia ad ordinamento militare di ogni ruolo e categoria, nel rispetto del divieto di sciopero.

2. Gli organismi sindacali di cui al comma che precede partecipano all'attività di contrattazione, formulano pareri e proposte, trattano la tutela individuale e collettiva dei militari in relazione alle seguenti materie:

a) trattamento economico fondamentale ed accessorio;

b) la durata massima dell'orario di lavoro settimanale;

c) licenze, aspettative e permessi;

d) i criteri di massima per l'aggiornamento professionale ai fini dei servizi istituzionali e per la qualificazione professionale più in generale;

e) l'alloggiamento del personale;

f) attività assistenziali, culturali, ricreative, di promozione sociale nonché del benessere del personale e dei familiari;

g) vigilanza sull'applicazione delle norme relative alla sicurezza sul lavoro e alla tutela della salute;

h) la condizione, il trattamento, la tutela di natura giuridica, economica, previdenziale, sanitaria, culturale e morale dei militari;

i) la conservazione dei posti di lavoro durante la ferma breve o in caso di richiamo alle armi;

j) il trattamento di fine servizio;

k) l'inserimento nell'attività lavorativa di coloro che cessano dal servizio militare;

l) le provvidenze per gli infortuni subiti e per le infermità contratte in servizio e per causa di servizio;

m) i servizi erogati dalle sale convego e delle mense;

n) le condizioni igienico-sanitarie;

o) l'integrazione del personale militare femminile;

q) i criteri per l'istituzione di organi di verifica della qualità e salubrità dei servizi di mensa e degli spacci, per lo sviluppo delle attività di protezione sociale e di benessere del personale, ivi compresi l'elevazione e l'aggiornamento culturale del medesimo, nonché per la gestione degli enti di assistenza del personale;

r) l'istituzione dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;

s) le aspettative, i permessi e i distacchi sindacali;

t) la contrattazione di II° livello.

2. Restano comunque escluse dalla competenza delle associazioni previste dalla presente legge le materie concernenti l'ordinamento, l'addestramento, le operazioni, il settore logistico-operativo, il rapporto gerarchico funzionale e l'impiego del personale.

3. I sindacati militari a livello nazionale formulano pareri e proposte su leggi e regolamenti; sono ascoltati dalle Commissioni parlamentari e dai Ministri di riferimento, possono incontrare i gruppi parlamentari nonché i rappresentanti degli enti locali e delle regioni. Possono, inoltre, prestare attività di consulenza agli organismi delle rappresentanze unitarie di base, qualora richiesta in fase di contrattazione e concertazione ai vari livelli.

4. I sindacati nazionali possono avere rapporti con organismi simili degli Stati membri dell'Unione europea, con associazioni nazionali professionali, con associazioni di militari in servizio o in congedo, o di pensionati e con le altre organizzazioni aventi fini morali o culturali, nonché con le organizzazioni sindacali del personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile, al fine di confrontare istituti e forme di tutela di natura assistenziale verso il personale, anche nell'ottica di stipulare convenzioni di maggior favore di quest'ultimo.

5. I rappresentanti dei sindacati militari svolgono l'attività sindacale fuori dall'orario di servizio, e senza interferire con il regolare svolgimento dei servizi istituzionali e della vita di caserma.

Articolo 7. (*Procedure di contrattazione*)

1. Ai collegi sindacali nazionali di cui all'articolo 8 sono attribuiti i poteri negoziali al fine della contrattazione nazionale di settore. Gli stessi, quattro mesi prima della scadenza contrattuale avente contenuto economico e normativo, trasmettono al Ministro per la pubblica amministrazione, dandone contestuale comunicazione al Ministro della difesa e al Ministro dell'economia e delle finanze, le proposte e le richieste relative alle sessioni di contrattazione per la definizione e per il rinnovo dei contenuti economici e normativi del rapporto d'impiego del personale rappresentato.

2. Le procedure che disciplinano i contenuti del rapporto di impiego del personale militare sono stabilite dalla presente legge e si concludono con l'emanazione di distinti decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze armate e il personale delle Forze di polizia a ordinamento militare.

3. Per il personale militare non dirigente si applicano le procedure previste per le Forze di polizia a ordinamento civile dal decreto legislativo 12 maggio 1995 n. 195, articoli 2, 7 e 8. A tal fine, le delegazioni previste dall'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 12 maggio 1995 n. 195 sono così composte:

a) parte pubblica: dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede, e dai Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla quale partecipano, nell'ambito delle delegazioni dei Ministri della difesa e delle finanze, il Capo di Stato maggiore della difesa, per l'accordo concernente il personale delle Forze armate, e i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, per l'accordo concernente il personale delle Forze di polizia a ordinamento militare;

b) parte sindacale: dai collegi sindacali nazionali di cui all'articolo 8 della presente legge.

4. Per la definizione dell'accordo sindacale riguardante il personale delle Forze armate, le trattative previste dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995 n. 195 si svolgono in riunioni cui partecipano i collegi sindacali nazionali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, e si concludono con la sottoscrizione di una ipotesi unica di accordo sindacale, approvata dalla maggioranza assoluta dei membri dei tre collegi.

5. Per la definizione dell'accordo sindacale riguardante il personale delle Forze di polizia a ordinamento militare, le trattative previste dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995 n. 195 si svolgono in riunioni cui partecipano i collegi sindacali nazionali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, e si concludono con la sottoscrizione di una ipotesi unica di accordo sindacale, approvata dalla maggioranza assoluta dei membri dei due collegi.

6. Per il personale militare non dirigente le materie oggetto di contrattazione riguardano:

a) il trattamento economico fondamentale e accessorio, incluso quello di missione, di trasferimento e di lavoro straordinario;

b) il trattamento di fine rapporto e forme pensionistiche complementari, ai sensi dell'articolo 26, comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

c) la durata massima dell'orario di lavoro settimanale;

d) le licenze, le aspettative ed i permessi;

e) i criteri di massima per l'aggiornamento professionale ai fini dei servizi istituzionali;

f) i criteri per l'istituzione di organi di verifica della qualità e salubrità dei servizi di mensa e degli spacci, per lo sviluppo delle attività di protezione sociale e di benessere del personale, ivi compresi l'elevazione e l'aggiornamento culturale del medesimo, nonché per la gestione degli enti di assistenza del personale;

g) l'istituzione dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;

h) le aspettative, i permessi e i distacchi sindacali.

7. In caso di sottoscrizione dell'accordo contrattuale di cui al comma 3, ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare attiva, a livello centrale, la contrattazione di Ilo livello mediante accordi nazionali quadro con i collegi sindacali nazionali di riferimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Tale contrattazione integrativa si svolge in relazione alle seguenti materie:

a) criteri relativi alla formazione ed all'aggiornamento professionale;

b) criteri generali per l'applicazione del riposo compensativo;

c) criteri generali per la programmazione dei turni di reperibilità;

d) indirizzi generali per le attività gestionali degli enti di assistenza del personale.

8. Per il personale militare dirigente si applicano le disposizioni di cui all'articolo 46, commi 1, 2, 3 e 4 del decreto legislativo 29 maggio 2017 n. 95. A tale fine, la delegazione di parte pubblica prevista dall'articolo 46 comma 3 del decreto legislativo 29 maggio 2017 n. 95 è composta dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede, e dai Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, mentre la delegazione sindacale è composta dai rappresentanti designati dai rispettivi collegi sindacali nazionali appartenenti alle organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 10 della presente legge, anche ai fini del riconoscimento di una proporzionale aliquota di aspettative e di permessi per motivi sindacali.

9. Per il personale militare dirigente le materie oggetto delle procedure negoziali di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017 n. 95 riguardano:

a) il trattamento accessorio, incluso quello di missione e di trasferimento;

- b) le misure per incentivare l'efficienza del servizio;
- c) le licenze, le aspettative ed i permessi;
- d) le aspettative, i distacchi e i permessi sindacali;
- e) i criteri di massima per la formazione e l'aggiornamento professionale;
- f) i criteri di massima per la gestione degli enti di assistenza del personale.

Articolo 8.
(*Collegio sindacale nazionale*)

1. Il collegio sindacale nazionale è composto dai delegati delle associazioni considerate maggiormente rappresentative secondo i criteri individuati all'articolo 10 e rappresenta unitariamente il personale di tutta la Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare di riferimento nelle seguenti categorie:

- a) categoria «A»: ufficiali;
- b) categoria «B»: marescialli, ispettori;
- c) categoria «C»: sergenti e sovrintendenti;
- d) categoria «D»: volontari e assimilati in servizio permanente, appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri, appuntati e finanziari del Corpo della guardia di finanza in servizio permanente effettivo;
- e) categoria «E»: volontari in ferma breve o prefissata pluriennale e assimilati;
- f) categoria «F»: carabinieri e finanziari in ferma quadriennale.

2. Ogni collegio sindacale nazionale è formato da un numero complessivo di membri pari a un quattromillesimo della forza effettiva della Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare di riferimento, misurata al 31 dicembre dell'anno precedente, arrotondato per eccesso.

3. I membri dei collegi sindacali di cui al comma 2 vengono eletti all'interno delle associazioni rappresentative fra i militari che ricoprono cariche dirigenziali, ciascuna per un numero di posti attribuito con decreto del Ministro della pubblica amministrazione in forma proporzionale al grado di rappresentatività e durano in carica per quattro anni. La perdita di legittimazione a carico di una delle associazioni assegnatarie di posti nell'assemblea sindacale nazionale determina la nuova distribuzione dei posti per la residua durata del mandato, da determinarsi con decreto del Ministro della pubblica amministrazione fra le associazioni considerate rappresentative ai sensi dell'articolo 10 della presente legge, con esclusione dell'associazione non più legittimata. La perdita dei requisiti a carico di rappresentanti nel collegio sindacale nazionale ne determina la decadenza e per il periodo residuo sono sostituiti dai candidati delle altre liste che nelle votazioni effettuate seguono l'ultimo degli eletti nella graduatoria.

4. Sono requisiti di eleggibilità dei componenti dei collegi sindacali nazionali:

- a) non aver riportato condanne per delitti non colposi o sanzioni disciplinari di stato;
- b) non essere sottoposto a misure cautelari personali;
- c) non trovarsi in stato di sospensione dall'impiego o di aspettativa non sindacale;
- d) non trovarsi nella condizione di imputato;
- e) non trovarsi nella condizione di indagato per alcuno dei reati contemplati dall'articolo 407 del codice di procedura penale.

5. L'elezione dei membri del collegio deve comunque garantire la presenza di almeno due rappresentanti per ciascuna categoria di personale, compresi i dirigenti.

Articolo 9.
(*Ruolo e compiti dei collegi sindacali nazionali*)

1. I collegi sindacali nazionali sono competenti a trattare le materie concernenti la condizione del personale militare, nonché la tutela di natura giuridica, economica, previdenziale, sanitaria, culturale e morale. Possono formulare proposte e richieste sul trattamento economico e su tutte le materie di pertinenza della contrattazione previste dall'articolo 7.

2. Ai collegi sindacali nazionali compete la vigilanza sull'applicazione degli accordi economici e normativi relativi alla Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare di riferimento.

3. Le competenze dei collegi sindacali nazionali riguardano, inoltre, i seguenti settori a carattere generale:

- a) conservazione dei posti di lavoro durante il servizio militare, qualificazione professionale e l'inserimento nell'attività lavorativa di coloro che cessano dal servizio militare;
- b) provvidenze per gli infortuni subiti nonché per le infermità contratte in servizio e per causa di servizio;
- c) attività assistenziali, culturali, ricreative e di promozione sociale, anche a favore dei familiari dei militari;
- d) criteri generali per l'organizzazione delle sale per convegni e delle mense, nonché per il controllo delle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza del lavoro dei luoghi militari;
- e) criteri generali per l'alloggiamento del personale;
- f) cura della puntuale, corretta e uniforme applicazione delle disposizioni, economiche e normative, introdotte dalle norme e dagli accordi sindacali;
- g) l'integrazione del personale militare femminile.

4. I collegi sindacali nazionali si riuniscono in locali posti permanentemente a disposizione presso gli Stati Maggiori di Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare e possono esprimere pareri e proposte nelle materie di competenza, con decisioni assunte a maggioranza dei membri.

5. I collegi sindacali nazionali di Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare possono riunirsi in assemblea plenaria congiunta quando ritenuto utile, tra cui quelle richieste dalle attività di contrattazione collettiva, per formulare pareri e proposte, e avanzare richieste sulle materie di competenza che formano oggetto di norme legislative o regolamentari.

6. I collegi sindacali nazionali possono altresì essere ascoltati, anche congiuntamente per più amministrazioni di riferimento, a richiesta, dalle Commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere, nell'ambito delle proprie competenze e secondo le procedure previste dai regolamenti parlamentari.

Articolo 10.
(Rappresentatività)

1. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione da emanarsi entro il 31 gennaio sono individuati i sindacati militari considerati rappresentativi a livello nazionale secondo i criteri stabiliti dalla presente legge.

2. La rappresentatività dei sindacati militari è determinata sulla base dato associativo individuato rapportando il numero di deleghe sindacali di cui all'articolo 22 con la forza effettiva della Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare di riferimento, rilevata al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si renda necessario determinare la rappresentatività dei sodalizi. A tal fine, in caso di rilascio di deleghe sindacali in favore di più associazioni, il militare è tenuto ad indicare espressamente un'unica delega da considerare valida per il computo della rappresentatività.

3. I sindacati militari vengono considerati rappresentativi a livello nazionale, ai fini delle attività e competenze specificatamente individuate dalla presente legge, quando raggiungono un tasso di iscritti pari ad almeno il **cinque per cento** della forza effettiva complessiva dell'amministrazione di riferimento e ad almeno il **tre per cento** della forza effettiva di ogni categoria.

Articolo 11.
(Modalità di elezione dei delegati sindacali)

1. I rappresentanti sindacali sono eletti nell'ambito di ogni comando di corpo o unità equipollente per ciascuna Arma e Corpo.

2. Le liste elettorali sono presentate dai sindacati costituiti, con atto legale, a livello nazionale, in forma unitaria o separata ovvero da militari del comando di riferimento secondo le modalità di cui al comma 4.

3. Per essere ammesse alla competizione elettorale le liste devono essere depositate almeno quaranta giorni prima della data prevista per le elezioni e devono essere accompagnate dalla firma di almeno il 10 per cento del personale appartenente a ciascun comando interessato. Ciascun militare può sottoscrivere una sola lista.

4. In caso di cessazione anticipata del mandato, i militari sono sostituiti, per il periodo residuo, dai candidati che nelle votazioni effettuate seguono l'ultimo degli eletti nella graduatoria. Qualora non vi siano candidati con voti utili a subentrare si procede a elezioni straordinarie per le posizioni vacanti.

5. L'elezione dei delegati ha luogo a scrutinio segreto con voto diretto e nominativo.

6. Il numero degli eletti ammonta di 3 ogni 200 militari in servizio, per tutte le categorie, per ogni unità con un organico fino a 200 addetti e di 3 ogni 300 o frazione di 300 per ogni unità da 201 a 3.000 addetti.

7. L'istituzione e la composizione dei seggi presso ogni comando sede di elezioni sono stabilite dal regolamento di cui all'articolo 19 della presente legge.

8. Attraverso i regolamenti di cui al comma 7 vengono disciplinate le modalità di proclamazione degli eletti, comunque entro il termine di 7 giorni dalla chiusura delle operazioni elettorali.

Articolo 12.
(Sistema elettorale)

1. L'elezione dei rappresentanti sindacali e dei delegati dei collegi sindacali avviene con il sistema proporzionale puro, con voto di lista e con l'espressione di preferenze fino a un massimo di due terzi degli eleggendi.

Articolo 13.
(Propaganda elettorale)

1. Per la propaganda elettorale, la presentazione dei candidati e dei rispettivi programmi, ciascun candidato può convocare apposite assemblee nell'ambito di ciascuna Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare, previa richiesta ai comandanti corrispondenti.

2. Le assemblee di cui al comma 1 si svolgono in orario di servizio e ciascun candidato ha diritto di presentare il proprio programma o quella della lista che rappresenta.

3. È vietato qualsiasi atto discriminatorio verso candidati o delegati nonché qualsiasi atto volto a influenzare o a limitare il libero esercizio del voto da parte dei militari o dei delegati nell'ambito dell'attività riferita alle attività di voto nonché all'esercizio dell'attività sindacale. Tali comportamenti sono considerati gravi atti di violazione disciplinare e come tali soggetti a sanzione.

4. I candidati possono effettuare la propaganda attraverso mezzi di comunicazione diretta e siti internet, nonché attraverso i sindacati nazionali.

Articolo 14.
(Assemblee di base)

1. I sindacati militari convocano tre volte l'anno, o qualora ne faccia richiesta almeno un quinto dei militari rappresentati, assemblee generali dei militari dell'unità di base in orario di servizio, per la consultazione e il confronto con la base rappresentata. Di tali convocazioni deve essere data comunicazione preventiva non meno di tre giorni prima.

Articolo 15.
(Convocazione)

1. Le assemblee sindacali sono convocate almeno una volta al mese.

2. Le convocazioni delle assemblee di cui al comma 1 sono comunicate con tre giorni di anticipo dal rappresentante sindacale competente al rispettivo comando, che adotta le necessarie misure logistiche e amministrative volte a garantirne il regolare svolgimento, salvo che non ricorrano circostanze eccezionali.

3. Alle assemblee di cui al presente articolo può essere richiesta la partecipazione di dirigenti sindacali nazionali nonché di membri delle Commissioni competenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, di sottosegretari di Stato, del Presidente o degli

assessori e consiglieri regionali, di sindaci, assessori e consiglieri comunali dei territori di appartenenza, previa comunicazione al comandante competente.

Articolo 16.
(Eleggibilità e durata dell'incarico)

1. Le cariche all'interno dei sindacati militari devono essere esclusivamente elettive e vi possono accedere soltanto militari in servizio o in ausiliaria aderenti al sindacato stesso.
2. Il militare eletto a qualsiasi carica sindacale permane nel mandato per un periodo di quattro anni.
3. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi le cariche di cui al comma 1 non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche.
4. È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.
5. Per essere eleggibili nelle cariche sindacali i militari devono essere in servizio permanente effettivo, e non devono essere investiti di incarichi di comando o direzione di Ente. In caso di assunzione di tali incarichi, i militari interessati verranno dichiarati decaduti dall'incarico di rappresentante sindacale.
6. È vietato qualsiasi atto discriminatorio verso candidati o delegati nonché qualsiasi atto volto a influenzare o a limitare il libero esercizio del voto da parte dei militari o dei delegati nell'ambito dell'attività riferita alle attività di voto nonché all'esercizio dell'attività sindacale. Tali comportamenti sono considerati gravi atti di violazione disciplinare e come tali soggetti a sanzione.

Articolo 17.
(Tutele e diritti)

1. I militari componenti del sindacato nazionale o territoriale non sono perseguibili disciplinarmente per le opinioni espresse nell'espletamento dei compiti connessi con l'esercizio del mandato.
2. I trasferimenti ad altre sedi o incarichi di militari che ricoprono cariche sindacali all'interno di sindacati considerati rappresentativi ai sensi dell'articolo 10 della presente legge possono essere effettuati sentita l'associazione sindacale militare di appartenenza. I trasferimenti in un comune diverso di militari che sono componenti della segreteria nazionale, delle segreterie regionali e provinciali dei sindacati militari considerati rappresentativi ai sensi della presente legge possono essere effettuati previo nulla osta del sindacato di appartenenza.
3. I militari che ricoprono cariche sindacali all'interno dei sindacati considerati rappresentativi ai sensi della presente legge non possono essere impiegati in territorio estero.
4. L'attività svolta dai delegati sindacali nell'espletamento delle loro funzioni è considerata attività di servizio.
5. I delegati possono manifestare il loro pensiero in ogni sede, su tutte le questioni non classificate che riguardano la vita militare, nonché avere contatti con enti e associazioni di carattere sociale, culturale o politico anche estranei alle Forze armate e possono altresì partecipare a convegni e assemblee.
6. I delegati possono svolgere attività di rappresentanza anche al di fuori degli organi di appartenenza a titolo personale o a nome del rispettivo consiglio o rappresentanza unitaria di base, qualora da questo delegati. Nell'esercizio di tali attività deve essere garantita l'estraneità dalle competizioni elettorali e politiche delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare.
7. I delegati hanno facoltà di distribuire proprie comunicazioni scritte al personale militare sulle materie di loro competenza, nonché di visitare le strutture e i reparti militari della loro base elettorale quando lo ritengono opportuno, dandone, almeno trentasei ore prima, avviso preventivo ai comandanti competenti.
8. Sono vietati gli atti in qualsiasi modo diretti a condizionare o limitare l'esercizio dell'attività dei militari che ricoprono cariche sindacali.
9. Nel periodo in cui il delegato rimane in carica è sospesa la normale redazione della documentazione caratteristica.

Articolo 18.
(Distacchi sindacali)

1. Per ciascuna Forza Armata o Forza di polizia a ordinamento militare è previsto un limite massimo dei distacchi sindacali autorizzabili a favore del personale di ciascuna Forza.
2. Alla ripartizione degli specifici contingenti complessivi dei distacchi sindacali di cui al comma 1 tra le organizzazioni sindacali del personale maggiormente rappresentative sul piano nazionale, provvede il Ministro della difesa, sentite le organizzazioni sindacali interessate, entro il primo trimestre di ciascun quadriennio. La ripartizione è effettuata in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale alle rispettive Amministrazioni, accertate per ciascuna delle citate organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione.
3. Le richieste di distacco sindacale sono presentate dalle organizzazioni sindacali nazionali aventi titolo alle Amministrazioni di appartenenza del personale interessato, le quali curano gli adempimenti istruttori – acquisendo per ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso del Ministero per la funzione pubblica – ed emanano il decreto di distacco sindacale entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. L'assenso del Ministero per la funzione pubblica – finalizzato esclusivamente all'accertamento dei requisiti di cui al comma 4 ed alla verifica del rispetto dello specifico contingente e relativo riparto di cui al precedente comma 2 – è considerato acquisito qualora il Ministero per la funzione pubblica non provveda entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le organizzazioni sindacali comunicano la conferma di ciascun distacco sindacale in atto; possono avanzare richiesta di revoca in ogni momento. La conferma annuale e la richiesta di revoca è comunicata alle Amministrazioni di appartenenza del personale interessato ed al Ministero per la funzione pubblica, che adottano i conseguenziali provvedimenti nel solo caso di revoca.
4. Possono essere autorizzati distacchi sindacali, nell'ambito di ciascun contingente indicato nei commi 1 e 2, soltanto in favore rispettivamente dei dipendenti delle Forze Armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, che ricoprono cariche di dirigenti sindacali in seno agli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2.
5. I periodi di distacco per motivi sindacali sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario. I predetti periodi sono retribuiti con esclusione dei compensi e delle indennità per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.

Articolo 19.
(Permessi sindacali)

1. Per l'espletamento del loro mandato, i militari che ricoprono cariche di dirigenti sindacali in seno agli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali aventi titolo alla contrattazione decentrata, nonché i dirigenti sindacali che, pur avendone titolo, non sono collocati in distacco sindacale ai sensi dell'articolo che precede, possono fruire di permessi sindacali con le modalità e nei limiti di quanto previsto dai commi successivi.

2. Il limite massimo del monte ore annuo dei permessi sindacali retribuiti autorizzabili a favore del personale di ciascuna Forza Armata o Forza di polizia ad ordinamento militare è determinato con decreto ai sensi dell'articolo 17 comma 3 lettera b) della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministero della difesa, entro 120 dall'entrata in vigore della presente legge. In riferimento a quanto indicato nel comma 7, i rispettivi monti ore annui dei permessi sindacali sono riportati in turni giornalieri di servizio.

3. Alla ripartizione degli specifici monti ore annui complessivi di permessi sindacali indicati nel comma 2 tra le organizzazioni sindacali del personale maggiormente rappresentative sul piano nazionale, provvedono, nell'ambito di ciascuna Forza Armata o di polizia ad ordinamento militare, le Amministrazioni di appartenenza del personale interessato, sentite le rispettive organizzazioni sindacali aventi titolo entro il primo trimestre di ciascun anno. Nella ripartizione del monte ore dei permessi sindacali in ciascuna Forza la quota pari al 10 per cento è attribuita in parti uguali a tutte le predette organizzazioni sindacali e la parte restante è attribuita alle medesime organizzazioni sindacali in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale alle rispettive Amministrazioni, accertate per ciascuna delle citate organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione.

4. Oltre ai permessi sindacali di cui ai commi 2 e 3, tenuto conto della specificità delle funzioni istituzionali e della particolare organizzazione delle Forze Armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, in favore del personale di cui al comma 1, possono essere autorizzati ulteriori permessi sindacali retribuiti, non computabili nel contingente complessivo di cui ai medesimi commi 2 e 3, esclusivamente per la partecipazione a riunioni sindacali su convocazione dell'Amministrazione.

5. I dirigenti sindacali che intendono fruire dei permessi sindacali di cui al presente articolo devono darne comunicazione scritta almeno tre giorni prima ed in casi eccezionali almeno 24 ore prima, tramite la struttura sindacale di appartenenza avente titolo. L'Amministrazione autorizza il permesso sindacale salvo che non ostino eccezionali e motivate esigenze di servizio. È vietata ogni forma di cumulo dei permessi sindacali, giornalieri o orari.

6. L'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali di cui al presente articolo deve essere certificata entro tre giorni al dirigente dell'ufficio di appartenenza del dipendente in permesso sindacale da parte della organizzazione sindacale che ha richiesto ed utilizzato il permesso. Il predetto dirigente provvederà ad informare il capo del personale.

7. I permessi sindacali di cui al presente articolo sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione. Tenuto conto della specificità delle funzioni istituzionali e della particolare organizzazione delle Forze Armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, essi sono autorizzati in misura corrispondente al turno di servizio giornaliero e non possono superare mensilmente per ciascun dirigente sindacale nove turni giornalieri di servizio.

8. I permessi sindacali di cui al presente articolo sono retribuiti, con esclusione delle indennità e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.

Articolo 20.

(Aspettative e permessi sindacali non retribuiti)

1. I militari che ricoprono cariche in seno agli organismi direttivi delle proprie organizzazioni sindacali possono fruire di aspettative sindacali non retribuite.

2. Le richieste di aspettative sindacali di cui al comma 1 sono presentate dalle organizzazioni sindacali aventi titolo alle Amministrazioni di appartenenza del personale interessato, le quali curano gli adempimenti istruttori – acquisendo per ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso del Ministero per la funzione pubblica – ed emanano il decreto di aspettativa entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. L'assenso del Ministero competente – finalizzato esclusivamente all'accertamento dei requisiti soggettivi – è considerato acquisito qualora lo stesso non provveda entro trenta giorni dalla data della ricezione della richiesta. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le organizzazioni sindacali comunicano la conferma di ciascuna aspettativa sindacale in atto; possono avanzare richiesta di revoca in ogni momento. La conferma annuale e la richiesta di revoca è comunicata alle Amministrazioni di appartenenza del personale interessato ed al Ministero per la funzione pubblica, che adottano i conseguenziali provvedimenti nel solo caso di revoca.

3. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 19 possono usufruire – con le modalità di cui ai commi 5, 6 e 7 del medesimo articolo 19 – di permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a congressi e convegni di natura sindacale nonché alle riunioni degli organi collegiali statuari, nazionali, centrali e periferici, delle rispettive organizzazioni sindacali, oltre i rispettivi monti ore annuali di cui ai commi 2 e 3 del citato articolo 19.

Articolo 21.

(Finanziamento e trasparenza dei bilanci)

1. Le organizzazioni sindacali di cui alla presente legge sono autofinanziate con il contributo esclusivo dei propri iscritti, corrisposto nelle forme previste dal presente articolo. È vietato ricevere, sotto qualsiasi forma, successioni, donazioni o sovvenzioni.

2. Per la corresponsione del contributo sindacale, i militari rilasciano delega, esente da tassa di bollo e dalla registrazione, a favore del sindacato militare al quale aderiscono, per la riscossione di una quota mensile della retribuzione, nella misura stabilita dai competenti organi statuari. Resta fermo il disposto di cui all'articolo 70 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 5 gennaio 1950 n. 180.

3. La delega ha validità dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio, al 31 dicembre di ogni anno, e si intende tacitamente rinnovata se non revocata dall'interessato entro la data del 31 ottobre. La revoca della delega va inoltrata, in forma scritta, all'amministrazione e al sindacato militare interessato.

4. Le modalità di versamento alle organizzazioni sindacali delle trattenute operate dall'amministrazione sulle retribuzioni in base alle deleghe presentate sono stabilite con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

5. I sindacati militari hanno l'obbligo di rendere pubblici i bilanci annuali, attraverso l'adozione di forme idonee ad assicurarne la concreta trasparenza, previa adozione e approvazione da parte degli iscritti secondò le modalità stabilite dai rispettivi statuti.

Articolo 22.

(Doveri di informazione e pubblicità)

1. Le delibere, le relazioni, i comunicati, i verbali, le votazioni, le dichiarazioni dei delegati e ogni notizia relativa all'attività degli organismi del sindacato ai vari livelli possono essere resi pubblici, dai singoli dirigenti sindacali o delegati, attraverso qualsiasi mezzo di informazione.

2. A ogni militare, all'atto dell'arruolamento nonché a ogni inizio di servizio presso un nuovo reparto, è consegnato, a cura dei comandi competenti, l'elenco dei nominativi e dei recapiti dei delegati della rappresentanza unitaria di base corrispondente. A tale elenco è allegata una comunicazione della rappresentanza unitaria di base, sul lavoro svolto e sulle iniziative assunte ovvero su importanti questioni attinenti al mandato.

Articolo 23.
(Rapporti con gli organi di stampa)

1. Ai dirigenti dei sindacati militari nazionali di cui alla presente legge è data facoltà di avere rapporti con gli organi di stampa e di rilasciare dichiarazioni esclusivamente in merito alle materie di competenza del sindacato e oggetto di contrattazione collettiva.

2. L'articolo 751 lettera a) n. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 è sostituito dal seguente: «invio o rilascio alla stampa o a organi di informazione, di comunicazioni o dichiarazioni a nome di un organo di rappresentanza militare. È fatta eccezione per i dirigenti dei sindacati militari nazionali».

Articolo 24.
(Ufficio per le relazioni sindacali)

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nel rispetto del potere di organizzazione della pubblica amministrazione, gli Stati Maggiori della Difesa e di Forza armata e i Comandi Generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza istituiscono al proprio interno unità organizzative centrali preposte alla gestione dei rapporti sindacali.

2. Entro il medesimo termine, gli Stati Maggiori delle Forze armate e i Comandi Generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza individuano altresì unità organizzative a livello locale, presso ogni comando di corpo o unità equipollente preposte alla gestione dei rapporti sindacali e alle problematiche concernenti le materie di cui all'articolo 6 della presente legge e di carattere locale o comunque contestualizzato nel territorio di riferimento.

Articolo 25.
(Giurisdizione)

1. Le controversie relative a comportamenti antisindacali nell'ambito disciplinato dalla presente legge possono essere introdotte con ricorso proposto da un'associazione professionale a carattere sindacale tra militari o individualmente da ciascun appartenente alle Forze armate e ai corpi di polizia ad ordinamento militare.

2. Le controversie relative alle procedure di contrattazione nazionale di settore disciplinate dalla presente legge possono essere introdotte con ricorso proposto dall'amministrazione competente o da un'associazione professionale a carattere sindacale tra militari.

3. Le controversie di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, in deroga all'articolo 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Si applica il rito ordinario previsto dal codice del processo amministrativo, con le relative norme di attuazione, di cui agli allegati 1 e 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Articolo 26.
(Regolamenti di attuazione)

1. Con decreto ai sensi dell'articolo 17 comma 3 lettera b) della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministero della difesa, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta i regolamenti di attuazione della presente legge previa richiesta di parere obbligatorio ai sindacati che rispettino i requisiti di cui alla presente legge.

2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina l'istituzione e la composizione dei seggi presso ogni comando sede di elezioni, le procedure elettorali e il relativo controllo sulle stesse, nonché le modalità di comunicazione dei risultati elettorali.

Articolo 27.
(Modifiche legislative)

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modifiche:

a) L'articolo 1470 è sostituito dal seguente:

«Art. 1470. – *(Libertà di riunione)*. – 1. Sono vietate riunioni non di servizio nell'ambito dei luoghi militari o comunque destinati al servizio, salvo quelle previste per il funzionamento delle attività sindacali.

2. Fuori dai luoghi di cui al comma 1 sono vietate assemblee o adunanze di militari che si qualificano esplicitamente come tali o che sono in uniforme, salvo quelle previste per il funzionamento delle attività sindacali, esclusivamente in abiti civili»;

b) il comma 2 dell'articolo 1475 è così sostituito: «I militari in servizio possono costituire associazioni professionali di carattere sindacale per singola Forza armata o corpo alle condizioni e con i limiti fissati, dalla legge. I militari in servizio non possono aderire ad altre organizzazioni sindacali né assumere la rappresentanza di altri lavoratori non militari»;

c) Gli articoli da 1476 a 1482 sono abrogati.

3. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo per disciplinare l'esercizio delle relazioni sindacali per il personale impiegato in teatro di operazioni o, comunque, al di fuori del territorio nazionale, per conciliare la tutela dei diritti sindacali di quel personale con le esigenze di funzionalità, sicurezza e prontezza correlate alle specifiche operazioni.

4. Con regolamento ai sensi della legge 23 agosto 1988 n. 400 da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge sono adottate le modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 90 necessarie a rendere il testo delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare coerente con la presente legge.

Articolo 28.
(Disposizioni transitorie)

1. Successivamente all'entrata in della presente legge verrà abolita la rappresentanza militare di cui agli articoli 1476 ss. del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

2. Le elezioni dei rappresentanti di base si svolgeranno entro il centoventesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

3. I delegati della rappresentanza militare rimarranno in carica fino all'elezione dei rappresentanti sindacali a livello nazionale e territoriale.

1. 1. Deidda, Ferro, Galantino.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Diritto di associazione sindacale)

1. Il comma 2 dell'articolo 1475 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituito dal seguente:

«2. I militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale alle condizioni e con i limiti stabiliti dalla legge».

2. Il diritto di libera organizzazione sindacale, di cui all'articolo 39 della Costituzione, è esercitato dagli appartenenti alle Forze armate e ai corpi di polizia ad ordinamento militare, con esclusione del personale della riserva e in congedo, nel rispetto dei doveri e dei principi previsti dall'articolo 52 della Costituzione.

3. Gli appartenenti alle Forze armate e ai corpi di polizia ad ordinamento militare non possono aderire ad associazioni professionali a carattere sindacale diverse da quelle costituite ai sensi dell'articolo 1475, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come sostituito dal comma 1 del presente articolo.

4. Gli appartenenti alle Forze armate e ai corpi di polizia ad ordinamento militare possono aderire ad una sola associazione professionale a carattere sindacale tra militari.

5. L'adesione alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari è libera, volontaria e individuale.

6. Non possono aderire alle associazioni di cui al presente articolo gli allievi delle scuole militari e delle accademie militari.

Consequentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:

Art. 1-bis.
(Principi generali in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari operano nel rispetto dei principi di democraticità, trasparenza e partecipazione e nel rispetto dei principi di coesione interna, neutralità, efficienza e prontezza operativa delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare.

2. Gli statuti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono improntati ai seguenti principi:

- a) democraticità dell'organizzazione sindacale ed elettività delle relative cariche;
- b) neutralità ed estraneità alle competizioni politiche e ai partiti e movimenti politici;
- c) assenza di finalità contrarie ai doveri derivanti dal giuramento prestato dai militari;
- d) assenza di scopo di lucro;
- e) rispetto di tutti gli altri requisiti previsti dalla presente legge.

Art. 1-ter.
(Costituzione delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, ai fini della loro costituzione, devono ottenere il preventivo assenso del Ministro della difesa. Per le associazioni professionali a carattere sindacale tra appartenenti del Corpo della guardia di finanza l'assenso è rilasciato dal Ministro dell'economia e delle finanze. Per le associazioni professionali a carattere sindacale riferite a personale di una o più Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza l'assenso è rilasciato dal Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Il Ministro competente accerta, entro novanta giorni dalla data della richiesta di assenso preventivo, la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 2 e ne verifica la permanenza ogni tre anni. L'esito motivato dell'istruttoria è comunicato ai richiedenti, entro i successivi trenta giorni, con l'indicazione delle eventuali parti dello statuto incompatibili o contrastanti con i principi generali di cui all'articolo 2.

3. L'efficacia di ogni successiva modifica statutaria è subordinata al preventivo assenso del Ministro competente, rilasciato secondo quanto previsto dal presente articolo.

4. In caso di accertamento della perdita anche di uno solo dei requisiti o di violazione delle prescrizioni contenute nella presente legge, il Ministro competente avvisa in forma scritta l'associazione professionale a carattere sindacale della necessità di adeguamento alla normativa e, in caso di mancato adeguamento entro novanta giorni, revoca l'assenso rilasciato ai sensi del presente articolo, informandone il Ministro per la pubblica amministrazione per i conseguenti provvedimenti di sua competenza.

Art. 1-quater.
(Limitazioni)

1. Alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari è fatto divieto di:

- a) assumere la rappresentanza di lavoratori non appartenenti alle Forze armate o ai corpi di polizia ad ordinamento militare;
- b) preannunciare o proclamare lo sciopero o parteciparvi anche se proclamato da organizzazioni sindacali estranee al personale

militare e agli appartenenti ai corpi di polizia ad ordinamento militare;

c) promuovere manifestazioni pubbliche tenute in uniforme o con armi di servizio o sollecitare o invitare gli appartenenti alle Forze armate o ai corpi di polizia ad ordinamento militare a parteciparvi;

d) assumere la rappresentanza in via esclusiva di una o più categorie di personale. In ogni caso, la rappresentanza di una singola categoria all'interno di un'associazione professionale a carattere sindacale tra militari non può superare il limite del 75 per cento dei suoi iscritti;

e) assumere una denominazione che richiami, anche in modo indiretto, quella di una o più categorie di personale, specialità, corpo o altro che non sia la Forza armata o il corpo di polizia ad ordinamento militare di appartenenza;

f) assumere una denominazione che richiami, anche in modo indiretto, quella di organizzazioni sindacali per cui sussiste il divieto di adesione, ai sensi della presente legge, o di organizzazioni politiche;

g) promuovere iniziative di organizzazioni politiche o dare supporto, a qualsiasi titolo, a campagne elettorali afferenti alla vita politica del Paese;

h) stabilire il proprio domicilio sociale presso unità o strutture del Ministero della difesa o del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 1-*quinquies*.

(Competenze delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentano e tutelano i propri iscritti nelle materie di interesse del personale rappresentato, ad eccezione delle materie di seguito elencate, in quanto strettamente connesse all'efficienza e all'operatività dello strumento militare nazionale:

a) l'ordinamento;

b) l'addestramento;

c) le operazioni;

d) il settore logistico-operativo;

e) il rapporto gerarchico-funzionale;

f) l'impiego del personale.

Art. 1-*sexies*.

(Articolazioni periferiche delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, gli statuti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari possono prevedere articolazioni periferiche, a livello non inferiore a quello regionale o paritetico.

2. Gli statuti definiscono le competenze delle articolazioni periferiche, nei limiti dei rispettivi ambiti territoriali, comprendendovi, in ogni caso, le seguenti materie: condizioni di lavoro, sicurezza e salubrità sul luogo di lavoro; informazione e consultazione degli iscritti; verifica dell'applicazione degli accordi contrattuali.

Art. 1-*septies*.

(Finanziamento e trasparenza dei bilanci delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono finanziate esclusivamente con i contributi sindacali degli iscritti, corrisposti nelle forme previste dal presente articolo. Le associazioni non possono ricevere eredità o legati, donazioni o sovvenzioni in qualsiasi forma, fatta eccezione per la devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento di altra associazione professionale a carattere sindacale tra militari.

2. Per la corresponsione del contributo sindacale, i militari rilasciano delega, esente dall'imposta di bollo e dalla registrazione, a favore dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari alla quale aderiscono, per la riscossione di una quota mensile della retribuzione, nella misura stabilita dai competenti organi statutari. Resta fermo il disposto dell'articolo 70 del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.

3. La delega ha validità dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio fino al 31 dicembre di ogni anno e si intende tacitamente rinnovata se non è revocata dall'interessato entro il 31 ottobre. La revoca della delega deve essere trasmessa, in forma scritta, all'amministrazione e all'associazione professionale a carattere sindacale tra militari interessata.

4. Le modalità di versamento alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari delle trattenute sulla retribuzione, operate dall'amministrazione in base alle deleghe rilasciate, sono stabilite con decreto del Ministro competente, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari predispongono annualmente il bilancio di esercizio, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui l'esercizio si riferisce, e il rendiconto della gestione precedente, entro il 30 aprile dell'anno successivo; entrambi devono essere approvati dagli associati e resi conoscibili al pubblico, non oltre dieci giorni dalla loro approvazione, mediante idonee forme di pubblicità, nonché depositati presso il competente ufficio del Ministero che ha rilasciato l'assenso di cui all'articolo 3.

Art. 1-*octies*.

(Cariche elettive nelle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

1. Le cariche nelle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono esclusivamente elettive e possono essere ricoperte solo da militari in servizio effettivo, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio nelle Forze armate o nei corpi di polizia ad ordinamento militare, e da militari in ausiliaria iscritti all'associazione stessa.

2. Ai fini dell'eleggibilità alle cariche di cui al comma 1 i militari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) non aver riportato condanne per delitti non colposi o sanzioni disciplinari di stato;

b) non essere sottoposto a misure cautelari personali;

c) non trovarsi in stato di sospensione dall'impiego o di aspettativa;

d) non essere imputato in un procedimento penale per alcuno dei delitti non colposi contemplati dagli articoli 51 e 407 del codice di procedura penale nonché dal libro secondo del titolo secondo del codice penale nonché dagli articoli 215 e 234 del codice penale

militare di pace;

e) non essere frequentatore dei corsi di formazione di base.

3. Non possono iscriversi ad associazioni professionali a carattere sindacale tra militari né ricoprire le cariche elettive i militari che ricoprono i gradi di vertice di cui agli articoli 25, 32 e 40 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e il Comandante generale del Corpo della guardia di finanza.

4. La durata delle cariche è di tre anni e non può essere frazionata. Non è consentita la rielezione per più di due mandati consecutivi. Coloro che hanno ricoperto per due mandati consecutivi le cariche elettive di cui al presente articolo sono nuovamente rieleggibili trascorsi tre anni dalla scadenza del secondo mandato.

5. Nessun militare può essere posto in distacco sindacale per più di quattro volte.

Art. 1-novies.

(Svolgimento dell'attività sindacale e delega al Governo per la disciplina dell'esercizio dei diritti sindacali da parte del personale impiegato in luogo di operazioni)

1. I rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari svolgono le attività sindacali fuori dell'orario di servizio, ad eccezione degli incontri autorizzati dai comandanti delle unità o dei reparti interessati e delle riunioni di cui al comma 2 dell'articolo 10, e con modalità tali da non interferire con il regolare svolgimento delle attività istituzionali.

2. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, in relazione alle materie di loro competenza ai sensi dell'articolo 5, possono svolgere le seguenti attività:

a) presentare ai Ministeri competenti osservazioni e proposte sull'applicazione delle leggi e dei regolamenti e segnalare le iniziative di modifica ritenute opportune;

b) essere ascoltate dalle Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, secondo le norme dei rispettivi regolamenti;

c) chiedere di essere ricevute dai Ministri competenti, dagli organi della Forza armata o del corpo di polizia ad ordinamento militare e dai rappresentanti istituzionali delle regioni e degli enti locali.

3. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare l'esercizio dei diritti sindacali da parte del personale impiegato in luogo di operazioni in attività operativa, addestrativa ed esercitativa o, comunque, fuori del territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali ovvero distaccato individualmente, secondo il seguente principio e criterio direttivo: conciliare la tutela dei diritti sindacali del personale militare con le preminenti esigenze di funzionalità, sicurezza e prontezza operativa correlate alle specifiche operazioni militari.

4. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 3, sentite le associazioni professionali a carattere sindacale riconosciute rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13, è sottoposto al previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione.

5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 3, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

Art. 1-decies.

(Diritto di assemblea)

1. Per l'esercizio del diritto di associazione sindacale riconosciuto dalla presente legge, i militari, fuori dell'orario di servizio, possono tenere riunioni:

a) anche in uniforme, in locali dell'amministrazione, messi a disposizione dalla stessa, che ne concorda le modalità d'uso;

b) in luoghi aperti al pubblico, senza l'uso dell'uniforme.

2. Sono autorizzate riunioni con ordine del giorno vertente su materie di competenza delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, durante l'orario di servizio nel limite di dieci ore annue individuali, secondo le disposizioni che regolano l'assenza dal servizio, previa comunicazione, con almeno cinque giorni di anticipo, ai comandanti delle unità o dei reparti interessati da parte dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari richiedente.

3. Le modalità di tempo e di luogo per lo svolgimento delle riunioni di cui al comma 2 sono concordate con i comandanti al fine di renderle compatibili con le esigenze di servizio.

4. Le eventuali controversie sono decise ai sensi dell'articolo 17.

Art. 1-undecies.

(Procedure di contrattazione)

1. Alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale, secondo quanto stabilito dall'articolo 13, sono attribuiti i poteri negoziali al fine della contrattazione nazionale di settore.

2. Le procedure che disciplinano i contenuti del rapporto di impiego del personale militare sono stabilite dalla presente legge e si concludono con l'emanazione di distinti decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze armate e il personale dei corpi di polizia ad ordinamento militare.

3. I decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 2 sono emanati a seguito di accordi sindacali stipulati dalle seguenti delegazioni:

a) per la parte pubblica: una delegazione composta dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede, e dai Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla quale partecipano, nell'ambito delle delegazioni dei Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, il Capo di stato maggiore della difesa, per l'accordo concernente il personale delle Forze armate, e i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, per l'accordo concernente il personale dei corpi di polizia ad ordinamento militare;

b) per la parte sindacale: una delegazione sindacale composta da rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, individuate con il

decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui all'articolo 13, comma 2. Le delegazioni delle organizzazioni sindacali sono composte dai rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale.

4. Sono oggetto di contrattazione le seguenti materie:

- a) per le Forze armate, le materie di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195;
- b) per i corpi di polizia ad ordinamento militare, le materie di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

5. Si applicano, in quanto compatibili, limitatamente al periodo transitorio necessario all'adozione dei decreti legislativi di cui all'articolo 16, le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

*Art. 1-duodecies.
(Obblighi delle amministrazioni)*

1. Le amministrazioni del Ministero della difesa e del Ministero dell'economia e delle finanze comunicano alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13 ogni iniziativa volta a modificare il rapporto d'impiego del personale militare, con particolare riferimento alle direttive interne della Forza armata o del corpo di polizia ad ordinamento militare di appartenenza o alle direttive di carattere generale che direttamente o indirettamente riguardano la condizione lavorativa del personale militare. Tale obbligo di comunicazione è assolto anche attraverso la pubblicazione di tali dati nei portali telematici istituzionali.

*Art. 1-terdecies.
(Rappresentatività)*

1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono considerate rappresentative a livello nazionale, ai fini delle attività e delle competenze specificamente individuate dalla presente legge, quando raggiungono un numero di iscritti almeno pari al 4 per cento della forza effettiva complessiva delle Forze armate o dei corpi di polizia ad ordinamento militare rappresentati e al 2 per cento della forza effettiva di ogni categoria, rilevata al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si renda necessario determinare la rappresentatività delle associazioni medesime. Nel caso di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, di natura interforze, le percentuali di cui al periodo precedente sono tutte ridotte di un punto.

2. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti, per quanto di rispettiva competenza, i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, sono riconosciute le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale, in possesso dei requisiti di cui al presente articolo.

*Art. 1-quaterdecies.
(Tutela e diritti)*

1. I militari che ricoprono cariche elettive nelle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari:

- a) non sono perseguibili in via disciplinare per le opinioni espresse nello svolgimento dei compiti connessi con l'esercizio delle loro funzioni, fatti salvi i limiti della correttezza formale e i doveri derivanti dal giuramento prestato, dal grado, dal senso di responsabilità e dal contegno da tenere, anche fuori del servizio, a salvaguardia del prestigio istituzionale;
- b) non possono essere trasferiti a un'altra sede o reparto ovvero essere sostituiti nell'incarico ricoperto al momento dell'elezione, se non previa intesa con l'associazione professionale a carattere sindacale tra militari alla quale appartengono, salvi i casi di incompatibilità ambientale, di esigenza di trasferimento dovuta alla necessità di assolvere i previsti obblighi di comando necessari per l'avanzamento e salvi i casi straordinari di necessità e urgenza, anche per dichiarazione dello stato di emergenza;
- c) non possono essere impiegati in territorio estero;
- d) possono manifestare il loro pensiero in ogni sede e su tutte le questioni non soggette a classifica di segretezza che riguardano la vita militare; possono interloquire con enti e associazioni di carattere sociale, culturale o politico, anche estranei alle Forze armate e ai corpi di polizia ad ordinamento militare, e partecipare a convegni e assemblee aventi carattere sindacale, nei modi e con i limiti previsti dalla presente legge;
- e) possono inviare comunicazioni scritte al personale militare sulle materie di loro competenza, nonché visitare le strutture e i reparti militari presso i quali opera il personale da essi rappresentato quando lo ritengono opportuno, concordandone le modalità, almeno trentasei ore prima, con i comandanti competenti.

*Art. 1-quinquiesdecies.
(Informazione e pubblicità)*

1. Le deliberazioni, le votazioni, le relazioni, i processi verbali e i comunicati delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, le dichiarazioni dei militari che ricoprono cariche elettive e ogni notizia relativa all'attività sindacale possono essere resi pubblici secondo le modalità previste dai rispettivi statuti.

2. Ai dirigenti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari è data facoltà di avere rapporti con gli organi di stampa e di rilasciare dichiarazioni esclusivamente in merito alle materie di loro competenza e oggetto di contrattazione nazionale di settore.

*Art. 1-sexiesdecies.
(Delega al Governo per il coordinamento normativo e regolamenti di attuazione)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il coordinamento normativo delle disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare;
- b) novellazione del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al fine di inserirvi le disposizioni della presente

legge;

c) modificazioni e integrazioni normative necessarie per il coordinamento con la presente legge delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti.

2. Lo schema di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1 è sottoposto al previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione.

3. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

4. Con regolamento adottato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni necessarie per la sua attuazione.

5. Con decreto adottato dal Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle rispettive competenze, e le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è determinato il contingente dei distacchi e dei permessi sindacali per ciascuna Forza armata e corpo di polizia a ordinamento militare, da ripartire tra le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, sulla base della rappresentatività calcolata ai sensi dell'articolo 13.

*Art. 1-septiesdecies.
(Giurisdizione)*

1. Le controversie relative a comportamenti antisindacali nell'ambito disciplinato dalla presente legge possono essere introdotte con ricorso proposto da un'associazione professionale a carattere sindacale tra militari o individualmente da ciascun appartenente alle Forze armate e ai corpi di polizia ad ordinamento militare.

2. Le controversie relative alle procedure di contrattazione nazionale di settore disciplinate dalla presente legge possono essere introdotte con ricorso proposto dall'amministrazione competente o da un'associazione professionale a carattere sindacale tra militari.

3. Le controversie di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, in deroga all'articolo 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Si applica il rito abbreviato, di cui all'articolo 119 del Titolo V del Libro Quarto e le relative Norme di attuazione, di cui agli Allegati 1 e 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il codice del processo amministrativo.

4. Per i procedimenti giurisdizionali amministrativi di cui al comma 3, l'importo del contributo unificato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, è pari a quello, eventualmente dovuto, per analoghe controversie di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

*Art. 1-octiesdecies.
(Abrogazioni e norme transitorie)*

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli da 1476 a 1482 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

2. I delegati della rappresentanza militare di cui al capo III del titolo IX del libro quarto del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il cui mandato è in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in carica esclusivamente per le attività di ordinaria amministrazione fino all'entrata in vigore del decreto di cui al comma 5 dell'articolo 16 e comunque non oltre il novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. In via transitoria, limitatamente ai primi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la quota percentuale di iscritti prevista dal comma 1 dell'articolo 13 è ridotta al 2 per cento mentre la percentuale relativa alla forza effettiva di ogni categoria è ridotta all'1 per cento.

4. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già conseguito l'assenso del Ministro competente, si adeguano ai contenuti e alle prescrizioni della presente legge entro novanta giorni dalla medesima data di entrata in vigore. Decorso tale termine, il Ministro competente effettua sulle predette associazioni i controlli previsti dall'articolo 3.

Consequentemente, sopprimere gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18.

1. 2. Ferrari, Fantuz, Toccalini, Boniardi, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Castiello.

Sostituire il comma 1, capoverso comma 2, con il seguente:

«2. I militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale per singola Forza armata o Forza di polizia ad ordinamento militare che abbiano una rappresentatività non inferiore al quattro per cento della forza effettiva di riferimento. Qualora l'associazione professionale a carattere sindacale sia invece costituita da militari appartenenti a due o più Forze armate o Forze di polizia ad ordinamento militare, la stessa dovrà avere una rappresentatività in misura non inferiore al due per cento della forza effettiva, in ragione della singola Forza armata o Forza di polizia ad ordinamento militare.»

Consequentemente, ai commi 2, 3 e 4, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: ai corpi di polizia, con le seguenti: alle Forze di polizia.

1. 3. La Relatrice.

Al comma 1, capoverso comma 2, sopprimere le parole: per singola Forza armata o Corpo di polizia ad ordinamento militare.

1. 4. Ferrari, Fantuz, Toccalini, Boniardi, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Castiello.

Al comma 2, sopprimere le parole: con esclusione del personale della riserva e in congedo.

1. 5. Deidda, Ferro, Galantino.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

3. L'iscrizione ai sindacati militari è consentita anche al personale in congedo, tuttavia a quest'ultimo è fatto divieto di ricoprire incarichi direttivi.

4. Le cariche rappresentative e direttive delle organizzazioni sindacali possono essere ricoperte esclusivamente da personale in attività di servizio.

5. La Repubblica riconosce alle associazioni sindacali a livello nazionale il ruolo di parte sociale.

1. 6. Deidda, Ferro, Galantino.

ART. 2.

Al comma 1, sostituire le parole: dei corpi di polizia, con le seguenti: delle Forze di polizia.

2. 1. Chiazzese, Aresta, Del Monaco, D'Uva, Ermellino, Frusone, Giarrizzo, Iorio, Iovino, Misiti, Rizzo, Roberto Rossini, Giovanni Russo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. L'attività sindacale è volta alla tutela degli interessi degli appartenenti alle Forze armate e ai corpi di polizia ad ordinamento militare. Tale attività non può interferire con lo svolgimento dei compiti operativi o con la direzione dei servizi.

2. 2. Deidda, Ferro, Galantino.

ART. 3.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

(Requisiti per la costituzione e operatività)

1. Al fine di svolgere la loro regolare attività, le associazioni sindacali dovranno procedere a registrazione in apposito elenco istituito presso il Ministero della Difesa. Contestualmente alla registrazione dovranno essere depositati l'atto costitutivo e lo statuto, oltre che ogni altro eventuale atto, con riguardo all'apparato organizzativo, al sistema di finanziamento, alle finalità, alle attività e alle modalità di funzionamento delle associazioni stesse.

2. È istituita presso il Ministero della difesa un'unità organizzativa preposta al monitoraggio del mantenimento dei requisiti previsti dalla presente legge da parte dei sindacati militari.

3. Con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate la composizione e le modalità di funzionamento dell'unità di cui al comma 2, prevedendo la partecipazione di delegati del Ministro della difesa e di delegati del Ministro dell'economia e delle finanze.

4. In caso di accertamento della perdita di anche uno solo dei requisiti o di violazione delle prescrizioni contenute nella presente legge, l'unità di cui al comma 1 trasmette comunicazione al Ministro della difesa ovvero al Ministro dell'economia e delle finanze che, verificato quanto sopra ne dà informazione al Ministro della pubblica amministrazione per i conseguenti provvedimenti di competenza.

5. Per i sindacati militari riferiti al solo personale del Corpo della Guardia di finanza la comunicazione di cui al comma che precede viene effettuata dal Ministro dell'economia e delle finanze.

3. 1. Deidda, Ferro, Galantino.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

(Costituzione delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, si costituiscono liberamente secondo i principi e i limiti fissati dalla presente legge.

2. Entro e non oltre cinque giorni lavorativi consecutivi dall'atto di costituzione, le associazioni devono depositare lo Statuto presso i rispettivi ministeri di competenza, che ne rilasciano idonea attestazione.

3. Nel caso di accertamento di disposizioni statutarie in violazioni delle prescrizioni di cui alla presente legge, il Ministro competente avvisa in forma scritta l'associazione sindacale della necessità di adeguarsi alla normativa e in caso di mancata ottemperanza, entro novanta giorni, informa il ministro della pubblica amministrazione per i conseguenti provvedimenti di sua competenza.

3. 2. Del Monaco, Chiazzese, Aresta, D'Uva, Ermellino, Frusone, Giarrizzo, Iorio, Iovino, Misiti, Rizzo, Roberto Rossini, Giovanni Russo.

Sostituire il comma 1, con il seguente: Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sottopongono i propri Statuti al vaglio del Ministro della Difesa. Per le associazioni professionali a carattere sindacale tra appartenenti del Corpo della Guardia di Finanza il vaglio è effettuato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze.

3. 3. Orfini.

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Per le associazioni professionali a carattere sindacale riferite a personale di una o più Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza l'assenso è rilasciato dal Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. 4. Ferrari, Fantuz, Toccalini, Boniardi, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Castiello.

Sopprimere i commi 2 e 3.

3. 5. Orfini.

Al comma 4, le parole da: revoca fino ad: articolo con le seguenti: con decreto motivato esclude l'Associazione come controparte sindacale.

3. 6. Orfini.

ART. 4.

Al comma 1, alla lettera a), sostituire le parole: ai corpi di polizia, con le seguenti: alle Forze di polizia.

Consequentemente sostituire la lettera b), con la seguente: b) preannunciare o proclamare lo sciopero, o azioni sostitutive dello stesso, o parteciparvi anche se proclamato da organizzazioni sindacali estranee al personale militare e agli appartenenti alle Forze di polizia ad ordinamento militare;

alla lettera c), sostituire le parole: ai corpi di polizia, *con le seguenti:* alle Forze di polizia;

alla lettera e), sostituire le parole: il corpo di polizia, *con le seguenti:* la Forza di polizia;

alla lettera f), sostituire le parole: una denominazione che richiami, anche in modo indiretto, quella di, *con le seguenti:* denominazione o simboli che richiama, anche in modo indiretto,;

alla lettera h), dopo la parola: stabilire, *aggiungere le seguenti:* la propria sede o e *aggiungere al termine del periodo:* o del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

sopprimere la lettera i).

4. 2. D'Uva, Del Monaco, Chiazzese, Aresta, Ermellino, Frusone, Giarrizzo, Iorio, Iovino, Misiti, Rizzo, Roberto Rossini, Giovanni Russo.

Sopprimere le lettere d) e i).

4. 3. Orfini.

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

4. 1. Ferrari, Fantuz, Toccalini, Boniardi, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Castiello.

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: categorie di personale *aggiungere le seguenti:* sia pur facenti parte della stessa Forza Armata o Forza di polizia ad ordinamento militare.

4. 4. Deidda, Ferro, Galantino.

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

l) partecipare in uniforme, anche quando liberi da servizio, a riunioni e manifestazioni di partiti, associazioni e organizzazioni politiche o sindacali, fatta eccezione per le riunioni delle associazioni professionali a carattere sindacale fra militari disciplinate dalla presente legge.

4. 5. Deidda, Ferro, Galantino.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis. (Relazioni sindacali)

1. Il sistema di relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni delle responsabilità delle Amministrazioni militari e delle organizzazioni sindacali tra militari è ordinato in modo coerente all'obiettivo di incrementare e mantenere elevata l'efficienza dei servizi istituzionali unitamente al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale del personale militare.

2. Il sistema di relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli:

a) contrattazione:

«1) la contrattazione collettiva si svolge a livello nazionale sulle materie, con i tempi e le procedure previste dai successivi articoli della presente legge sulle procedure, individuando anche le risorse da destinare al fondo per il raggiungimento di qualificati obiettivi e il miglioramento dell'efficienza dei servizi;

2) contrattazione decentrata»;

b) informazione, che si articola in preventiva e successiva;

c) esame;

d) consultazione;

e) forme di partecipazione;

f) norme di garanzia.

4. 01. Deidda, Ferro, Galantino.

ART. 5.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5. (Competenze delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari curano la tutela individuale e collettiva dei diritti e degli interessi dei propri rappresentati nelle materie di cui al comma 2, garantendone l'assolvimento dei compiti propri delle Forze armate e senza interferire con il regolare svolgimento dei servizi istituzionali.

2. Sono di competenza delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari le materie afferenti:

a) ai contenuti del rapporto di impiego del personale militare indicate agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195;

- b) all'assistenza fiscale e consulenza relativamente alle prestazioni previdenziali e assistenziali a favore dei propri iscritti;
- c) alla conservazione dei posti di lavoro durante il servizio militare, la qualificazione professionale, l'inserimento nell'attività lavorativa di coloro che cessano dal servizio militare;
- d) alle provvidenze per gli infortuni subiti e per le infermità contratte in servizio e per causa di servizio;
- e) all'integrazione del personale militare femminile;
- f) all'organizzazione delle sale convegno e delle mense;
- g) alle condizioni igienico-sanitarie sui luoghi di lavoro;
- h) alle condizioni di accasermamento del personale;
- i) alle attività culturali, assistenziali, ricreative e di promozione del benessere personale e dei familiari;

3. È comunque esclusa dalla competenza delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari la trattazione di materie afferenti all'ordinamento militare, all'addestramento, alle operazioni, al settore logistico-operativo, al rapporto gerarchico-funzionale nonché all'impiego del personale in servizio.

4. In relazione alle materie di cui al comma 2, le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, possono:

- a) presentare ai Ministeri competenti osservazioni e proposte sull'applicazione delle leggi e dei regolamenti e segnalare le iniziative di modifica da essi eventualmente ritenute opportune;
- b) stipulare accordi nazionali quadro con le amministrazioni dello Stato;
- c) essere ascoltati dalle Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, secondo le norme dei rispettivi regolamenti;
- d) chiedere di essere ricevuti dai Ministri competenti, dagli organi di vertice delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, dai rappresentanti delle regioni e delle amministrazioni locali;
- e) intrattenere rapporti con organismi che svolgono analoghe attività in altri Stati membri dell'Unione europea, con associazioni professionali nazionali, con associazioni di militari in servizio o in congedo o di pensionati e con le altre organizzazioni aventi finalità professionali o culturali, nonché con le organizzazioni sindacali del personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile.

5. 1. Ermellino, D'Uva, Del Monaco, Chiazzese, Aresta, Frusone, Giarrizzo, Iorio, Iovino, Misiti, Rizzo, Roberto Rossini, Giovanni Russo.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

(Competenze delle associazioni professionali a carattere sindacale tra i militari)

1. Le associazioni professionali a carattere militare rappresentano, promuovono, tutelano in ogni sede, sindacale, sociale, storica, giurisdizionale e amministrativa, gli interessi morali, economici, normativi, professionali, previdenziali e assistenziali degli appartenenti alle Forze armate ed alle Forze di polizia ad ordinamento militare di ogni ruolo e categoria, nel rispetto del divieto di sciopero.

2. I soggetti di cui al comma che precede partecipano all'attività di contrattazione, formulano pareri e proposte, trattano la tutela individuale e collettiva dei militari in relazione alle seguenti materie:

- a) trattamento economico fondamentale ed accessorio;
- b) la durata massima dell'orario di lavoro settimanale;
- c) licenze, aspettative e permessi;
- d) i criteri di massima per l'aggiornamento professionale ai fini dei servizi istituzionali e per la qualificazione professionale più in generale;
- e) l'alloggiamento del personale;
- f) attività assistenziali, culturali, ricreative, di promozione sociale nonché del benessere del personale e dei familiari;
- g) vigilanza sull'applicazione delle norme relative alla sicurezza sul lavoro e alla tutela della salute;
- h) la condizione, il trattamento, la tutela di natura giuridica, economica, previdenziale, sanitaria, culturale e morale dei militari;
- i) la conservazione dei posti di lavoro durante la ferma breve o in caso di richiamo alle armi;
- j) il trattamento di fine servizio;
- k) l'inserimento nell'attività lavorativa di coloro che cessano dal servizio militare;
- l) le provvidenze per gli infortuni subiti e per le infermità contratte in servizio e per causa di servizio;
- m) i servizi erogati dalle sale convegno e delle mense;
- n) le condizioni igienico-sanitarie;
- o) l'integrazione del personale militare femminile;
- p) i criteri per l'istituzione di organi di verifica della qualità e salubrità dei servizi di mensa e degli spacci, per lo sviluppo delle attività di protezione sociale e di benessere del personale, ivi compresi l'elevazione e l'aggiornamento culturale del medesimo, nonché per la gestione degli enti di assistenza del personale;
- q) l'istituzione dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;
- r) le aspettative, i permessi e i distacchi sindacali;
- s) la contrattazione di Ilo livello.

2. Restano comunque escluse dalla competenza delle associazioni previste dalla presente legge le materie concernenti l'ordinamento, l'addestramento, le operazioni, il settore logistico-operativo, il rapporto gerarchico funzionale e l'impiego del personale.

5. 2. Deidda, Ferro, Galantino.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

5. 3. Orfini.

ART. 6.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.
(Rappresentanze unitarie di base)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, gli statuti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari possono prevedere rappresentanze unitarie di base di livello regionale o territoriale.

2. Gli statuti definiscono le competenze delle rappresentanze unitarie di base, nei limiti dei rispettivi ambiti regionali o territoriali, nelle seguenti materie: informazione e consultazione degli iscritti, rispetto e applicazione della contrattazione nazionale di comparto nonché con l'amministrazione di riferimento, verifica delle condizioni di lavoro, con particolare attenzione alle norme che regolano la sicurezza e salubrità sul luogo di lavoro, formulazione di pareri e proposte agli organismi elettivi direttivi delle associazioni professionali a carattere sindacali tra militari, programmazione e sviluppo delle iniziative da intraprendere in collaborazione con gli enti locali redigendo programmi trimestrali.

6. 1. La Relatrice.

Al comma 1, sostituire le parole: definendone l'ambito territoriale di operatività con le seguenti: a livello non inferiore a quello regionale o paritetico.

6. 2. Ferrari, Fantuz, Toccalini, Boniardi, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Castiello.

ART. 7.

Al comma 5, sostituire le parole: di esercizio, con la seguente: preventivo.

Conseguentemente, al medesimo comma sopprimere le parole da:, nonché depositati *fino alla fine del comma.*

7. 1. Frusone, Ermellino, D'Uva, Del Monaco, Chiazzese, Aresta, Giarrizzo, Iorio, Iovino, Misiti, Rizzo, Roberto Rossini, Giovanni Russo.

ART. 8.

Al comma 1 sostituire le parole: nei corpi di polizia, con le seguenti: nelle Forze di polizia *conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. È eleggibile il personale militare in servizio purché in possesso dei seguenti requisiti: non avere riportato condanne per delitti non colposi o sanzioni disciplinari di stato; non essere imputato in procedimenti penali per delitti non colposi.».

8. 1. Frusone, Ermellino, D'Uva, Del Monaco, Chiazzese, Aresta, Giarrizzo, Iorio, Iovino, Misiti, Rizzo, Roberto Rossini, Giovanni Russo.

Sostituire il comma 2, con il seguente:

2. Ai fini dell'eleggibilità alle cariche di cui al comma 1 i militari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) non aver riportato condanne per delitti non colposi o sanzioni disciplinari di stato;

b) non essere sottoposto a misure cautelari personali;

c) non trovarsi in stato di sospensione dall'impiego o di aspettativa;

d) non essere imputato in un procedimento penale per alcuno dei delitti non colposi contemplati dagli articoli 51 e 407 del codice di procedura penale nonché dal libro secondo del titolo secondo del codice penale nonché dagli articoli 215 e 234 del codice penale militare di pace;

e) non essere frequentatore dei corsi di formazione di base.

8. 2. Ferrari, Fantuz, Toccalini, Boniardi, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Castiello.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Non possono iscriversi ad associazioni professionali a carattere sindacale tra militari né ricoprirne le cariche elettive i militari che ricoprono i gradi di vertice di cui agli articoli 25, 32 e 40 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e il Comandante generale del Corpo della guardia di finanza.

8. 3. Ferrari, Fantuz, Toccalini, Boniardi, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Castiello.

Al comma 3, primo periodo, la parola quattro è sostituita dalla seguente: tre.

8. 4. Ferrari, Fantuz, Toccalini, Boniardi, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Castiello.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

8. 5. Orfini.

Sostituire il comma 4, con il seguente: Alle associazioni professionali di carattere sindacale sono riconosciuti:

a) distacchi sindacali assegnati nel numero stabilito dal Regolamento di cui all'articolo 16, comma 3 sulla base della effettiva rappresentanza del personale;

b) permessi sindacali assegnati nel numero stabilito dal Regolamento di cui all'articolo 16, comma 3 sulla base della effettiva rappresentanza del personale.

8. 6. Orfini.

Al comma 4, la parola: cinque *è sostituita dalla seguente:* quattro.

8. 7. Ferrari, Fantuz, Toccalini, Boniardi, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Castiello.

ART. 9.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Sono autorizzate riunioni, durante l'orario di servizio, nel limite di dodici ore annue, salvo ulteriori incrementi eventualmente

previsti dalla contrattazione, previa comunicazione ai comandanti delle unità o dei reparti interessati da parte delle rappresentanze unitarie di base. Le modalità di tempo e di luogo per lo svolgimento delle riunioni sono concordate con i comandanti al fine di renderle compatibili con le esigenze di istituto e di servizio. È vietato limitare, direttamente o indirettamente, lo svolgimento delle attività sindacali e di verifica previste dalla normativa vigente. I comandanti o i responsabili di unità devono garantire il rispetto del diritto sindacale di riunione.;

Conseguentemente sopprimere il comma 2;

al comma 3, sostituire le parole: dentro tre mesi con le seguenti: entro sei mesi.

9. 1. Iorio, Giarrizzo, Frusone, Ermellino, D'Uva, Del Monaco, Chiazzese, Aresta, Iovino, Misiti, Rizzo, Roberto Rossini, Giovanni Russo.

Al comma 1, sopprimere le parole da: fuori dell'orario di servizio, fino a: articolo 10.

9. 2. Orfini.

Al comma 1, dopo la parola autorizzati, aggiungere le seguenti: dai comandanti delle unità o dei reparti interessati.

9. 3. Ferrari, Fantuz, Toccalini, Boniardi, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Castiello.

Al comma 3, sostituire la parola tre con la seguente: sei.

9. 4. Ferrari, Fantuz, Toccalini, Boniardi, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Castiello.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 3, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

9. 5. Ferrari, Fantuz, Toccalini, Boniardi, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Castiello.

ART. 10.

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) anche in uniforme, nei locali diversi messi gratuitamente a disposizione dalla stessa per lo svolgimento delle consuete attività funzionali.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: dieci ore annue individuali, con le seguenti: dodici ore annue individuali e comunque nel limite massimo complessivo di cui all'articolo 9, comma 1..

10. 1. Iovino, Iorio, Giarrizzo, Frusone, Ermellino, D'Uva, Del Monaco, Chiazzese, Aresta, Misiti, Rizzo, Roberto Rossini, Giovanni Russo.

Al comma 2, dopo le parole: previa comunicazione, aggiungere le seguenti: con almeno cinque giorni di anticipo.

10. 2. Ferrari, Fantuz, Toccalini, Boniardi, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Castiello.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. I comandanti o i responsabili di unità, a qualsiasi livello, devono garantire il rispetto dei diritti sindacali e favorire l'esercizio delle funzioni.

10. 3. Deidda, Ferro, Galantino.

ART. 11.

Al comma 1, sostituire le parole: di settore, con le seguenti: di comparto. e aggiungere, in fine, il seguente periodo: La medesima procedura si applica alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare negli ambiti riservati all'amministrazione di appartenenza, per tutto il personale militare in servizio e in particolare con l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 e all'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95/20.

Conseguentemente:

ai commi 2 e 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: dei corpi di polizia, con le seguenti: delle Forze di polizia;

al comma 4, lettera b), sostituire le parole: per i corpi di polizia, con le seguenti: per le Forze di polizia.

11. 1. Misiti, Iovino, Iorio, Giarrizzo, Frusone, Ermellino, D'Uva, Del Monaco, Chiazzese, Aresta, Rizzo, Roberto Rossini, Giovanni Russo.

Al comma 5, dopo le parole: in quanto compatibili, aggiungere le seguenti: limitatamente al periodo transitorio necessario all'adozione dei decreti legislativi di cui all'articolo 16.

11. 2. Ferrari, Fantuz, Toccalini, Boniardi, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Castiello.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Formano oggetto di concertazione l'impiego del personale, qualora esso investe le materie di contrattazione nonché i criteri generali relativi ai trasferimenti di autorità del personale, alle licenze, alle aspettative ed ai permessi.

11. 3. Orfini.

ART. 12.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 12.
(*Obblighi delle amministrazioni*)

1. Le iniziative, che modificano il rapporto d'impiego del personale militare in servizio, in particolare con riferimento alle direttive interne di Forza armata o di Forza di polizia ad ordinamento militare di appartenenza, ovvero le direttive di carattere generale, direttamente o indirettamente riguardanti la condizione lavorativa, incluse nelle materie di cui all'articolo 5, comma 2, della presente legge, sono negoziate tra le amministrazioni competenti e le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale.

2. Le iniziative, di cui al comma 1, sono disciplinate secondo le modalità concordate nell'ambito degli accordi di contrattazione previsti dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 e dall'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.

12. 1. Misiti, Rizzo, Iovino, Iorio, Giarrizzo, Frusone, Ermellino, D'Uva, Del Monaco, Chiazese, Aresta, Roberto Rossini, Giovanni Russo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le amministrazioni del Ministero della difesa e del Ministero dell'economia e delle finanze pongono a disposizione delle Associazioni sindacali a carattere militare idonei locali presso le caserme per l'espletamento delle attività al fine di consentire il corretto esercizio delle relazioni sindacali.

12. 2. Orfini.

ART. 13.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 13.
(*Rappresentatività*)

1. Ai fini delle attività e competenze specificamente individuate dalla presente legge, sono considerate rappresentative a livello nazionale le associazioni professionali a carattere militare con i requisiti di cui all'articolo 1, rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si renda necessario determinarne la rappresentatività.

13. 1. La Relatrice.

Al comma 1, sostituire la parola: 5 con la seguente: 4.

Conseguentemente, al medesimo comma sostituire la parola: 3 con la seguente: 2.

13. 2. Ferrari, Fantuz, Toccalini, Boniardi, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Castiello.

Al comma 1 sostituire le parole da: iscritti almeno pari al 5 per cento fino a: ogni categoria, rilevata con le seguenti: mille iscritti, rilevati.

13. 3. Dall'Osso.

Al comma 1, sostituire le parole: almeno pari al 5 per cento della forza effettiva complessiva della Forza armata o del corpo di polizia ad ordinamento militare e al 3 per cento della forza effettiva di ogni categoria con le seguenti: almeno pari al 3 per cento della forza effettiva complessiva della Forza armata o del corpo di polizia ad ordinamento militare.

13. 4. Deidda, Ferro, Galantino.

Al comma 1, sostituire le parole: al 3 per cento della forza effettiva di ogni categoria con le seguenti: per i sindacati interforze, quando raggiungono un numero di iscritti almeno pari al 3 per cento della somma delle forze effettive delle Forze Armate o dei Corpi di Polizia ad ordinamento militare eventualmente rappresentate nel sindacato medesimo,.

13. 5. Orfini.

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: Nel caso di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, di natura interforze, le percentuali di cui al periodo precedente sono tutte ridotte di un punto.

13. 6. Ferrari, Fantuz, Toccalini, Boniardi, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Castiello.

ART. 14.

Al comma 1, dopo la parola: elettive, aggiungere la seguente: direttive.

Conseguentemente:

alla lettera a), sopprimere le parole: della correttezza formale e i doveri e sopprimere, in fine, le parole da:, dal grado fino a: istituzionale;

alla lettera d), sostituire le parole: ai corpi di polizia, con le seguenti: alle Forze di polizia.

14. 1. Roberto Rossini, Rizzo, Misiti, Iovino, Iorio, Giarrizzo, Frusone, Ermellino, D'Uva, Del Monaco, Chiazese, Aresta, Giovanni Russo.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2. Sono vietati gli atti in qualsiasi modo diretti a condizionare o limitare l'esercizio dell'attività dei militari che ricoprono cariche sindacali.

3. Nel periodo in cui il delegato rimane in carica è sospesa la normale redazione della documentazione caratteristica.

14. 2. Deidda, Ferro, Galantino.

Aggiungere in fine i seguenti articoli:

Art. 14-bis.
(Distacchi sindacali)

1. È previsto un limite massimo dei distacchi sindacali autorizzabili a favore del personale di ciascuna Forza Armata o Forza di polizia a ordinamento militare.

2. Alla ripartizione degli specifici contingenti complessivi dei distacchi sindacali di cui al comma 1 tra le organizzazioni sindacali del personale maggiormente rappresentative sul piano nazionale, provvede il Ministro della Difesa, sentite le organizzazioni sindacali interessate, entro il primo trimestre di ciascun quadriennio. La ripartizione è effettuata in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale alle rispettive Amministrazioni, accertate per ciascuna delle citate organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione.

3. Le richieste di distacco sindacale sono presentate dalle organizzazioni sindacali nazionali aventi titolo alle Amministrazioni di appartenenza del personale interessato, le quali curano gli adempimenti istruttori – acquisendo per ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso del Ministero per la funzione pubblica – ed emanano il decreto di distacco sindacale entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. L'assenso del Ministero per la funzione pubblica – finalizzato esclusivamente all'accertamento dei requisiti di cui al comma 4 ed alla verifica del rispetto dello specifico contingente e relativo riparto di cui al precedente comma 2 – è considerato acquisito qualora il Ministero per la funzione pubblica non provveda entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le organizzazioni sindacali comunicano la conferma di ciascun distacco sindacale in atto; possono avanzare richiesta di revoca in ogni momento. La conferma annuale e la richiesta di revoca è comunicata alle Amministrazioni di appartenenza del personale interessato ed al Ministero per la funzione pubblica, che adottano i conseguenziali provvedimenti nel solo caso di revoca.

4. Possono essere autorizzati distacchi sindacali, nell'ambito di ciascun contingente indicato nei commi 1 e 2, soltanto in favore rispettivamente dei dipendenti delle Forze Armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, che ricoprono cariche di dirigenti sindacali in seno agli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2.

5. I periodi di distacco per motivi sindacali sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario. I predetti periodi sono retribuiti con esclusione dei compensi e delle indennità per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.

Art. 14-ter.
(Permessi sindacali)

1. Per l'espletamento del loro mandato, i militari che ricoprono cariche di dirigenti sindacali in seno agli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali aventi titolo alla contrattazione decentrata, nonché i dirigenti sindacali che, pur avendone titolo, non sono collocati in distacco sindacale ai sensi dell'articolo che precede, possono fruire di permessi sindacali con le modalità e nei limiti di quanto previsto dai commi successivi.

2. Il limite massimo del monte ore annuo dei permessi sindacali retribuiti autorizzabili a favore del personale di ciascuna Forza armata o Forza di polizia ad ordinamento militare è determinato con decreto ai sensi dell'articolo 17 comma 3 lettera b) della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministero della Difesa, entro 120 dall'entrata in vigore della presente legge. In riferimento a quanto indicato nel comma 7, i rispettivi monti ore annui dei permessi sindacali sono rapportati in turni giornalieri di servizio.

3. Alla ripartizione degli specifici monti ore annui complessivi di permessi sindacali indicati nel comma 2 tra le organizzazioni sindacali del personale maggiormente rappresentative sul piano nazionale, provvedono, nell'ambito di ciascuna Forza Armata o di polizia ad ordinamento militare, le Amministrazioni di appartenenza del personale interessato, sentite le rispettive organizzazioni sindacali aventi titolo entro il primo trimestre di ciascun anno. Nella ripartizione del monte ore dei permessi sindacali in ciascuna Forza la quota pari al 10 per cento è attribuita in parti uguali a tutte le predette organizzazioni sindacali e la parte restante è attribuita alle medesime organizzazioni sindacali in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale alle rispettive Amministrazioni, accertate per ciascuna delle citate organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione.

4. Oltre ai permessi sindacali di cui ai commi 2 e 3, tenuto conto della specificità delle funzioni istituzionali e della particolare organizzazione delle Forze Armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, in favore del personale di cui al comma 1, possono essere autorizzati ulteriori permessi sindacali retribuiti, non computabili nel contingente complessivo di cui ai medesimi commi 2 e 3, esclusivamente per la partecipazione a riunioni sindacali su convocazione dell'Amministrazione.

5. I dirigenti sindacali che intendono fruire dei permessi sindacali di cui al presente articolo devono darne comunicazione scritta almeno tre giorni prima ed in casi eccezionali almeno 24 ore prima, tramite la struttura sindacale di appartenenza avente titolo. L'Amministrazione autorizza il permesso sindacale salvo che non ostino eccezionali e motivate esigenze di servizio. È vietata ogni forma di cumulo dei permessi sindacali, giornalieri o orari.

6. L'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali di cui al presente articolo deve essere certificata entro tre giorni al dirigente dell'ufficio di appartenenza del dipendente in permesso sindacale da parte della organizzazione sindacale che ha richiesto ed utilizzato il permesso. Il predetto dirigente provvederà ad informare il capo del personale.

7. I permessi sindacali di cui al presente articolo sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione. Tenuto conto della specificità delle funzioni istituzionali e della particolare organizzazione delle Forze Armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, essi sono autorizzati in misura corrispondente al turno di servizio giornaliero e non possono superare mensilmente per ciascun dirigente sindacale nove turni giornalieri di servizio.

8. I permessi sindacali di cui al presente articolo sono retribuiti, con esclusione delle indennità e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.

Art. 14-quater.
(Aspettative e permessi sindacali non retribuiti)

1. I militari che ricoprono cariche in seno agli organismi direttivi delle proprie organizzazioni sindacali possono fruire di aspettative sindacali non retribuite.

2. Le richieste di aspettative sindacali di cui al comma 1 sono presentate dalle organizzazioni sindacali aventi titolo alle Amministrazioni di appartenenza del personale interessato, le quali curano gli adempimenti istruttori – acquisendo per ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso del Ministero per la funzione pubblica – ed emanano il decreto di aspettativa entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. L'assenso del Ministero competente – finalizzato esclusivamente all'accertamento dei requisiti soggettivi – è considerato acquisito qualora lo stesso non provveda entro trenta giorni dalla data della ricezione della richiesta. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le organizzazioni sindacali comunicano la conferma di ciascuna aspettativa sindacale in atto; possono avanzare richiesta di revoca in ogni momento. La conferma annuale e la richiesta di revoca è comunicata alle Amministrazioni di appartenenza del personale interessato ed al Ministero per la funzione pubblica, che adottano i conseguenziali provvedimenti nel solo caso di revoca.

3. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 14-ter possono usufruire – con le modalità di cui ai commi 5, 6 e 7 del medesimo articolo 14-ter – di permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a congressi e convegni di natura sindacale nonché alle riunioni degli organi collegiali statutari, nazionali, centrali e periferici, delle rispettive organizzazioni sindacali, oltre i rispettivi monti ore annuali di cui ai commi 2 e 3 del citato articolo 14-ter.

14. 01. Deidda, Ferro, Galantino.

ART. 15.

Sopprimere il comma 3.

15. 1. Ferrari, Fantuz, Toccalini, Boniardi, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Castiello.

Aggiungere in fine i seguenti commi:

3-bis. Nelle unità e reparti centrali e periferici delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare è concesso ai sindacati ed associazioni sindacali tra militari l'uso gratuito di appositi spazi per l'affissione di giornali murali, notiziari, circolari, manifesti e altri scritti o stampati conformi alle disposizioni generali sulla stampa e concernenti notizie esclusivamente sindacali, in locali distinti da quelli in cui è generalmente ammesso il pubblico.

3-ter. A ciascuno dei sindacati a carattere nazionale, maggiormente rappresentativi, è altresì concesso, nella sede centrale, regionale, provinciale o territoriale, l'uso gratuito di un locale e delle relative utenze, da adibire ad ufficio sindacale, tenuto conto delle disponibilità obiettive, secondo le modalità determinate dall'amministrazione e sentiti i sindacati.

15. 2. Deidda, Ferro, Galantino.

ART. 16.

Al comma 1, sostituire le parole: entro tre mesi, con le seguenti: entro sei mesi.

Consequentemente al medesimo comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) semplificare e rendere più efficienti le procedure di contrattazione del comparto sicurezza e difesa, attraverso la previsione di un primo livello di negoziazione nel quale regolare gli aspetti comuni a tutte le Forze armate e Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché un secondo livello attraverso cui regolare gli aspetti più caratteristici delle singole Forze armate e Forze di polizia ad ordinamento militare, ivi compresi la distribuzione della retribuzione accessoria e di produttività;

al comma 4, sostituire le parole: entro tre mesi, con le seguenti: entro sei mesi;

al comma 4, sostituire le parole: corpo di polizia, con le seguenti: Forza di polizia.

16. 1. Aresta, Roberto Rossini, Rizzo, Misiti, Iovino, Iorio, Giarrizzo, Frusone, Ermellino, D'Uva, Del Monaco, Chiazese, Giovanni Russo.

Al comma 1, sostituire la parola: tre con la seguente: sei.

16. 2. Ferrari, Fantuz, Toccalini, Boniardi, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Castiello.

Al comma 3, sostituire la parola: centoventi con la seguente: centocinquanta.

16. 3. Ferrari, Fantuz, Toccalini, Boniardi, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Castiello.

Sopprimere il comma 4.

16. 4. Deidda, Ferro, Galantino.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 3, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

16. 5. Ferrari, Fantuz, Toccalini, Boniardi, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Castiello.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Procedure di raffreddamento e conciliazione)

1. Le controversie particolarmente complesse sono sottoposte a procedura di raffreddamento e di conciliazione da definire nell'ambito di codici di autoregolamentazione adottati dalle associazioni in accordo con le autorità di riferimento di cui all'articolo 3,

comma 1, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I soggetti incaricati di svolgere le procedure di cui al presente comma sono:

a) in caso di conflitto sindacale di rilievo nazionale, i ministri competenti per la Forza armata o Forza di polizia ad ordinamento militare;

b) in caso di conflitto di livello regionale o territoriale, il Comando Regione Militare di Forza armata, il Comando Legione competente o ente di livello equiparato individuato con decreto del Ministro della Difesa per l'Arma dei Carabinieri, il Comando Legione competente o ente di livello equiparato individuato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per il Corpo della Guardia di finanza, nonché con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per il Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera.

2. Nel caso di controversia nazionale, i Ministri competenti per la Forza armata o Forza di polizia ad ordinamento militare, ovvero le autorità politiche da essi delegate, entro un termine di tre giorni lavorativi decorrente dalla comunicazione scritta che chiarisca le motivazioni e gli obiettivi della formale richiesta di procedura conciliativa, provvedono a convocare le parti in controversia al fine di tentare la conciliazione. I medesimi soggetti possono chiedere alle parti notizie e chiarimenti per l'utile conduzione del tentativo di conciliazione. Il tentativo deve esaurirsi entro l'ulteriore termine di tre giorni lavorativi dall'apertura del confronto, decorso il quale si considera comunque espletato.

3. Con le medesime procedure e modalità di cui al comma precedente, nel caso di livello regionale o territoriale, i soggetti di cui alle lettere a) e b), comma 1, provvedono alla convocazione delle parti per l'espletamento del tentativo di conciliazione entro un termine di tre giorni lavorativi. Il tentativo deve esaurirsi entro l'ulteriore termine di cinque giorni dall'apertura del confronto.

4. Il tentativo di conciliazione si considera altresì espletato ove i soggetti di cui al comma 3 non abbiano provveduto a convocare le parti in controversia entro il termine stabilito per la convocazione, decorrente dalla formale comunicazione scritta della richiesta di avvio della procedura.

5. Il periodo di espletamento della procedura conciliativa, prevista al comma 2, ha durata massima di sei giorni lavorativi consecutivi, decorrenti dalla comunicazione di cui al comma 4. La procedura disciplinata al comma 3 ha una durata massima di otto giorni lavorativi consecutivi.

6. Del tentativo di conciliazione di cui al comma 1 viene redatto verbale che, sottoscritto dalle parti, è inviato allo Stato Maggiore della Forza armata o Forza di polizia ad ordinamento militare interessata dalla procedura medesima.

7. Se la conciliazione riesce, il verbale indica le motivazioni. In caso di esito negativo, il verbale riporta le ragioni del mancato accordo e le parti si riterranno libere di procedere nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge e del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

8. Nel tentativo di conciliazione, di cui al presente articolo, le parti possono essere assistite da soggetti di comprovata competenza tecnico giuridica. Le amministrazioni della Forza armata o Forza di polizia ad ordinamento militare interessate dalla procedura, individuano i soggetti di cui al presente comma tra il personale militare in servizio presso l'amministrazione medesima.

16. 01. Aresta, Roberto Rossini, Rizzo, Misiti, Iovino, Iorio, Giarrizzo, Frusone, Ermellino, D'Uva, Del Monaco, Chiazzese, Giovanni Russo.

ART. 17.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 17. (Giurisdizione)

1. Sono assoggettate alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie promosse nell'ambito disciplinato dalla presente legge, anche quando la condotta antisindacale incida non solo sulle prerogative dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari ricorrente ma anche su situazioni giuridiche soggettive di carattere individuale, comprese le pretese di natura patrimoniale consequenziale.

2. I giudizi in questa materia sono soggetti al rito abbreviato di cui all'articolo 119, codice del processo amministrativo, con le relative norme di attuazione, di cui agli allegati 1 e 2 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

3. All'articolo 119, comma 1, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo la lettera *m-sexies*), è aggiunta la seguente: «*m-septies*) i provvedimenti che si assumono lesivi di diritti sindacali del singolo militare o dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari che li rappresenti.».

4. Le controversie di cui al comma precedente, devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo, possono essere risolte, su istanza unilaterale delle parti interessate, mediante arbitrato rituale di diritto ai sensi degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile.

5. Per le controversie nelle materie di cui alla presente legge, la parte ricorrente è tenuta al versamento, indipendentemente dal valore della causa, di un contributo unificato in misura fissa pari a euro seicentocinquanta.

6. Gli onorari liquidati dal Collegio arbitrale non possono, in ogni caso, essere superiori alla metà di quelli previsti dalle tabelle dei parametri forensi, allegate al decreto ministeriale 10 marzo 2014 n. 55, e successive modificazioni.

17. 1. Aresta, Roberto Rossini, Rizzo, Misiti, Iovino, Iorio, Giarrizzo, Frusone, Ermellino, D'Uva, Del Monaco, Chiazzese, Giovanni Russo.

Al comma 3 sostituire le parole: di cui ai commi 1 e 2 *con le seguenti:* di cui al comma 2.

17. 2. Deidda, Ferro, Galantino.

Al comma 3 sostituire il primo periodo con il seguente: In deroga all'articolo 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le controversie di cui al comma 1 del presente articolo sono attribuite alla giurisdizione degli organi giurisdizionali militari. Le controversie di cui al comma 2 del presente articolo sono attribuite alla giurisdizione ordinaria.

17. 4. Orfini.

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: Si applica il rito abbreviato, di cui all'articolo 119 del Titolo V del Libro Quarto e le relative Norme di attuazione, di cui agli Allegati 1 e 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il codice del

processo amministrativo.

17. 3. Ferrari, Fantuz, Toccalini, Boniardi, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Castiello.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente comma:

3-bis. Per i procedimenti giurisdizionali amministrativi di cui al comma 3, l'importo del contributo unificato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, è pari a quello, eventualmente dovuto, per analoghe controversie, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

17. 5. Ferrari, Fantuz, Toccalini, Boniardi, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Castiello.

ART. 18.

Al comma 2, sopprimere le parole da: e comunque, fino alla fine del periodo.

Conseguentemente:

sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Allo scopo di garantire una piena funzionalità della presente legge e dell'effettiva capacità di operare da parte delle Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, il Governo entro due anni dalla promulgazione può adottare uno o più decreti correttivi.»;

sopprimere il comma 4.

18. 1. Giovanni Russo, Aresta, Roberto Rossini, Rizzo, Misiti, Iovino, Iorio, Giarrizzo, Frusone, Ermellino, D'Uva, Del Monaco, Chiazzese.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. In via transitoria, limitatamente ai primi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la quota percentuale di iscritti prevista dal comma 1 dell'articolo 13 è ridotta al 2 per cento mentre la percentuale relativa alla forza effettiva di ogni categoria è ridotta all'1 per cento.

18. 2. Ferrari, Fantuz, Toccalini, Boniardi, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Castiello.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e, per i sindacati interforze, è ridotta al 2 per cento.

18. 3. Orfini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. Al fine di garantire e agevolare la nascita e la regolare costituzione delle associazioni sindacali di cui alla presente legge, il dato del 3 per cento relativo alla rappresentatività di cui all'articolo 13, verrà calcolato a decorrere dal terzo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

18. 4. Deidda, Ferro, Galantino.